

# Regolamento di modifica al Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144.

Articolo 1 oggetto e finalità

Articolo 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 5 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 6 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 7 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 8 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 9 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 10 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 11 modifiche all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 12 modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 13 modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 14 modifiche all'articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 15 modifiche all'articolo 53 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 16 modifiche all'articolo 54 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 17 modifiche all'articolo 55 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 18 modifiche all'articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 19 modifiche all'articolo 57 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 20 modifiche all'articolo 58 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 21 modifiche all'articolo 59 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 22 modifiche all'articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 23 modifiche all'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 24 modifica agli Allegati al decreto del Presidente della Regione 144/2015

Articolo 25 norma di coordinamento

Articolo 26 norma transitoria

Articolo 27 norma finale

Articolo 28 entrata in vigore

## **art. 1** oggetto e finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144.

## **art. 2** modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, dopo le parole: << legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge

regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali) >> sono inserite le seguenti: <<, di quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009) e di quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),>>.

### **art. 3** modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole <<di sede>> è inserita la seguente <<operativa>>;
  - b) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:  
<<d bis) Aziende sanitarie: le Aziende sanitarie universitarie integrate e le Aziende per l'assistenza sanitaria.>>.

### **art. 4** modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole: <<, non sempre direttamente proporzionali alla gravità clinica o alla compromissione funzionale>> sono soppresse;
  - b) il comma 2 è abrogato;
  - c) al comma 3 le parole: <<di cui al comma 2>> sono sostituite con le seguenti: <<di cui al comma 1>>.

### **art. 5** modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 le parole: <<all'entrata in vigore del presente regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla conclusione del processo di riclassificazione di cui al Titolo X.>>.

### **art. 6** modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
<<3. Nelle more del completamento del piano formativo regionale di cui all'articolo 37 della legge regionale 6/2006 ed entro il termine previsto dal comma 10 sexies dell'articolo 36 della medesima legge, concorrono all'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 anche:
    - a) gli operatori con le qualifiche di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o di operatori tecnico di assistenza (OTA);
    - b) gli operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2004, n. 1232 (Percorso formativo per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona. Approvazione dell'ordinamento didattico e riconoscimento credito formativo), nei limiti delle mansioni di cui all'articolo 15, comma 1;
    - c) gli operatori privi di titolo, con esperienza nell'assistenza alla persona di almeno due anni alla data del 01 gennaio 2017, nei limiti delle mansioni di cui all'articolo 15, comma 2.>>.
  - b) il comma 4 è abrogato;
  - c) al comma 5 le parole: <<ai commi 3, 4 e 5>> sono sostituite con le seguenti: <<al comma

3>>.

## **art. 7** modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3, lettera b)>>;
- b) al comma 2 le parole: <<comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3, lettera c)>>.

## **art. 8** modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

<<2. Ai fini dell'erogazione di un'adeguata alimentazione, è adottata una tabella dietetica, validata dall'Azienda sanitaria territorialmente competente, contenente le indicazioni nutrizionali, la tipologia delle materie prime, i menù, le grammature, nonché i metodi di preparazione e cottura degli alimenti adatti all'utenza .>>.

## **art. 9** modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<, costituita da professionalità di tipo sanitario e sociale appartenente al Distretto e all'Ambito dei servizi sociali territorialmente competenti>> sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole: <<l servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e>> sono soppresse.

## **art. 10** modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

<<Art. 27 (Ambito applicativo dei requisiti minimi autorizzativi)

1. I requisiti minimi di cui all'allegato B del presente regolamento si applicano:

- a) alle residenze per anziani già funzionanti di cui all'articolo 8, comma 1 e soggette a riclassificazione come disciplinato dal Titolo X, compresi gli interventi di trasferimento di sede previsti nell'ambito del processo di riclassificazione, a condizione che l'immobile sede del trasferimento garantisca un'offerta minima di 30 posti letto e massima di 120 posti letto;
- b) alle residenze di cui alla lettera a), oggetto di interventi di ampliamento, trasformazione o trasferimento di sede, già autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli investimenti edilizi o per i quali la Direzione centrale ha espresso parere favorevole sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno di residenzialità regionale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) alle residenze per anziani in corso di realizzazione di cui all'articolo 8, comma 2;
- d) agli interventi di ampliamento di nuclei di residenze per anziani non autosufficienti riclassificate così come disciplinato dal Titolo X;
- e) agli interventi di trasformazione di residenze di cui alle lettere a), b) e c);
- f) ai trasferimenti di sede di residenze di cui alle lettere a), b) e c) realizzati entro 3 anni dalla conclusione del processo di riclassificazione, con l'obiettivo di aggregare diverse unità di offerta già autorizzate, a condizione che l'immobile sede del trasferimento garantisca una

offerta minima di 30 posti letto e massima di 59 posti letto;

g) agli interventi di ampliamento di cui al comma 4.

2. I requisiti minimi di cui all'allegato C del presente regolamento sono applicati:

a) alle residenze per anziani di nuova realizzazione di cui all'articolo 9;

b) agli interventi di ampliamento, trasformazione o di trasferimento di sede di residenze per anziani non rientranti nei casi di cui al comma 1.

3. I requisiti minimi di cui all'allegato D del presente regolamento sono applicati ai servizi semiresidenziali per anziani di nuova realizzazione e a quelli già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Nelle more del completamento del processo di riclassificazione di cui al Titolo X, sono consentiti interventi di ampliamento di residenze già funzionanti solo se conseguenti al trasferimento totale o parziale di posti letto già autorizzati al funzionamento in residenze collocate nell'ambito dello stesso territorio distrettuale. Per le residenze collocate nel territorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste sono ammessi trasferimenti inter-distrettuali. Tali ampliamenti sono consentiti fino al raggiungimento della capacità ricettiva massima di 120 posti letto.

5. A seguito della conclusione del processo di riclassificazione di cui al Titolo X, sono consentiti interventi di ampliamento di residenze già autorizzate all'esercizio fino al raggiungimento della seguente capacità ricettiva massima:

a) 60 posti letto complessivi per le Residenze assistenziali alberghiere;

b) 120 posti letto complessivi per le Residenze per anziani non autosufficienti.

6. Nelle zone ad alta intensità abitativa possono essere concesse delle deroghe al limite minimo di 30 posti letto previsto al comma 1, lettera a).>>.

## **art. 11** modifiche all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: <<alla Direzione centrale,>> sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<alla Direzione centrale e>> sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 1 le parole: <<alla Direzione centrale e>> sono soppresse;

d) alla lettera d) del comma 1 le parole: <<alla Direzione centrale,>> sono soppresse;

e) alla lettera e) del comma 1 le parole: <<alla Direzione centrale,>> sono soppresse.

## **art. 12** modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

<<2. Il processo di riclassificazione viene attuato senza comportare alcun aumento del numero di posti letto rispetto a quelli già autorizzati al funzionamento alla data di avvio del processo stesso, fermo restando:

a) quanto previsto nell'ambito dei progetti di intervento già autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli investimenti edilizi o per i quali la Direzione centrale ha espresso parere favorevole sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno di residenzialità regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) gli aumenti derivanti dalla realizzazione delle residenze di cui all'articolo 8, comma 2.>>.

## **art. 13** modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è abrogato.

## **art. 14** modifiche all'articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole: <<di dotazione di personale>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai requisiti tecnologici>>;
  - b) alla lettera a) del comma 1 le parole: <<, nonché la dotazione di personale>> sono sostituite dalle seguenti: <<e i requisiti tecnologici>>;
  - c) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<, edilizie e di dotazione di personale>> sono sostituite dalle seguenti: <<ed edilizie e i requisiti tecnologici>>;
  - d) alla comma 2 le parole: <<modello 7 dell'allegato F al presente regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<fac-simile messo a disposizione dalla Direzione>>;
  - e) al comma 3 le parole: <<modello 7 dell'allegato F al presente regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<fac-simile messo a disposizione dalla Direzione stessa>>;
  - f) al comma 5 le parole: <<e di dotazione di personale>> sono soppresse.

## **art. 15** modifiche all'articolo 53 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituita dalla seguente:  
<<a) il livello di classificazione garantito ai sensi dell'articolo 49, in conformità a quanto indicato nell'allegato E del presente regolamento;>>.

## **art. 16** modifiche all'articolo 54 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. L'articolo 54 del decreto del Presidente della Regione n. 144/2015 è sostituito dal seguente:  
<<Art. 54 (Presentazione della domanda di nuova autorizzazione)
  1. Entro novanta giorni dal ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 53, il titolare presenta alla Direzione centrale la domanda di nuova autorizzazione con l'indicazione del livello di classificazione prescelto tra quelli individuati nel fascicolo medesimo.
  2. Il titolare può presentare la domanda di nuova autorizzazione per:
    - a) il livello di classificazione garantito ai sensi dell'articolo 49;
    - b) un livello di classificazione superiore a quello garantito ai sensi dell'articolo 49.
  3. Se la residenza, sulla base delle informazioni dichiarate in fase preliminare, non risulta essere in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del livello di classificazione richiesto, la domanda di nuova autorizzazione deve essere corredata da un piano degli interventi di adeguamento ai seguenti requisiti:
    - a) requisiti minimi previsti per la specifica tipologia autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 83/1990, del decreto del Presidente della Giunta regionale 420/1997 e della deliberazione della Giunta regionale 1612/2001, nei casi di cui al precedente comma 2, lettera a);
    - b) requisiti previsti dall'allegato B per il livello richiesto, nei casi di cui al precedente comma 2, lettera b).
  4. Il piano di cui al comma 3 deve indicare la tipologia degli interventi da realizzare, i costi, le modalità di finanziamento e i tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento che non possono, in ogni caso, superare il termine di:
    - a) tre anni dal rilascio del nuovo atto autorizzativo per i requisiti strutturali, edilizi e tecnologici;
    - b) tre mesi dal rilascio del nuovo atto autorizzativo per i requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale.
  5. In casi eccezionali, in funzione della tipologia degli interventi indicati nel piano di

adeguamento presentato dall'ente gestore, la Direzione centrale può concedere delle deroghe al termine previsto alla lettera a) del comma 4.

6. La domanda è redatta in conformità al fac-simile messo a disposizione dalla Direzione centrale e corredata dai documenti in esso indicati.>>.

## **art. 17** modifiche all'articolo 55 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, dopo le parole: <<la Direzione centrale effettua l'istruttoria>> sono inserite le seguenti: << della documentazione pervenuta>>.

## **art. 18** modifiche all'articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 56 (Valutazione del livello di classificazione richiesto)

1. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di nuova autorizzazione, la Direzione centrale valuta l'ammissibilità del livello di classificazione richiesto secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 e rilascia un parere non vincolante secondo le modalità di cui al comma 5.

2. Il livello di classificazione richiesto è ritenuto ammissibile nei casi in cui, alla data di presentazione della domanda di nuova autorizzazione:

a) la residenza, sulla base delle informazioni dichiarate in fase preliminare e istruttoria, risulta in possesso dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il livello di classificazione richiesto;

b) la residenza, sulla base delle informazioni dichiarate in fase preliminare e istruttoria, non risulta in possesso dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il livello di classificazione richiesto e il piano presentato indica gli interventi di adeguamento dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici richiesti.

3. Il livello di classificazione richiesto è ritenuto non ammissibile nei casi in cui, alla data di presentazione della domanda di nuova autorizzazione, la residenza, sulla base delle informazioni dichiarate in fase preliminare e istruttoria, non risulta in possesso dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il livello richiesto e il piano degli interventi di adeguamento non è stato presentato o non indica tutti gli interventi di adeguamento necessari per conseguire il livello di classificazione richiesto. In questo caso, la Direzione centrale invita il titolare a modificare, entro trenta giorni, il piano degli interventi o il livello di classificazione richiesto.

4. Nel caso in cui il titolare non provveda a trasmettere la documentazione di cui al comma 3 entro il termine stabilito, la Direzione centrale:

a) procede d'ufficio all'attribuzione del livello di classificazione garantito ai sensi dell'articolo 49 nel caso in cui, sulla base delle informazioni dichiarate in fase preliminare e istruttoria, risulta che la Residenza rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa previgente;

b) comunica alla Residenza e all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento il diniego dell'attribuzione di un livello di classificazione nel caso in cui, sulla base delle informazioni dichiarate in fase preliminare e istruttoria, risulta che la Residenza non rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa previgente. Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento avvia l'attività di vigilanza e controllo e, verificata la non sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa previgente, dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e la chiusura dell'attività, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti. Copia dell'atto di revoca è inviato all'Azienda sanitaria, al Comune in cui è ubicata la residenza e alla Direzione centrale.

5. Terminata la valutazione di cui ai precedenti commi, la Direzione centrale rilascia il parere e ne comunica gli esiti:

- a) al soggetto richiedente;
- b) all'Azienda sanitaria competente per territorio cui viene trasmessa altresì tutta la documentazione acquisita nelle fasi preliminare e valutativa ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo di cui al successivo capo IV.>>.

## **art. 19** modifiche all'articolo 57 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

<<Art. 57 (Rilascio dei nuovi atti autorizzativi)

1. L'Azienda sanitaria procede al rilascio dei nuovi atti autorizzativi, entro 90 giorni dal ricevimento del parere della Direzione di cui all'articolo 56, comma 5, secondo i criteri indicati ai successivi commi.

2. Il nuovo atto autorizzativo è rilasciato sulla base della documentazione trasmessa dalla Direzione centrale e della valutazione di ammissibilità del livello di classificazione richiesto, di cui all'articolo 56.

3. A seguito dell'eventuale acquisizione di ulteriori elementi valutativi, l'Azienda sanitaria può discostarsi dall'esito della valutazione di ammissibilità del livello di classificazione richiesto.

4. Il nuovo atto autorizzativo, di cui al comma 1, deve indicare per ciascuna residenza:

- a) la denominazione della residenza;
- b) l'ubicazione della struttura residenziale;
- c) l'ente gestore;
- d) il legale rappresentante;
- e) il livello di nuova classificazione attribuito;
- f) la ricettività;
- g) il numero e la tipologia di nuclei strutturali in cui la residenza è suddivisa, nei casi in cui sia prevista un'organizzazione in nuclei;
- h) le eventuali prescrizioni alle quali il titolare deve attenersi;
- i) la durata della validità dell'atto in caso di autorizzazione rilasciata in deroga temporanea che in ogni caso non potrà essere superiore a tre anni.

5. Alle residenze che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), l'Azienda sanitaria rilascia un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello di classificazione richiesto.

6. Alle residenze che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), l'Azienda sanitaria rilascia un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea per il livello di classificazione indicato nell'allegato F bis al presente regolamento.

7. Alle residenze che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 56, comma 4, lettera a), l'Azienda sanitaria rilascia un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello garantito ai sensi dell'articolo 49.

8. Alle Residenze polifunzionali che, nell'ambito del processo di riclassificazione, presentano un piano per il quale è previsto un trasferimento di sede presso altro immobile ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera f), l'Azienda può rilasciare un'autorizzazione in deroga temporanea come Residenza per anziani di livello base con posti letto di tipologia N2, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), nell'attesa che venga realizzato il trasferimento, che deve avvenire entro un anno dal rilascio del nuovo atto autorizzativo.

9. Entro tre mesi dal rilascio del nuovo atto autorizzativo, i titolari provvedono ad adeguare i requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale posseduti con quelli previsti per il livello di nuova classificazione rilasciato e ne danno formale comunicazione all'Azienda sanitaria competente per territorio.

10. Nei casi di mancata realizzazione degli adeguamenti di cui al comma 9 entro il termine stabilito, l'Azienda sanitaria diffida il titolare a provvedere fissando un termine massimo non superiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda sanitaria dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e ordina la chiusura dell'attività, previa adozione delle

misure necessarie a tutela degli utenti.

11. A seguito del rilascio dei nuovi atti autorizzativi, l'Azienda sanitaria avvia un percorso di accompagnamento per il monitoraggio e la verifica degli adempimenti e adeguamenti previsti per il livello di nuova classificazione rilasciato.

12. In casi eccezionali, in funzione della tipologia e dell'entità degli interventi indicati nel piano di adeguamento presentato dall'ente gestore, l'Azienda sanitaria può motivatamente concedere delle deroghe al termine previsto al comma 4, lettera i), prevedendo un termine massimo di inizio lavori.

13. L'Azienda sanitaria concede deroghe al termine di cui al comma 4, lettera i) nei casi in cui l'ente gestore abbia già presentato un progetto di durata superiore a tre anni che sia stato autorizzato dal competente Nucleo di Valutazione Regionale.

14. La permanenza nelle residenze di utenti che, al momento del rilascio del nuovo atto autorizzativo, presentano un profilo di bisogno di intensità e complessità maggiore rispetto al livello di classificazione riconosciuto, può essere autorizzata dal Distretto sanitario competente per territorio, previa verifica della sussistenza delle condizioni atte a garantire l'assistenza necessaria e l'adozione di specifici programmi assistenziali individualizzati concordati tra il titolare e il Distretto sanitario.

15. Copia dei nuovi atti autorizzativi, nonché delle comunicazioni di diniego sono trasmesse alle residenze per anziani, alla Direzione centrale e al Comune in cui è ubicata la residenza.

16. Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego al rilascio del nuovo atto autorizzativo, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e la chiusura dell'attività, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti. Copia dell'atto di revoca è inviato all'Azienda sanitaria competente per territorio, al Comune in cui è ubicata la residenza e alla Direzione centrale.>>.

## **art. 20** modifiche all'articolo 58 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

<<Art. 58 (Conferma delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate in deroga temporanea)

1. I titolari delle residenze alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea, terminati gli interventi di adeguamento nei tempi stabiliti, presentano domanda all'Azienda sanitaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, l'Azienda sanitaria:

a) rilascia l'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello di classificazione richiesto, se la residenza possiede i requisiti previsti dall'allegato B;

b) respinge la domanda e proroga l'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea, se la residenza non possiede i requisiti previsti dall'allegato B e invita la stessa ad adeguarsi entro un termine stabilito.

3. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti, l'Azienda sanitaria può effettuare accertamenti presso le residenze.

4. Le verifiche sono effettuate previo preavviso alla residenza di almeno venti giorni. L'Azienda sanitaria redige, entro venti giorni dalla conclusione dell'accertamento, un verbale descrittivo degli esiti delle verifiche.

5. Copia della nuova autorizzazione all'esercizio rilasciata a pieno titolo viene inviata alla residenza per anziani, alla Direzione centrale e al Comune in cui è ubicata la residenza.>>.

## **art. 21** modifiche all'articolo 59 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

<<Art. 59 (Scadenza dei termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento)

1. I termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento possono essere prorogati

per straordinarie e motivate ragioni non imputabili alla responsabilità o volontà del titolare della residenza.

2. I titolari delle residenze alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea, che non provvedono a realizzare o a ultimare gli interventi di adeguamento entro i tempi stabili, inviano all'Azienda sanitaria, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini, una delle seguenti comunicazioni:

- a) richiesta di proroga dei termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento;
- b) rinuncia al livello di autorizzazione rilasciato in deroga temporanea e contestuale richiesta di una nuova autorizzazione all'esercizio per il livello corrispondente ai requisiti posseduti ovvero per il livello di classificazione garantito ai sensi dell'articolo 49.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, lettera a), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, l'Azienda sanitaria può:

- a) concedere la proroga richiesta, fissando ulteriori termini entro i quali gli interventi di adeguamento devono essere realizzati;
- b) negare la proroga richiesta e disporre la revoca dell'autorizzazione rilasciata in deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'articolo 60.

4. Copia dell'atto di proroga viene trasmesso alla residenza per anziani, alla Direzione centrale e al Comune in cui è ubicata la residenza.

5. Nella fattispecie di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, l'Azienda sanitaria dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'articolo 60.

6. In caso di mancata presentazione entro i termini stabiliti di una delle richieste di cui al comma 2, l'Azienda sanitaria diffida il titolare a provvedere fissando un termine massimo non superiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda sanitaria dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'articolo 60.>>.

## **art. 22** modifiche all'articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<Alle fattispecie di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b, comma 2, lettera b e comma 5, per le quali>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nei casi in cui>>;
- b) al comma 1 le parole: <<la Direzione centrale>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Azienda sanitaria>>;
- c) al comma 2 le parole: <<all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Direzione centrale>>.

## **art. 23** modifica all'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. L'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

<<61 (Modifiche degli allegati al presente regolamento)

1. Eventuali modifiche e integrazioni all'allegato F al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Eventuali modifiche e integrazioni all'allegato A al presente regolamento sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.>>.

## **art. 24** modifica agli Allegati al decreto del Presidente della Regione 144/2015

1. Agli Allegati al decreto del Presidente della Regione 144/2015, vengono apportate le seguenti modifiche:

- a) gli Allegati A, B, C, E ed F sono sostituiti dagli allegati A, B, C, D ed E al presente regolamento;
- b) dopo l'Allegato F è inserito l'Allegato F bis di cui all'allegato F al presente regolamento.

### **art. 25** norma di coordinamento

1. Ovunque ricorrano nel testo del decreto del Presidente della Regione 144/2015 le seguenti parole: <<Azienda per l'assistenza sanitaria>> la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: <<Azienda sanitaria>>.

### **art. 26** norma transitoria

1. I titolari delle strutture che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno ricevuto il fascicolo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 presentano la domanda di nuova autorizzazione entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

### **art. 27** norma finale

1. Il processo di riclassificazione di cui al Titolo X si conclude entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

### **art. 28** entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **ALLEGATO A**

(riferito all'articolo 24, comma 1, lett. a)

**Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 144/2015**

## **ALLEGATO A**

(riferito all'articolo 4)

**“PROFILI DI BISOGNO”**

## **PROFILO A complesso**

Il profilo A complesso comprende persone che, a seguito di patologie acute o cronico-degenerative, presentano bisogni complessi a elevatissima rilevanza sanitaria e sociosanitaria, richiedenti trattamenti intensivi, essenziali per il supporto alle funzioni vitali. Nello specifico, trovano collocazione all'interno di questo profilo persone con una totale compromissione della capacità di svolgere le attività di base della vita quotidiana (A.D.L.) e che, per il soddisfacimento dei loro bisogni clinico-assistenziali, necessitano per lo più di monitoraggi clinici pluriquotidiani di tipo specialistico e di trattamenti terapeutici intensivi a supporto delle funzioni vitali.

## **PROFILO A**

Il profilo A comprende persone che presentano per lo più bisogni sanitari a elevata rilevanza associati a bisogni sociosanitari complessi.

In particolare trovano collocazione all'interno di questo profilo persone che necessitano di monitoraggi clinici quotidiani e trattamenti continui, qualificati, specialistici e presentano spesso una severa limitazione della capacità di svolgere le attività di base della vita quotidiana (A.D.L.).

All'interno del profilo A possono trovare altresì collocazione persone che soddisfano i suddetti criteri generali di inclusione nel profilo e sono affette da demenza in fase evoluta, terminale e/o complicata.

## **PROFILO COMPORTAMENTALE**

Il profilo comportamentale comprende persone che presentano rilevanti disturbi del comportamento che complicano malattie mentali o quadri dementigeni (indipendentemente dal grado di deterioramento cognitivo). In particolare, i disturbi comportamentali considerati come rilevanti riguardano alcuni ambiti specifici: l'aggressività fisica, il vagabondaggio o la tendenza a perdersi, l'inadeguatezza sociale e il comportamento disinibito, il rifiuto dei farmaci e altri gravi problemi di collaborazione all'assistenza. Le modalità di sorveglianza e la tipologia di assistenza di cui necessitano queste persone non sono vincolate alla frequenza di comparsa dei disturbi comportamentali, ma sono più strettamente collegate al genere e alla gravità delle problematiche foriere di azioni pericolose per sé e per gli altri.

Trovano collocazione all'interno di questo profilo persone che richiedono, auspicabilmente, trattamenti finalizzati a controllare i disturbi del comportamento (quali ad esempio terapia occupazionale, musicoterapia, riabilitazione/riattivazione cognitiva, stimolazione psico-sensoriale, ecc.), realizzati possibilmente in un ambiente protesico.

## **PROFILO B**

Il profilo B comprende persone che presentano per lo più bisogni sanitari di complessità medio-bassa associati a bisogni sociosanitari di media o alta complessità.

Si tratta di una gamma piuttosto ampia di utenza che spazia da soggetti con bisogni sanitari, seppur di media complessità, fino a giungere a utenti con prevalenti o esclusivi bisogni

sociosanitari correlati a una progressiva perdita dell'autosufficienza funzionale (a partire da quella motoria).

All'interno del profilo B possono trovare altresì collocazione persone affette da problemi cognitivi medio-alti e/o da disturbi comportamentali non ricompresi tra quelli rilevanti descritti nel profilo comportamentale e che non sono quindi forieri di azioni pericolose per sé e per gli altri.

### **PROFILO C**

Il profilo C comprende persone che presentano per lo più bisogni sanitari di complessità lieve (o, più raramente, di media rilevanza) associati a moderati bisogni sociosanitari che possono andare incontro a potenziali precipitazioni funzionali, richiedenti una presa in carico tempestiva.

In particolare, trovano collocazione all'interno di questo profilo persone che richiedono trattamenti (anche riabilitativi) finalizzati al recupero o al mantenimento delle capacità residue, nonché a limitare l'evoluzione e prevenire lo scompenso delle patologie a decorso cronico di cui sono affette.

All'interno del profilo C possono trovare altresì collocazione persone affette da problemi cognitivi medio-bassi e/o da lievi disturbi comportamentali non intercettati dai profili precedenti.

### **PROFILO E**

Il profilo E comprende persone che presentano bisogni sociosanitari di grado lieve, nonché bisogni sanitari per lo più lievi od occasionali.

In particolare, trovano collocazione all'interno di questo profilo persone che possono aver bisogno di aiuto per una limitazione minima della capacità di svolgere le attività di base della vita quotidiana (A.D.L.) e che necessitano di monitoraggi clinici occasionali, nonché di interventi assistenziali di stimo e di "protezione", finalizzati principalmente al mantenimento delle capacità funzionali residue.

All'interno del profilo E possono trovare altresì collocazione persone affette da problemi cognitivi minimi, in assenza di disturbi comportamentali di qualunque tipo di gravità.

## **ALLEGATO B**

**(riferito all'articolo 24, comma 1, lett. a)**

**Sostituzione dell'Allegato B al decreto del Presidente della Regione 144/2015**

## **ALLEGATO B**

**(riferito all'articolo 8)**

**"REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI GIA' FUNZIONANTI"**

## **SOMMARIO**

<b>I.</b>	<b>REQUISITI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI .....</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>REQUISITI COMUNI DI STRUTTURA.....</b>	<b>4</b>
1.1	<i>Utenza e caratteristiche .....</i>	<i>4</i>
1.2	<i>Requisiti strutturali ed edilizi.....</i>	<i>4</i>
1.3	<i>Requisiti tecnologici.....</i>	<i>5</i>
1.4	<i>Requisiti organizzativi e gestionali .....</i>	<i>5</i>
<b>2</b>	<b>REQUISITI SPECIFICI DI STRUTTURA.....</b>	<b>6</b>
2.1	<i>COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI.....</i>	<i>6</i>
2.1.1	<i>Definizione.....</i>	<i>6</i>
2.1.2	<i>Utenza e caratteristiche.....</i>	<i>6</i>
2.1.3	<i>Requisiti strutturali ed edilizi.....</i>	<i>7</i>
2.1.4	<i>Requisiti di dotazione di personale .....</i>	<i>8</i>
2.2	<i>RESIDENZA ASSISTENZIALE ALBERGHIERA.....</i>	<i>8</i>
2.2.1	<i>Definizione.....</i>	<i>8</i>
2.2.2	<i>Utenza e caratteristiche.....</i>	<i>8</i>
2.2.3	<i>Requisiti strutturali ed edilizi.....</i>	<i>9</i>
2.2.4	<i>Requisiti tecnologici.....</i>	<i>11</i>
2.2.5	<i>Requisiti di dotazione strumentale .....</i>	<i>11</i>
2.2.6	<i>Requisiti di dotazione di personale .....</i>	<i>11</i>
<b>II.</b>	<b>REQUISITI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.....</b>	<b>13</b>
<b>1</b>	<b>REQUISITI COMUNI DI STRUTTURA.....</b>	<b>13</b>
1.1	<i>Utenza e caratteristiche .....</i>	<i>13</i>
1.2	<i>Requisiti strutturali ed edilizi.....</i>	<i>13</i>
1.3	<i>Requisiti tecnologici.....</i>	<i>15</i>
1.4	<i>Requisiti di dotazione strumentale .....</i>	<i>16</i>
1.5	<i>Requisiti organizzativi e gestionali .....</i>	<i>16</i>
<b>2</b>	<b>REQUISITI SPECIFICI DI STRUTTURA.....</b>	<b>17</b>
2.1	<i>RESIDENZE PER ANZIANI DI LIVELLO BASE.....</i>	<i>17</i>
2.1.1	<i>Utenza e caratteristiche.....</i>	<i>17</i>
2.1.2	<i>Requisiti strutturali ed edilizi.....</i>	<i>17</i>
2.1.3	<i>Requisiti tecnologici.....</i>	<i>18</i>
2.1.4	<i>Requisiti di dotazione strumentale .....</i>	<i>18</i>
2.1.5	<i>Requisiti di dotazione di personale .....</i>	<i>18</i>
2.2	<i>RESIDENZE PER ANZIANI DI PRIMO LIVELLO.....</i>	<i>20</i>
2.2.1	<i>Utenza e caratteristiche.....</i>	<i>20</i>
2.2.2	<i>Requisiti strutturali ed edilizi.....</i>	<i>20</i>
2.2.3	<i>Requisiti tecnologici.....</i>	<i>21</i>
2.2.4	<i>Requisiti di dotazione strumentale .....</i>	<i>21</i>
2.2.5	<i>Requisiti di dotazione di personale .....</i>	<i>22</i>

2.3	<i>RESIDENZE PER ANZIANI DI SECONDO LIVELLO</i> .....	24
2.3.1	Utenza e caratteristiche.....	24
2.3.2	Requisiti strutturali ed edilizi.....	24
2.3.3	Requisiti tecnologici.....	25
2.3.4	Requisiti di dotazione strumentale .....	25
2.3.5	Requisiti di dotazione di personale .....	26
2.4	<i>RESIDENZE PER ANZIANI DI TERZO LIVELLO</i> .....	28
2.4.1	Utenza e caratteristiche.....	28
2.4.2	Requisiti strutturali ed edilizi.....	28
2.4.3	Requisiti tecnologici.....	29
2.4.4	Requisiti di dotazione strumentale .....	29
2.4.5	Requisiti di dotazione di personale .....	30
<b>3</b>	<b>REQUISITI DI NUCLEO</b> .....	<b>32</b>
3.1	<i>NUCLEO DI TIPOLOGIA 1 (N1)</i> .....	33
3.1.1	Utenza.....	33
3.1.2	Requisiti strutturali ed edilizi.....	33
3.2	<i>NUCLEO DI TIPOLOGIA 2 (N2)</i> .....	34
3.2.1	Utenza.....	34
3.2.2	Requisiti strutturali ed edilizi.....	35
3.2.3	Requisiti tecnologici.....	37
3.3	<i>Nucleo di tipologia 3 (N3)</i> .....	37
3.3.1	Utenza.....	37
3.3.2	Requisiti strutturali ed edilizi.....	38
3.3.3	Requisiti tecnologici.....	40
<b>III.</b>	<b>RESIDENZE DESTINATE ALL'ACCOGLIMENTO DI PERSONALE RELIGIOSO ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE</b> .....	<b>41</b>
<b>1</b>	<b>Utenza e caratteristiche</b> .....	<b>41</b>
<b>2</b>	<b>Requisiti strutturali ed edilizi</b> .....	<b>41</b>
<b>3</b>	<b>Requisiti tecnologici</b> .....	<b>43</b>
<b>4</b>	<b>Requisiti di dotazione di personale</b> .....	<b>43</b>

## I. REQUISITI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

### 1 REQUISITI COMUNI DI STRUTTURA

In questa sezione sono indicati i requisiti che tutte le tipologie di residenze per anziani autosufficienti devono rispettare ai fini autorizzativi.

#### 1.1 UTENZA E CARATTERISTICHE

a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere esclusivamente persone con profilo di bisogno E.

b) Modularità

Non è obbligatoria la strutturazione in nuclei.

c) Accessi

Devono essere allo stesso livello dei passaggi pedonali o raccordati mediante rampe realizzate secondo la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

d) Spazi verdi

La residenza, ove possibile, è dotata di uno spazio esterno destinato a giardino adeguatamente attrezzato e privo di barriere.

#### 1.2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

a) Servizi generali

**Servizi di cucina e annessi:**

- nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere dimensionata in relazione al numero di pasti da confezionare e suddivisa in aree di lavoro secondo la normativa vigente. La cucina e i locali annessi devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Allegato II del Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve essere presente un locale dedicato alla loro ricezione, alla conservazione e lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la conservazione al caldo e/o al freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Allegato II del Reg. CE 852/04 e s.m.i.).

b) Servizi collettivi

**Sala da pranzo e soggiorno:** la sala da pranzo deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità ai residenti. Al di fuori dagli orari dei pasti, il locale può essere utilizzato come luogo per le attività di socializzazione.

Gli spazi destinati al soggiorno possono trovarsi in un'unica stanza oppure essere distribuiti in più locali, per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Il soggiorno deve essere arredato in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.).

Il soggiorno e la sala da pranzo possono occupare un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili.

La superficie complessiva degli spazi destinati a sala da pranzo e soggiorno deve garantire almeno un rapporto di 2 mq per posto letto. Nel conteggio delle metrature non sono computate le superfici relative agli spazi di collegamento e distributivi (corridoi).

Se la residenza è costituita da più edifici, i requisiti sono applicati a ogni singolo edificio fruito dai residenti che non sia direttamente collegato con l'edificio principale.

### 1.3 REQUISITI TECNOLOGICI

**Impianto di riscaldamento e di climatizzazione:** all'interno della residenza devono essere garantite adeguate condizioni microclimatiche per gli ospiti e i lavoratori, secondo quanto previsto dalle norme e dalle linee guida in materia. L'impianto di climatizzazione deve essere presente almeno negli spazi dedicati a sala da pranzo e soggiorno (sia quelli a livello di struttura che quelli a livello di nucleo).

**Impianti per le telecomunicazioni:** la residenza deve essere dotata di telefono utilizzabile dai residenti almeno per il ricevimento delle chiamate. Inoltre, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo minimo di cui all'articolo 24, l'ente gestore della residenza deve essere dotato di PC con accesso alla rete Internet e di casella di posta elettronica certificata.

### 1.4 REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

#### a) Carta dei diritti e dei servizi

La direzione della residenza predispone una Carta dei diritti e dei servizi, in cui sono descritti:

- finalità e principi fondamentali dell'erogazione dei servizi;
- modello organizzativo e sistema delle responsabilità;
- servizi offerti e relativi standard di qualità;
- modalità di tutela e partecipazione dei residenti e dei loro familiari.

#### b) Documentazione

È obbligatoria la tenuta, in forma cartacea e/o informatizzata, della seguente documentazione:

**Registro dei residenti:** contenente l'elenco costantemente aggiornato dei residenti suddiviso per nucleo, ove la residenza sia organizzata in nuclei.

**Registro del personale addetto:** contenente l'elenco, costantemente aggiornato, del personale, con l'indicazione dei titoli e delle mansioni. Nel caso in cui il personale svolga, oltre alle funzioni previste all'articolo 22, comma 2 del regolamento, anche funzioni o attività diverse, nel registro è indicata la percentuale di tempo impiegata per lo svolgimento di ciascuna delle diverse funzioni/attività. L'indicazione della percentuale di tempo deve essere prevista, altresì, nel caso in cui il personale addetto

all'assistenza di base svolga anche una o più delle attività previste all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1 del regolamento.

#### **Piano dei turni del personale.**

**Registro delle presenze del personale:** contenente gli orari e i turni di presenza effettiva degli operatori, ivi compresi i volontari eventualmente presenti, nell'arco delle 24 ore.

**Regolamento interno della residenza:** predisposto dal competente organo decisionale dell'Ente gestore, con la collaborazione della direzione della residenza, sotto forma di articolato con l'indicazione dei diritti e doveri dei residenti e della residenza. Deve essere affisso in copia, in modo ben visibile, all'ingresso della residenza medesima e contenere almeno le seguenti sezioni:

- organigramma del personale con indicazione dei livelli di responsabilità;
- prestazioni erogate;
- organizzazione della vita comunitaria;
- norme generali di comportamento dei residenti;
- procedure di ammissioni e dimissioni;
- norme relative al pagamento della retta e sua composizione;
- documentazione gestita dalla residenza;
- tabella dietetica validata dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente;
- ulteriori disposizioni.

**Contratti di appalto:** qualora la residenza ricorra a esternalizzazione di servizi, la documentazione inerente i relativi contratti deve essere conservata e resa disponibile ai fini di eventuali verifiche.

## **2 REQUISITI SPECIFICI DI STRUTTURA**

In questa sezione sono indicati i requisiti specifici previsti per le diverse tipologie di residenze per anziani autosufficienti.

### **2.1 COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI**

#### **2.1.1 DEFINIZIONE**

Residenza organizzata funzionalmente come comunità a carattere familiare, destinata alla convivenza di un numero limitato di persone che non possono o non intendono vivere autonomamente o presso i loro familiari. Tale servizio persegue l'obiettivo di promuovere una vita comunitaria parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di aiuto, con l'appoggio dei servizi territoriali, per il mantenimento dei livelli di autodeterminazione e di autonomia e per il reinserimento sociale.

#### **2.1.2 UTENZA E CARATTERISTICHE**

a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere esclusivamente persone con profilo di bisogno E.

b) Capacità ricettiva

Da un minimo di 5 a un massimo di 14 posti letto.

In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole residenze e alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse deroghe, fino a un massimo di 20 posti letto.

c) Modularità

Non è obbligatoria la strutturazione in nuclei.

### 2.1.3 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

a) Servizi generali

**Servizi di lavanderia e guardaroba:**

- lavanderia: spazio o locale dedicato al lavaggio e alla conservazione della biancheria piana e personale dei residenti. Lo stesso spazio/locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, conservati in arredo chiuso;
- guardaroba: spazio o locale dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria di scorta. Può fare parte dello spazio/locale lavanderia, ma deve essere nettamente diviso e preservato dal contatto con la biancheria sporca.

b) Spazi individuali

**Camere da letto:** da 1 a 4 posti letto. Tutte le camere devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni e garantire una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 24 mq per 4 posti letto, di 16,5 mq per 3 posti letto, di 12 mq per 2 posti letto e di 7,2 mq per 1 posto letto. Ai fini del rispetto di tale requisito, le metrature sono approssimate con arrotondamento matematico. Ogni letto deve essere dotato di un punto luce e di una presa di corrente. Tutte le camere devono essere dotate di comodini e armadi in numero uguale a quello dei letti. Gli arredi devono essere organizzati in modo da permettere la mobilità dei residenti.

**Servizi igienici:** in numero di almeno 1 ogni 4 posti letto. Ogni servizio igienico è dotato di lavabo, doccia o vasca da bagno, wc. I servizi igienici a uso esclusivo di una o più camere sono conteggiati solo per il numero di posti letto delle camere servite. Nel caso in cui il numero dei posti letto ecceda, anche solo di 1 unità, un multiplo di 4, si approssima per eccesso come indicato nella seguente tabella:

N. posti letto	N. servizi igienici
1-4	1
5-8	2
9-12	3
13-16	4
17-20	5

c) Servizi ausiliari (accessori)

**Deposito materiali vari:** deve essere previsto almeno uno spazio o un locale da destinare al deposito di materiali vari (attrezzature, materiale di consumo, ecc.).

d) Spazi di collegamento e distributivi

**Sistemi per il superamento dei dislivelli verticali:** la residenza deve garantire il superamento degli eventuali dislivelli verticali attraverso rampa inclinata, servo scala, piattaforma elevatrice o ascensore.

#### **2.1.4 REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE**

##### a) Responsabile di struttura

La residenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve garantire un centro di responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa, tecnica e finanziaria. Per l'accesso dall'esterno al ruolo di responsabile di struttura è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza almeno triennale nel coordinamento organizzativo e gestionale di servizi e strutture socioassistenziali e sociosanitarie.

Tale funzione può essere garantita anche con incarichi a tempo parziale o in convenzione con altri enti.

Possono assumere il ruolo di responsabile di struttura gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono le funzioni di responsabile di struttura con un'esperienza documentata di almeno due anni.

##### b) Personale addetto all'assistenza di base alla persona

Nella residenza non è prevista la presenza stabile di figure professionali addette all'assistenza di base alla persona. Il servizio garantisce in ogni caso la presenza programmata di operatori addetti all'assistenza di base in relazione ai bisogni dei residenti.

##### c) Personale infermieristico

L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'erogazione dei programmi di assistenza infermieristica in relazione ai bisogni dei residenti, con le medesime modalità con le quali provvede a garantire assistenza domiciliare.

##### d) Personale riabilitativo

L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'erogazione dei programmi di assistenza riabilitativa in relazione ai bisogni dei residenti, con le medesime modalità dell'assistenza domiciliare.

##### e) Volontari

L'utilizzo di volontari e obiettori di coscienza deve essere preceduto e accompagnato da attività formative e informative necessarie per un proficuo inserimento nella residenza e nell'ambito delle attività previste nei piani individuali di assistenza.

## **2.2 RESIDENZA ASSISTENZIALE ALBERGHIERA**

### **2.2.1 DEFINIZIONE**

Residenza destinata alla convivenza di un numero anche ampio di persone che non possono o non intendono vivere autonomamente o presso i loro familiari. Tale servizio è finalizzato al mantenimento dei livelli di autodeterminazione e di autonomia e a favorire il reinserimento sociale fornendo prestazioni di tipo alberghiero e assistenziale, di animazione anche con l'appoggio dei servizi territoriali.

### **2.2.2 UTENZA E CARATTERISTICHE**

#### a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere esclusivamente persone con profilo di bisogno E.

#### b) Capacità ricettiva

Fino a un massimo di 120 posti letto.

### 2.2.3 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

#### a) Servizi generali

**Ingresso:** organizzato e dimensionato in modo da costituire, con l'eventuale portineria, il punto centrale di riferimento e di informazione per i residenti e per gli eventuali visitatori.

**Uffici amministrativi:** se presenti, gli uffici per la direzione e l'amministrazione devono essere accessibili e ubicati preferibilmente al piano terra.

**Spogliatoio per il personale:** locale destinato a spogliatoio, conforme alla normativa vigente in tema di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro (punto 1.12 dell'allegato IV del D.lgs. 81/08 e DGR 2117/2013).

**Servizi igienici per il personale:** a uso esclusivo degli operatori, conformi alla normativa vigente in tema di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro (punto 1.13 dell'allegato IV del D.lgs. 81/08 e DGR 2117/2013).

#### **Servizi di lavanderia e guardaroba:**

- lavanderia: il servizio, interno o esterno, deve garantire la sanificazione con idonei protocolli, prodotti e attrezzature.

Se il servizio è interno, i locali lavanderia devono essere dimensionati e attrezzati in relazione alla tipologia e alla quantità di biancheria giornaliera.

Se il servizio è esterno, la ditta alla quale è stato affidato il servizio deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000. In questo caso, la residenza deve garantire un locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, conservati in arredo chiuso.

Se il servizio è in parte interno e in parte esterno, il locale lavanderia può fungere anche da locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi.

- guardaroba: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria di scorta. Può far parte del locale lavanderia, ma deve essere nettamente diviso e preservato dal contatto con la biancheria sporca. Ulteriori spazi di raccolta e distribuzione devono essere previsti ai vari piani di degenza della residenza.

#### b) Spazi individuali

**Camere da letto:** da 1 a 4 posti letto. Tutte le camere devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni e garantire una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 24 mq per 4 posti letto, di 16,5 mq per 3 posti letto, di 12 mq per 2 posti letto e di 7,2 mq per 1 posto letto. Ai fini del rispetto di tale requisito, le metrature sono approssimate con arrotondamento matematico. Ogni letto deve essere dotato di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di un punto luce e di una presa di corrente. Tutte le camere devono essere dotate di comodini e armadi in numero uguale a quello dei letti. Gli arredi devono essere organizzati in modo da permettere la mobilità dei residenti.

**Servizi igienici:** in numero di almeno 1 ogni 4 posti letto. Ogni servizio igienico deve essere dotato di lavabo, doccia o vasca da bagno, wc e dispositivo di chiamata. Nel computo dei servizi igienici degli spazi individuali possono essere conteggiati i servizi igienici collettivi, se collocati all'interno del nucleo. I servizi igienici a uso esclusivo di

una o più camere sono conteggiati solo per il numero di posti letto delle camere servite. Nel caso in cui il numero dei posti letto ecceda anche solo di 1 unità un multiplo di 4, si approssima per eccesso come indicato nella seguente tabella:

<b>N. posti letto</b>	<b>N. servizi igienici</b>
1-4	1
5-8	2
9-12	3
13-16	4
17-20	5
21-24	6
25-28	7
29-32	8

**Mini alloggi:** possono essere presenti dei mini alloggi da 1 o 2 posti letto; l'unità minima di alloggio deve avere una superficie complessiva (compreso il servizio igienico) non inferiore a 24 mq se destinata ad accogliere una sola persona e non inferiore a 28 mq se destinata ad accogliere due persone. Ai fini del rispetto di tale requisito, le metrature sono approssimate con arrotondamento matematico. L'unità di alloggio deve prevedere una camera da letto o zona letto, uno spazio soggiorno-pranzo, una zona cucinino, un locale servizi igienici. Tutti gli alloggi devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni. L'attrezzatura di cucina deve permettere un uso sicuro e semplice delle apparecchiature e comprendere almeno un lavello a un bacino con scolapiatti, un piano cottura, un piano lavoro e un frigorifero. Il servizio igienico dell'unità di alloggio deve essere dotato di lavabo, wc, doccia o vasca da bagno. La camera da letto o zona letto deve essere dotata di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di punto luce e di presa di corrente, nonché di comodini e armadi in numero uguale a quello dei letti. Gli arredi devono essere organizzati in modo da permettere la mobilità dei residenti.

I posti letto dei mini alloggi non devono essere conteggiati nell'offerta complessiva della residenza ai fini della determinazione delle metrature previste per gli spazi collettivi di struttura e/o di nucleo.

c) Servizi collettivi

**Servizi igienici collettivi:** servizi igienici collettivi a disposizione dei visitatori accessibili a persone con disabilità (ai sensi del DM 236/89 e DPR 503/96), dotati di wc, lavabo e dispositivo di chiamata. Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti devono essere applicati a ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale. Se dotato dei requisiti previsti, può far funzione di servizio igienico collettivo per i visitatori anche uno dei servizi igienici degli spazi individuali di cui alla lettera b), ad esclusione di quelli collocati all'interno di una camera da letto.

d) Servizi ausiliari (accessori)

**Locale deposito materiali vari:** deve essere previsto almeno un locale, a uso esclusivo, adeguatamente ampio da destinare al deposito di materiali vari (attrezzature, carrozzine, materiale di consumo, ecc.).

e) Spazi di collegamento e distributivi

**Corridoi e disimpegni:** privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti.

**Scale interne:** dotate di corrimano su lato parete e parapetto su lato giroscale.

**Ascensore:** le residenze ripartite su più piani, o collocate a un piano diverso dal piano terra, devono essere dotate di un impianto ascensore o altro idoneo impianto di sollevamento che colleghi tutti i piani fruiti dai residenti.

Se la residenza è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, tali requisiti sono applicati a tutti gli edifici ove sono presenti locali fruiti dai residenti.

#### **2.2.4 REQUISITI TECNOLOGICI**

**Impianto di segnalazione:** ogni posto letto e tutti i servizi igienici utilizzati dai residenti devono essere dotati di particolari attrezzature idonee a segnalare, agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti, richieste di aiuto e di assistenza.

#### **2.2.5 REQUISITI DI DOTAZIONE STRUMENTALE**

**Sedia doccia standard:** almeno 1 ogni 60 posti letto.

**Sedia comoda:** almeno 1 ogni 60 posti letto.

**Armadio/i farmaceutico/i:** deve permettere l'adeguata conservazione di tutte le categorie di farmaci ed essere dotato di cella frigorifera. Deve inoltre essere chiuso a chiave o situato in un locale non accessibile ai residenti e agli eventuali visitatori. Qualora l'armadio farmaceutico non sia dotato di cella frigorifera, la residenza deve comunque garantire la presenza di un frigorifero, destinato esclusivamente alla conservazione dei farmaci, anch'esso chiuso a chiave o situato in un locale non accessibile ai residenti e agli eventuali visitatori.

**Armadio-archivio:** per la conservazione sicura della documentazione personale delle persone dimesse. Deve essere chiuso a chiave.

#### **2.2.6 REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE**

##### a) Responsabile di struttura

La residenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve garantire un centro di responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa, tecnica e finanziaria. Per l'accesso dall'esterno al ruolo di responsabile di struttura è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza almeno triennale nel coordinamento organizzativo e gestionale di servizi e strutture socioassistenziali e sociosanitarie.

Tale funzione può essere garantita anche con incarichi a tempo parziale o in convenzione con altri enti.

Possono assumere il ruolo di responsabile di struttura gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono le funzioni di responsabile di struttura con un'esperienza documentata di almeno due anni.

##### b) Personale amministrativo

La residenza deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate purché sia garantita all'interno della residenza medesima una attività di informazione/segreteria.

c) Personale dedicato alle attività di animazione

La residenza deve garantire la presenza di operatori dedicati alle attività di animazione per almeno 29,4 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 60 posti letto).

d) Personale addetto all'assistenza di base alla persona

La residenza deve garantire la presenza di operatori addetti all'assistenza di base 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per almeno 17 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 15 posti letto).

Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1 del regolamento, eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.

e) Personale infermieristico

L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'erogazione dei programmi di assistenza infermieristica in relazione ai bisogni dei residenti, con le medesime modalità con le quali provvede a garantire l'assistenza domiciliare.

f) Personale riabilitativo

L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'erogazione dei programmi di assistenza riabilitativa in relazione ai bisogni dei residenti, con le medesime modalità dell'assistenza domiciliare.

g) Volontari

L'utilizzo di volontari e obiettori di coscienza deve essere preceduto e accompagnato da attività formative e informative necessarie per un proficuo inserimento nella residenza e nell'ambito delle attività previste nei piani individuali di assistenza.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'articolo 25 del regolamento:

- dalla quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire gli standard previsti sono esclusi gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai 3 mesi;
- le ore prestate dal titolare di residenze gestite da soggetti privati possono essere conteggiate entro il limite massimo di 1750 ore annue complessive ai fini della quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire lo standard previsto.

## II. REQUISITI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

### 1 REQUISITI COMUNI DI STRUTTURA

In questa sezione sono indicati i requisiti che tutte le tipologie di residenze per anziani non autosufficienti devono rispettare ai fini autorizzativi.

#### 1.1 UTENZA E CARATTERISTICHE

a) Modularità

È obbligatoria la strutturazione in nuclei. Il nucleo strutturale deve essere distribuito su un unico piano e per ogni piano possono essere previsti più nuclei. Ciascun nucleo può avere una capacità ricettiva massima di 30 posti letto.

In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole residenze e alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse deroghe fino a un massimo di 35 posti letto.

b) Accessi

Devono essere allo stesso livello dei passaggi pedonali o raccordati mediante rampe realizzate secondo la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

c) Spazi verdi

La residenza deve essere dotata, nei limiti del possibile, di uno spazio esterno destinato a giardino adeguatamente attrezzato e privo di barriere.

#### 1.2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

a) Servizi generali

**Ingresso:** organizzato e dimensionato in modo da costituire, con l'eventuale portineria, il punto centrale di riferimento e di informazione per i residenti e gli eventuali visitatori.

**Uffici amministrativi:** se presenti, gli uffici per la direzione e l'amministrazione devono essere accessibili e ubicati preferibilmente al piano terra.

**Spogliatoio per il personale:** locale destinato a spogliatoio, conforme alla normativa vigente in tema di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro (punto 1.12 dell'allegato IV del D.lgs. 81/08 e DGR 2117/2013).

**Servizi igienici per il personale:** a uso esclusivo degli operatori, conformi alla normativa vigente in tema di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro (punto 1.13 dell'allegato IV del D.lgs. 81/08 e DGR 2117/2013). Se la residenza è costituita da più edifici, tale requisito deve essere applicato a ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.

**Servizi di cucina e annessi:**

- nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere dimensionata in relazione al numero di pasti da confezionare e suddivisa in aree di lavoro secondo la normativa vigente. La cucina e i locali annessi devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Allegato II del Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve essere presente un locale dedicato alla loro ricezione, alla conservazione e lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la conservazione al caldo e/o al freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Allegato II del Reg. CE 852/04 e s.m.i.).

#### **Servizi di lavanderia e guardaroba:**

- lavanderia: il servizio, interno o esterno, deve garantire la sanificazione e la disinfezione della biancheria con idonei protocolli, prodotti e attrezzature.  
Se il servizio è interno, i locali lavanderia devono essere dimensionati e attrezzati in relazione alla tipologia e alla quantità di biancheria giornaliera.  
Se il servizio è esterno, la ditta alla quale è stato affidato il servizio deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000. In questo caso, la residenza deve garantire un locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca, confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, conservati in arredo chiuso.  
Se il servizio è in parte interno e in parte esterno, il locale lavanderia può fungere anche da locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi.
- guardaroba: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria di scorta. Può far parte del locale lavanderia, ma deve essere nettamente diviso e preservato dal contatto con la biancheria sporca. Ulteriori spazi di raccolta e distribuzione devono essere previsti ai vari piani di degenza della residenza.

#### b) Servizi collettivi

**Sala da pranzo e soggiorno:** la sala da pranzo deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità alle persone in sedia a rotelle. Al di fuori dagli orari dei pasti, il locale può essere utilizzato come luogo per le attività di socializzazione.

Gli spazi destinati al soggiorno possono essere individuati in un'unica stanza oppure distribuiti in più locali per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità alle persone in sedia a rotelle. Gli spazi soggiorno devono essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.).

Il soggiorno e la sala da pranzo possono occupare un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili. Le superfici destinate a soggiorno e sala da pranzo devono rispettare le metrature previste per ciascuna tipologia di residenza. Nel conteggio non sono computate le superfici relative agli spazi distributivi e di collegamento (corridoi).

Se la residenza è costituita da più edifici, i requisiti sono applicati a ogni singolo edificio fruito dai residenti che non sia direttamente collegato con l'edificio principale.

**Servizi igienici collettivi:** servizi igienici collettivi a disposizione dei visitatori accessibili a persone con disabilità (ai sensi del DM 236/89 e DPR 503/96), dotati di wc, lavabo e dispositivo di chiamata.

Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti sono applicati a ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale. Se dotato dei requisiti previsti, può far funzione di servizio igienico collettivo per i visitatori anche uno dei servizi igienici degli spazi individuali di nucleo, ad esclusione di quelli collocati all'interno di una camera da letto.

c) Servizi ausiliari (accessori)

**Locale deposito materiali vari:** deve essere previsto almeno un locale, a uso esclusivo, adeguatamente ampio da destinarsi al deposito di materiali vari (attrezzature, sedie a rotelle, materiale di consumo, ecc.).

d) Spazi di collegamento e distributivi

**Corridoi e disimpegni:** privi di barriere, muniti di corrimano lungo le pareti e idonei al passaggio e alla movimentazione di sedie a rotelle.

**Scale interne:** dotate di corrimano su lato parete e parapetto su lato giroscale.

**Ascensore:** le residenze ripartite su più piani, o collocate a un piano diverso dal piano terra, devono essere dotate di un impianto ascensore, idoneo al trasporto di persone in sedia a rotelle con almeno un accompagnatore, che colleghi tutti i piani fruiti dai residenti.

Se la residenza è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, tali requisiti sono applicati a tutti gli edifici ove sono presenti locali fruiti dai residenti.

Nelle aree urbane ad alta densità abitativa, in particolare nei contesti storici e in presenza di vincoli da parte della Soprintendenza ai beni culturali e artistici, in cui non è possibile installare nuovi ascensori, in presenza di ascensori esistenti che non raggiungono le dimensioni minime per gli edifici preesistenti fissate dall'art. 8.1.12 lettera c) del D.M. 236/89, le residenze ivi situate possono dotarsi di sedie a ruote idonee a garantire ai propri utenti e ai visitatori la possibilità di uso dell'ascensore esistente e l'accesso agli spazi della residenza stessa.

Alle residenze di livello base può essere concessa deroga all'obbligo dell'installazione dell'ascensore, solo nel caso in cui il dislivello interno non sia superiore a un piano e sia già installato un montascale.

### 1.3 REQUISITI TECNOLOGICI

**Impianto di segnalazione:** ogni posto letto, i servizi igienici e i bagni assistiti utilizzati dai residenti sono dotati di particolari attrezzature idonee a segnalare, agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti, richieste di aiuto e di assistenza.

**Impianto di riscaldamento e di climatizzazione:** all'interno della residenza devono essere garantite adeguate condizioni microclimatiche per gli ospiti e i lavoratori, secondo quanto previsto dalle norme e dalle linee guida in materia. L'impianto di climatizzazione, in ogni caso, deve essere presente almeno negli spazi dedicati a sala da pranzo e soggiorno (sia quelli a livello di struttura che quelli a livello di nucleo).

**Impianti per le telecomunicazioni:** la residenza deve essere dotata di telefono utilizzabile dai residenti almeno per il ricevimento delle chiamate. Inoltre, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo minimo di cui all'articolo 24, l'ente

gestore della residenza deve essere dotato di PC con accesso alla rete Internet e di casella di posta elettronica certificata.

#### 1.4 REQUISITI DI DOTAZIONE STRUMENTALE

**Armadio/i farmaceutico/i:** collocato nel presidio per il personale o nell'ambulatorio. Deve permettere l'adeguata conservazione di tutte le categorie di farmaci e essere dotato di cella frigorifera. Deve inoltre essere chiuso a chiave o situato in un locale non accessibile ai residenti e agli eventuali visitatori. Qualora l'armadio farmaceutico non sia dotato di cella frigorifera, la residenza deve comunque garantire la presenza di un frigorifero, destinato esclusivamente alla conservazione dei farmaci, anch'esso chiuso a chiave o situato in un locale non accessibile ai residenti e agli eventuali visitatori.

**Armadio-archivio:** per una conservazione sicura della documentazione personale delle persone dimesse. Deve essere chiuso a chiave.

#### 1.5 REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

##### a) Carta dei diritti e dei servizi

La direzione della residenza predisporre una Carta dei diritti e dei servizi, in cui sono descritti:

- finalità e principi fondamentali dell'erogazione dei servizi;
- modello organizzativo e sistema delle responsabilità;
- servizi offerti e relativi standard di qualità;
- modalità di tutela e partecipazione dei residenti e dei loro familiari.

##### b) Documentazione

È obbligatoria la tenuta, in forma cartacea e/o informatizzata, della seguente documentazione:

**Registro dei residenti:** contenente l'elenco, costantemente aggiornato, dei residenti suddiviso per nucleo, ove la residenza sia organizzata in nuclei.

**Registro personale addetto:** contenente l'elenco, costantemente aggiornato, del personale, con l'indicazione dei titoli e delle mansioni. Nel caso in cui il personale svolga, oltre alle funzioni previste all'articolo 22, comma 2 del regolamento, anche funzioni o attività diverse, nel registro deve essere indicata la percentuale di tempo impiegata per lo svolgimento di ciascuna delle diverse funzioni/attività. L'indicazione della percentuale di tempo deve essere prevista, altresì, nel caso in cui il personale addetto all'assistenza di base svolga anche una o più delle attività previste all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1 del regolamento.

##### **Piano dei turni del personale**

**Registro delle presenze del personale:** contenente gli orari e i turni effettivi degli operatori, ivi compresi i volontari eventualmente presenti, nell'arco delle 24 ore.

**Regolamento interno della residenza:** predisposto dal competente organo decisionale dell'Ente gestore con la collaborazione della direzione della residenza sotto forma di articolato con l'indicazione dei diritti e doveri dei residenti e della residenza. Deve essere affisso in copia, in modo ben visibile, all'ingresso della residenza medesima e contenere almeno le seguenti sezioni:

- organigramma del personale con indicazione dei livelli di responsabilità;
- prestazioni erogate;

- organizzazione della vita comunitaria;
- norme generali di comportamento dei residenti;
- procedure di ammissioni e dimissioni;
- norme relative al pagamento della retta e sua composizione;
- documentazione gestita dalla residenza;
- tabella dietetica validata dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente;
- ulteriori disposizioni.

**Contratti di appalto:** qualora la residenza ricorra a esternalizzazione di servizi, la documentazione inerente i relativi contratti deve essere conservata e resa disponibile ai fini di eventuali verifiche.

## 2 REQUISITI SPECIFICI DI STRUTTURA

### 2.1 RESIDENZE PER ANZIANI DI LIVELLO BASE

#### 2.1.1 UTENZA E CARATTERISTICHE

##### a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere esclusivamente persone con profili di bisogno C e E.

##### b) Modularità

La residenza è costituita da posti letto collocati in nuclei di tipologia N1 o N2. Deve comunque avere almeno un nucleo di tipologia N2.

Se la residenza ha un numero di posti letto inferiore o uguale a 30, non è necessaria l'organizzazione in nuclei. In tal caso, i requisiti minimi stabiliti per il nucleo di tipologia N2 sono applicati all'intera residenza.

#### 2.1.2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

##### a) Servizi generali

**Presidio per il personale:** locale collocato in posizione centrale e strategica al fine di consentire il miglior controllo possibile degli assistiti e possibilmente dotato di servizio igienico. Ha funzioni di deposito medicinali e cartelle dei residenti. Il presidio può anche essere in condivisione con l'ambulatorio medico infermieristico.

Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti sono applicati a ogni singolo edificio destinato alla degenza, non direttamente collegato con l'edificio principale.

##### b) Servizi collettivi

**Soggiorno e sala da pranzo:** se non sono rispettati i requisiti previsti a livello di nucleo (indicati al successivo punto 3), sia perché inesistenti, sia perché inferiori, devono essere garantiti a livello di struttura, spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo, accessibili e fruibili alle persone in sedia a rotelle, con una superficie complessiva di 2,25 mq per posto letto. In ogni caso la superficie complessiva non deve essere inferiore a 30 mq. Rientrano nel conteggio delle metrature gli spazi a uso collettivo destinati a soggiorno e sala da pranzo presenti sia a livello di struttura che a livello di nucleo.

Se la residenza è costituita da più edifici, i requisiti sono applicati a ogni singolo edificio fruito dai residenti che non sia direttamente collegato con l'edificio principale.

**Locale/spazio per la cura dei residenti:** locale/spazio specificatamente dedicato ai servizi per la cura della persona quali barbiere, parrucchiera e pedicure.

c) Servizi sanitari

**Ambulatorio medico infermieristico:** localizzato in posizione centrale e accessibile, dotato di lavabo e lettino da visita. Può essere utilizzato anche come presidio per il personale o come spazio per le attività riabilitative e fisioterapiche individuali.

### 2.1.3 REQUISITI TECNOLOGICI

**Vuotatoio e lavapadelle:** devono essere garantiti almeno un vuotatoio e un lavapadelle termochimico, collocati in un locale apposito oppure all'interno del locale per il deposito del materiale sporco, nel bagno assistito o in un servizio igienico degli spazi individuali di nucleo purché non collocato all'interno di una camera da letto. Se il vuotatoio e il lavapadelle termochimico sono collocati nel bagno assistito, lo stesso locale non può essere utilizzato per il deposito del materiale sporco. Se viene fatto uso di padelle monouso, è prevista solo la presenza del vuotatoio.

Nelle residenze con meno di 20 posti letto è sufficiente la presenza di un vuotatoio e l'adozione di protocolli finalizzati a garantire la sanificazione e la disinfezione dei contenitori di rifiuti organici umani.

Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti sono applicati a ogni singolo edificio destinato alla degenza dei residenti.

### 2.1.4 REQUISITI DI DOTAZIONE STRUMENTALE

**Sedia doccia standard:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2, dotata di 4 ruote piroettanti.

**Sedia comoda:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2.

**Sollevatore:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2.

**Carrello per la somministrazione della terapia:** almeno 1 per struttura.

**Letti:** tutti i posti in nuclei di tipologia N2 devono avere letti con schienale regolabile e spondine di protezione.

**Materassi:** il 10% dei letti in nuclei di tipologia N2 devono essere dotati di materasso antidecubito.

**Deambulatore:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2.

**Carrozzina auto spinta:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2.

### 2.1.5 REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE

a) Responsabile di struttura

La residenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve garantire un centro di responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa, tecnica e finanziaria. Per l'accesso dall'esterno al ruolo di coordinatore è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea di primo livello con esperienza di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sociosanitario;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza di direzione di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sociosanitario.

Possono assumere il ruolo di responsabile di struttura gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono le funzioni responsabile di struttura con un'esperienza documentata di almeno due anni.

b) Personale amministrativo

La residenza deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate purché sia garantita all'interno della residenza medesima una attività di informazione/segreteria.

c) Personale dedicato alle attività di animazione

La residenza deve garantire la presenza di operatori dedicati alle attività di animazione per almeno 29,4 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 60 posti letto).

d) Personale addetto all'assistenza di base alla persona

La residenza deve garantire la presenza di operatori addetti all'assistenza di base 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in relazione alla tipologia di nucleo, in particolare per:

- nucleo N2: almeno 70 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 3,6 posti letto);
- nucleo N1: almeno 21 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 12 posti letto).

Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1 del regolamento, eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.

e) Personale infermieristico

L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'erogazione dei programmi di assistenza infermieristica in relazione ai bisogni dei residenti, con le medesime modalità con le quali provvede a garantire l'assistenza domiciliare.

f) Personale riabilitativo

L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'erogazione dei programmi di assistenza riabilitativa in relazione ai bisogni dei residenti, con le medesime modalità con le quali provvede a garantire l'assistenza domiciliare.

g) Volontari

L'utilizzo di volontari e obiettori di coscienza deve essere preceduto e accompagnato da attività formative e informative necessarie per un proficuo inserimento nella residenza e nell'ambito delle attività previste nei piani individuali di assistenza.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del regolamento:

- dalla quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire gli standard previsti sono esclusi gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai 3 mesi;
- le ore prestate dal titolare di residenze gestite da soggetti privati possono essere conteggiate entro il limite massimo di 1750 ore annue complessive ai fini della quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire lo standard previsto;
- gli standard di riferimento per il personale di assistenza di base, infermieristica e riabilitativa sono definiti a livello di nucleo. Tuttavia, al fine di assicurare flessibilità e autonomia nell'organizzazione e distribuzione del personale all'interno dei singoli

nuclei, è sufficiente che le residenze garantiscano uno standard complessivo di struttura corrispondente alla somma dei singoli standard richiesti per ciascuna tipologia di nucleo.

## 2.2 RESIDENZE PER ANZIANI DI PRIMO LIVELLO

### 2.2.1 UTENZA E CARATTERISTICHE

#### a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere esclusivamente persone con profili di bisogno B, comportamentale, C ed E.

#### b) Capacità recettiva

Non inferiore a 20 posti letto.

#### c) Modularità

È obbligatoria la strutturazione in nuclei. La residenza deve avere un numero di posti letto compreso tra 15 e 39 collocati in nuclei con caratteristiche corrispondenti alla tipologia N3. Possono essere presenti anche nuclei di tipologia N1 e N2.

In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche della residenza e alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe in merito al numero di posti letto collocati in nuclei di tipologia N3 fino a un massimo di 60 posti letto.

### 2.2.2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

#### a) Servizi generali

**Presidio per il personale:** locale collocato in posizione centrale e strategica al fine di consentire il miglior controllo possibile degli assistiti e possibilmente dotato di servizio igienico. Ha funzioni di deposito medicinali e cartelle dei residenti. Il presidio può anche essere in condivisione con l'ambulatorio medico infermieristico.

Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti sono applicati a ogni singolo edificio destinato alla degenza, non direttamente collegato con l'edificio principale.

#### b) Servizi collettivi

**Soggiorno e sala da pranzo:** se non sono rispettati i requisiti previsti a livello di nucleo (indicati al successivo punto 3), sia perché inesistenti, sia perché inferiori, devono essere garantiti a livello di struttura, spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo, accessibili e fruibili alle persone in sedia a rotelle, con una superficie complessiva che rispetti le seguenti metrature:

- 2,25 mq per ogni posto letto collocato in nuclei di tipologia N1 e N2;
- 3,5 mq per ogni posto letto collocato in nuclei N3.

Rientrano nel conteggio delle metrature gli spazi a uso collettivo destinati a soggiorno e sala da pranzo presenti sia a livello di struttura che a livello di nucleo.

Se la residenza è costituita da più edifici, i requisiti sono applicati a ogni singolo edificio fruito dai residenti che non sia direttamente collegato con l'edificio principale.

**Locale/spazio per la cura dei residenti:** locale/spazio specificatamente dedicato ai servizi per la cura della persona quali barbieri, parrucchiera e pedicure.

#### c) Servizi sanitari

**Ambulatorio medico infermieristico:** locale situato in posizione centrale e accessibile, dotato di lavabo e lettino da visita. Può essere utilizzato anche come presidio per il personale o come spazio per le attività riabilitative e fisioterapiche individuali.

**Locale per attività riabilitative, fisioterapiche e motorie:** deve essere situato in posizione facilmente accessibile, adeguatamente attrezzato e dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della residenza. Il locale deve permettere lo svolgimento di attività riabilitative sia collettive che individuali. In quest'ultimo caso, l'attività deve essere organizzata in modo da garantire la riservatezza.

### 2.2.3 REQUISITI TECNOLOGICI

**Vuotatoio e lavapadelle:** in ogni piano dove sono presenti più di 20 posti letto di tipologia N3, deve essere garantita la presenza di un vuotatoio e di un lavapadelle termochimico ogni 60 posti letto di tipologia N3. Deve comunque essere garantita la presenza di almeno un vuotatoio e lavapadelle a livello di struttura. Possono essere collocati in un locale apposito oppure all'interno del locale per il deposito del materiale sporco, nel bagno assistito o in un servizio igienico degli spazi individuali di nucleo purché non collocato all'interno di una camera da letto. Se il vuotatoio e il lavapadelle termochimico sono collocati nel bagno assistito, lo stesso locale non può essere utilizzato per il deposito del materiale sporco. Se viene fatto uso di padelle monouso, è prevista solo la presenza del vuotatoio.

Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti sono applicati a ogni singolo edificio destinato alla degenza dei residenti.

### 2.2.4 REQUISITI DI DOTAZIONE STRUMENTALE

**Sedia doccia standard:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2, dotata di 4 ruote piroettanti.

**Barella doccia o sedia doccia regolabile:** almeno 1 barella doccia o sedia doccia regolabile verticalmente e orizzontalmente (in entrambi i casi dotate di quattro ruote piroettanti) ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Sedia comoda:**

- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2;
- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Sollevatore:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2.

**Sollevatore elettrico:** almeno 1 ogni 15 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Carrello per la somministrazione della terapia:** almeno 1 ogni 60 posti letto.

**Letti:**

- tutti i posti in nuclei di tipologia N2 devono avere letti con schienale regolabile e spondine di protezione;
- tutti i posti in nuclei di tipologia N3 devono avere letti di altezza immediatamente regolabile con dispositivo elettrico/oleopneumatico, a 3 snodi e 5 posizioni, dotati di spondine di protezione e di quattro ruote piroettanti.

**Materassi:**

- il 10% dei letti in nuclei di tipologia N2 devono essere dotati di materasso antidecubito;

- l'80% dei letti in nuclei di tipologia N3 devono essere dotati di materasso antidecubito.

**Deambulatore:**

- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2;
- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Carrozzina auto spinta:**

- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2;
- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Aspiratore mobile:** almeno 1 ogni 15 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Kit per emergenza:** comprensivo almeno di pallone AMBU, cannule di Guedel, tavola per massaggio cardiaco. Se la residenza è costituita da più edifici, deve essere garantita la presenza di un kit per emergenza per ogni edificio destinato alla degenza dei residenti.

**Attrezzatura riabilitativa:** deve essere presente un'attrezzatura riabilitativa minima (ad esempio parallele, spalliere, cyclette, manubri), idonea a garantire l'esercizio fisico e la riabilitazione dei residenti.

## 2.2.5 REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE

a) Responsabile di struttura

La residenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve garantire un centro di responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa, tecnica e finanziaria. Per l'accesso dall'esterno al ruolo di coordinatore è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea di primo livello con esperienza di almeno due anni nel settore socioassistenziale o socio sanitario;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza di direzione di almeno tre anni nel settore socioassistenziale o socio sanitario.

Possono assumere il ruolo di responsabile di struttura gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono le funzioni di responsabile di struttura con un'esperienza documentata di almeno tre anni.

b) Personale amministrativo

La residenza deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate purché sia garantita all'interno della residenza medesima un'attività di informazione/segreteria.

c) Personale dedicato alle attività di animazione

La residenza deve garantire la presenza di operatori dedicati alle attività di animazione per almeno 29,4 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 60 posti letto).

d) Personale addetto all'assistenza di base alla persona

La residenza deve garantire la presenza di operatori addetti all'assistenza di base 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in relazione alla tipologia di nucleo, in particolare per:

- nucleo N3: almeno 100 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 2,5 posti letto);
- nucleo N2: almeno 70 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 3,6 posti letto);
- nucleo N1: almeno 21 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 12 posti letto).

Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1 del presente regolamento eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.

e) Personale infermieristico

La residenza deve garantire la presenza di personale infermieristico per almeno 6-8 ore giornaliere, 7 giorni su 7, nella misura di:

- nucleo N3: almeno 17 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 infermiere ogni 15 posti letto);
- nucleo N2: almeno 4,2 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 infermiere ogni 60 posti letto);
- nucleo N1: l'assistenza deve essere garantita al bisogno.

f) Personale riabilitativo

La residenza deve garantire la presenza di personale riabilitativo nella misura di:

- nucleo N3: almeno 35 minuti alla settimana di assistenza per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 fisioterapista ogni 50 posti letto);
- nucleo N2: almeno 35 minuti alla settimana di assistenza per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 fisioterapista ogni 50 posti letto);
- nucleo N1: l'assistenza deve essere garantita al bisogno.

g) Volontari

L'utilizzo di volontari e obiettori di coscienza deve essere preceduto e accompagnato da attività formative e informative necessarie per un proficuo inserimento nella residenza e nell'ambito delle attività previste nei piani individuali di assistenza.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del regolamento:

- dalla quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire gli standard previsti sono esclusi gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai 3 mesi;
- le ore prestate dal titolare di residenze gestite da soggetti privati possono essere conteggiate entro il limite massimo di 1750 ore annue complessive ai fini della quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire lo standard previsto;
- gli standard di riferimento per il personale di assistenza di base, infermieristica e riabilitativa sono definiti a livello di nucleo. Tuttavia, al fine di assicurare flessibilità e autonomia nell'organizzazione e distribuzione del personale all'interno dei singoli nuclei, è sufficiente che le residenze garantiscano uno standard complessivo di struttura corrispondente alla somma dei singoli standard richiesti per ciascuna tipologia di nucleo.

## 2.3 RESIDENZE PER ANZIANI DI SECONDO LIVELLO

### 2.3.1 UTENZA E CARATTERISTICHE

#### a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere prevalentemente persone con profili di bisogno A, B e comportamentale, ma possono anche accogliere persone con profili C ed E.

#### b) Capacità ricettiva

Non inferiore a 40 posti letto.

#### c) Modularità

È obbligatoria la strutturazione in nuclei. La residenza deve avere un numero di posti letto compreso tra 40 e 79 collocati in nuclei con caratteristiche corrispondenti alla tipologia N3. Possono essere presenti anche nuclei di tipologia N1 e N2.

In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole residenze e alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe sul numero di posti letto collocati in nuclei di tipologia N3 fino a un minimo di 35 posti.

### 2.3.2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

#### a) Servizi generali

**Ingresso:** organizzato e dimensionato in modo da costituire, con la portineria, il punto centrale di riferimento e di informazione per i residenti e gli eventuali visitatori.

**Presidio per il personale:** locale a uso esclusivo collocato in posizione centrale e strategica, al fine di consentire il miglior controllo possibile degli assistiti e possibilmente dotato di servizio igienico. Ha funzioni di deposito medicinali e cartelle dei residenti.

Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti sono applicati a ogni singolo edificio destinato alla degenza non direttamente collegato con l'edificio principale.

#### b) Servizi collettivi

**Soggiorno e sala da pranzo:** se non sono rispettati i requisiti previsti a livello di nucleo (indicati al successivo punto 3), sia perché inesistenti, sia perché inferiori, devono essere garantiti a livello di struttura, spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo, accessibili e fruibili alle persone in sedia a rotelle, con una superficie complessiva che rispetti le seguenti metrature:

- 3 mq per ogni posto letto collocato in nuclei di tipologia N1 e N2;
- 3,5 mq per ogni posto letto collocato in nuclei N3.

Rientrano nel conteggio delle metrature gli spazi a uso collettivo destinati a soggiorno e sala da pranzo presenti sia a livello di struttura che a livello di nucleo.

Se la residenza è costituita da più edifici, i requisiti sono applicati a ogni singolo edificio fruito dai residenti che non sia direttamente collegato con l'edificio principale.

**Locale/spazio per la cura dei residenti:** locale/spazio specificatamente dedicato ai servizi per la cura della persona quali barbiere, parrucchiera e pedicure.

#### c) Servizi sanitari

**Ambulatorio medico infermieristico:** locale a uso esclusivo situato in posizione centrale e accessibile, dotato di lavabo e lettino da visita.

**Locale per attività riabilitative, fisioterapiche e motorie:** deve essere situato in posizione facilmente accessibile, adeguatamente attrezzato e dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della residenza. Il locale deve permettere lo svolgimento di attività riabilitative sia collettive che individuali. In quest'ultimo caso, l'attività deve essere organizzata in modo da garantire la riservatezza dei residenti.

d) Spazi di collegamento e distributivi

**Corridoi e disimpegni:** privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti e idonei al passaggio e alla movimentazione di sedie a rotelle e di lettighe.

**Montalettighe:** tutti i piani in cui sono inseriti nuclei di tipologia N3, collocati a un piano diverso dal piano terra, devono essere serviti da un montalettighe in aggiunta o in alternativa all'ascensore.

Se la residenza è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, tali requisiti devono essere applicati a tutti gli edifici in cui sono inseriti nuclei di tipologia N3.

### 2.3.3 REQUISITI TECNOLOGICI

**Vuotatoio e lavapadelle:** in ogni piano in cui è collocato un nucleo di tipologia N3 con più di 20 posti letto deve essere garantita la presenza di un vuotatoio e di un lavapadelle termochimico ogni 60 posti letto di tipologia N3. Deve comunque essere garantita la presenza di almeno un vuotatoio e lavapadelle a livello di struttura. Possono essere collocati in un locale apposito oppure all'interno del locale per il deposito del materiale sporco, nel bagno assistito o in un servizio igienico degli spazi individuali di nucleo purché non collocato all'interno di una camera da letto. Se il vuotatoio e il lavapadelle termochimico sono collocati nel bagno assistito, lo stesso locale non può essere utilizzato per il deposito del materiale sporco. Se viene fatto uso di padelle monouso, è prevista solo la presenza del vuotatoio.

Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti sono applicati a ogni singolo edificio destinato alla degenza dei residenti.

### 2.3.4 REQUISITI DI DOTAZIONE STRUMENTALE

**Carrello di emergenza:** comprensivo di defibrillatore semiautomatico, kit per emergenza (deve essere garantita la presenza di almeno pallone AMBU, cannule di Guedel, tavola per massaggio cardiaco), aspiratore e bombola ossigeno con erogatore. Se la residenza è costituita da più edifici, deve essere garantita la presenza di un carrello di emergenza per ogni edificio destinato alla degenza dei residenti. In ogni caso deve essere presente almeno un carrello in ogni situazione in cui ostacoli o rallentamenti possono rallentare il pronto intervento.

**Sedia doccia standard:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2, dotata di 4 ruote piroettanti.

**Barella doccia o sedia doccia regolabile:** almeno 1 barella doccia o sedia doccia regolabile verticalmente e orizzontalmente (in entrambi i casi dotate di quattro ruote piroettanti) ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Sedia comoda:**

- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2;
- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Sollevatore:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2.

**Sollevatore elettrico:** almeno 1 ogni 15 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Carrello per la somministrazione della terapia:** almeno 1 ogni 60 posti letto.

**Letti:**

- tutti i posti in nuclei di tipologia N2 devono avere letti con schienale regolabile e spondine di protezione;
- tutti i posti in nuclei di tipologia N3 devono avere letti di altezza immediatamente regolabile con dispositivo elettrico/oleopneumatico, a 3 snodi e 5 posizioni, dotati di spondine di protezione e di quattro ruote piroettanti.

**Materassi:**

- il 10% dei letti in nuclei di tipologia N2 devono essere dotati di materasso antidecubito;
- l'80% dei letti in nuclei di tipologia N3 devono essere dotati di materasso antidecubito.

**Deambulatore:**

- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2;
- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Carrozzina auto spinta:**

- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2;
- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Aspiratore mobile:** almeno 1 ogni 15 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Attrezzatura riabilitativa:** deve essere presente un'attrezzatura riabilitativa idonea a garantire l'esercizio fisico e la riabilitazione dei residenti, ossia almeno parallele, scala, specchi, tappeti e lettino di kinesiterapia, cyclette.

**Sistema di sterilizzazione con imbustatrice** o, in alternativa, attrezzatura monouso.

### 2.3.5 REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE

a) Responsabile di struttura

La residenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve garantire un centro di responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa, tecnica e finanziaria. Per l'accesso dall'esterno al ruolo di coordinatore è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea di primo livello con esperienza di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sociosanitario;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza di direzione di almeno cinque anni nel settore socioassistenziale o sociosanitario.

Possono assumere il ruolo di responsabile di struttura gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono le funzioni di responsabile di struttura con un'esperienza documentata di almeno cinque anni.

b) Responsabile del governo assistenziale

La residenza deve individuare un responsabile del governo assistenziale in possesso di qualifica di infermiere con esperienza almeno triennale, con mansioni direttive o di coordinamento.

c) Personale amministrativo

La residenza deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate purché sia garantita all'interno della residenza medesima un'attività di informazione/segreteria.

d) Personale dedicato alle attività di animazione

La residenza deve garantire la presenza di operatori dedicati alle attività di animazione per almeno 29,4 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 60 posti letto).

e) Personale addetto all'assistenza di base alla persona

La residenza deve garantire la presenza di operatori addetti all'assistenza di base 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in relazione alla tipologia di nucleo, in particolare per:

- nucleo N3: almeno 100 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 2,5 posti letto);
- nucleo N2: almeno 70 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 3,6 posti letto);
- nucleo N1: almeno 21 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 12 posti letto).

Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1 del regolamento, eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.

f) Personale infermieristico

La residenza deve garantire la presenza di personale infermieristico per almeno 10-14 ore giornaliere, 7 giorni su 7, nella misura di:

- nucleo N3: almeno 17 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 infermiere ogni 15 posti letto);
- nucleo N2: almeno 4,2 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 infermiere ogni 60 posti letto);
- nucleo N1: l'assistenza deve essere garantita al bisogno.

g) Personale riabilitativo

La residenza deve garantire la presenza di personale riabilitativo nella misura di:

- nucleo N3 almeno 35 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 fisioterapista ogni 50 posti letto);
- nucleo N2 almeno 35 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 fisioterapista ogni 50 posti letto);
- nucleo N1: l'assistenza deve essere garantita al bisogno.

h) Volontari

L'utilizzo di volontari e obiettori di coscienza deve essere preceduto e accompagnato da attività formative e informative necessarie per un proficuo inserimento nella residenza e nell'ambito delle attività previste nei piani individuali di assistenza.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del regolamento:

- dalla quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire gli standard previsti sono esclusi gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai 3 mesi;
- le ore prestate dal titolare di residenze gestite da soggetti privati possono essere conteggiate entro il limite massimo di 1750 ore annue complessive ai fini della

quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire lo standard previsto;

- gli standard di riferimento per il personale di assistenza di base, infermieristica e riabilitativa sono definiti a livello di nucleo. Tuttavia, al fine di assicurare flessibilità e autonomia nell'organizzazione e distribuzione del personale all'interno dei singoli nuclei, è sufficiente che le residenze garantiscano uno standard complessivo di struttura corrispondente alla somma dei singoli standard richiesti per ciascuna tipologia di nucleo.

## 2.4 RESIDENZE PER ANZIANI DI TERZO LIVELLO

### 2.4.1 UTENZA E CARATTERISTICHE

#### a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere prevalentemente persone con profili di bisogno A complesso, A, B e comportamentale, ma possono anche accogliere persone con profili C ed E.

#### b) Capacità ricettiva

Non inferiore a 80 posti letto.

In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole residenze e alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe fino a un minimo di 70 posti letto.

#### c) Modularità

È obbligatoria la strutturazione in nuclei. La residenza deve avere almeno 80 posti letto collocati in nuclei con caratteristiche corrispondenti alla tipologia N3. Possono essere presenti anche nuclei di tipologia N1 e N2.

In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole residenze e alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe sul numero di posti letto collocati in nuclei di tipologia N3 fino a un minimo di 70 posti.

### 2.4.2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

#### a) Servizi generali

**Ingresso:** organizzato e dimensionato in modo da costituire, con la portineria, il punto centrale di riferimento e di informazione per i residenti e gli eventuali visitatori.

**Presidio per il personale:** locale a uso esclusivo collocato in posizione centrale e strategica al fine di consentire il miglior controllo possibile degli assistiti, possibilmente dotato di servizio igienico. Ha funzioni di deposito medicinali e cartelle dei residenti.

Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti sono applicati a ogni edificio destinato alla degenza non direttamente collegato con l'edificio principale.

#### b) Servizi collettivi

**Soggiorno e sala da pranzo:** se non sono rispettati i requisiti previsti a livello di nucleo (indicati al successivo punto 3), sia perché inesistenti, sia perché inferiori, devono essere garantiti, a livello di struttura, spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo accessibili e fruibili alle persone in sedia a rotelle, con una superficie complessiva che rispetti le seguenti metrature:

- 3 mq per ogni posto letto collocati in nuclei di tipologia N1 e N2;
- 3,5 mq per ogni posto letto collocati in nuclei N3.

Rientrano nel conteggio delle metrature gli spazi a uso collettivo destinati a soggiorno e sala da pranzo presenti sia a livello di struttura che a livello di nucleo.

Se la residenza è costituita da più edifici, i requisiti sono applicati a ogni singolo edificio fruito dai residenti che non sia direttamente collegato con l'edificio principale.

**Locale/spazio per la cura dei residenti:** locale/spazio specificatamente dedicato ai servizi per la cura della persona quali barbiere, parrucchiera e pedicure.

#### c) Servizi sanitari

**Ambulatorio medico infermieristico:** locale a uso esclusivo situato in posizione centrale e accessibile, dotato di lavabo e lettino da visita.

**Locale per attività riabilitative, fisioterapiche e motorie:** deve essere situato in posizione facilmente accessibile, adeguatamente attrezzato e dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della residenza. Il locale deve permettere lo svolgimento di attività riabilitative sia collettive che individuali. In quest'ultimo caso, l'attività deve essere organizzata in modo da garantire la riservatezza dei residenti.

#### d) Spazi di collegamento e distributivi

**Corridoi e disimpegni:** privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti e idonei al passaggio e alla movimentazione di sedie a rotelle e di lettighe.

**Montalettighe:** tutti i piani in cui sono inseriti nuclei di tipologia N3, collocati a un piano diverso dal piano terra, devono essere serviti da un montalettighe in aggiunta o in alternativa all'ascensore.

Se la residenza è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, tali requisiti devono essere applicati a tutti gli edifici in cui sono inseriti nuclei di tipologia N3.

### 2.4.3 REQUISITI TECNOLOGICI

**Vuotatoio e lavapadelle:** in ogni piano in cui è collocato un nucleo di tipologia N3 con più di 20 posti letto deve essere garantita la presenza di un vuotatoio e di un lavapadelle termochimico ogni 60 posti letto di tipologia N3. Deve comunque essere garantita la presenza di almeno un vuotatoio e lavapadelle a livello di struttura. Possono essere collocati in un locale apposito oppure all'interno del locale per il deposito del materiale sporco, nel bagno assistito o in un servizio igienico degli spazi individuali di nucleo purché non collocati all'interno di una camera da letto. Se il vuotatoio e il lavapadelle termochimico sono collocati nel bagno assistito, lo stesso locale non può essere utilizzato per il deposito del materiale sporco. Se viene fatto uso di padelle monouso, è prevista solo la presenza del vuotatoio.

Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti sono applicati a ogni singolo edificio destinato alla degenza dei residenti.

**Gruppo elettrogeno.**

### 2.4.4 REQUISITI DI DOTAZIONE STRUMENTALE

**Carrello di emergenza:** comprensivo di defibrillatore semiautomatico, kit per emergenza (deve essere garantita la presenza di almeno pallone AMBU, cannule di Guedel, tavola per massaggio cardiaco), aspiratore e bombola ossigeno con erogatore. Se la residenza è costituita da più edifici, deve essere garantita la presenza di un

carrello di emergenza per ogni edificio destinato alla degenza dei residenti. In ogni caso deve essere presente almeno un carrello in ogni situazione in cui ostacoli o rallentamenti possono rallentare il pronto intervento.

**Sedia doccia standard:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2, dotata di 4 ruote piroettanti.

**Barella doccia o sedia doccia regolabile:** almeno 1 barella doccia o sedia doccia regolabile verticalmente e orizzontalmente (in entrambi i casi dotate di quattro ruote piroettanti) ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Sedia comoda:**

- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2;
- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Sollevatore:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2.

**Sollevatore elettrico:** almeno 1 ogni 15 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Carrello per la somministrazione della terapia:** almeno 1 ogni 60 posti letto.

**Letti:**

- tutti i posti in nuclei di tipologia N2 devono avere letti con schienale regolabile e spondine di protezione;
- tutti i posti in nuclei di tipologia N3 devono avere letti di altezza immediatamente regolabile con dispositivo elettrico/oleopneumatico, a 3 snodi e 5 posizioni, dotati di spondine di protezione e di quattro ruote piroettanti.

**Materassi:**

- il 10% dei letti in nuclei di tipologia N2 devono essere dotati di materasso antidecubito;
- l'80% dei letti in nuclei di tipologia N3 devono essere dotati di materasso antidecubito.

**Deambulatore:**

- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2;
- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Carrozzina auto spinta:**

- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N2;
- almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Aspiratore mobile:** almeno 1 ogni 15 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Attrezzatura riabilitativa:** deve essere presente un'attrezzatura riabilitativa idonea a garantire l'esercizio fisico e la riabilitazione dei residenti, ossia almeno parallele, scala, specchi, tappeti e lettino di kinesiterapia, cyclette.

**Sistema di sterilizzazione con imbustatrice** o, in alternativa, attrezzatura monouso.

#### **2.4.5 REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE**

##### a) Responsabile di struttura

La residenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve garantire un centro di responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa, tecnica e finanziaria. Per

l'accesso dall'esterno al ruolo di coordinatore è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea di primo livello con esperienza di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sociosanitario;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza di direzione di almeno cinque anni nel settore socioassistenziale o socio-sanitario.

Possono assumere il ruolo di responsabile di struttura gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono le funzioni responsabile di struttura con un'esperienza documentata di almeno otto anni.

b) Responsabile del governo assistenziale

La residenza deve individuare un responsabile del governo assistenziale in possesso di qualifica di infermiere con esperienza almeno triennale, con mansioni direttive o di coordinamento.

c) Personale amministrativo

La residenza deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate purché sia garantita all'interno della residenza medesima un'attività di informazione/segreteria.

d) Personale dedicato alle attività di animazione

La residenza deve garantire la presenza di operatori dedicati alle attività di animazione per almeno 29,4 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 60 posti letto).

e) Personale addetto all'assistenza di base alla persona

La residenza deve garantire la presenza di operatori addetti all'assistenza di base 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in relazione alla tipologia di nucleo, in particolare per:

- nucleo N3: almeno 100 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 2,5 posti letto);
- nucleo N2: almeno 70 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 3,6 posti letto);
- nucleo N1: almeno 21 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 12 posti letto).

Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1, del regolamento eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.

f) Personale infermieristico

La residenza deve garantire la presenza di personale infermieristico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nella misura di:

- nucleo N3: almeno 17 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 infermiere ogni 15 posti letto);
- nucleo N2: almeno 4,2 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 infermiere ogni 60 posti letto);
- nucleo N1: l'assistenza deve essere garantita al bisogno.

Nelle residenze con meno di 120 posti letto collocati in nuclei di tipologia N2 e N3, l'assistenza infermieristica notturna può essere garantita, in base all'organizzazione del lavoro e alla presenza di operatori qualificati (operatore sociosanitario e operatore

sociosanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria) attraverso l'istituto della pronta disponibilità.

g) Personale riabilitativo

La residenza deve garantire la presenza di personale riabilitativo nella misura di:

- nucleo N3: almeno 35 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 fisioterapista ogni 50 posti letto);
- nucleo N2: almeno 35 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 fisioterapista ogni 50 posti letto);
- nucleo N1: l'assistenza deve essere garantita al bisogno.

h) Volontari

L'utilizzo di volontari e obiettori di coscienza deve essere preceduto e accompagnato da attività formative e informative necessarie per un proficuo inserimento nella residenza e nell'ambito delle attività previste nei piani individuali di assistenza.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del regolamento:

- dalla quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire gli standard previsti sono esclusi gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai 3 mesi;
- le ore prestate dal titolare di residenze gestite da soggetti privati possono essere conteggiate entro il limite massimo di 1750 ore annue complessive ai fini della quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire lo standard previsto;
- gli standard di riferimento per il personale di assistenza di base, infermieristica e riabilitativa sono definiti a livello di nucleo. Tuttavia, al fine di assicurare flessibilità e autonomia nell'organizzazione e distribuzione del personale all'interno dei singoli nuclei, è sufficiente che le residenze garantiscano uno standard complessivo di struttura corrispondente alla somma dei singoli standard richiesti per ciascuna tipologia di nucleo.

### 3 REQUISITI DI NUCLEO

Richiamando la definizione di nucleo al comma 2 Art. 10 del DPR 144/2015, che recita: "Per nucleo strutturale s'intende un'area di degenza autonoma dotata di specifiche caratteristiche strutturali e di dotazioni strumentali, **collocata su uno stesso piano** dell'edificio sede dell'attività residenziale", si precisa che nel caso di livelli sfalsati collegati da rampe a norma del DM 236/89, art. 4.1.11, realizzate come da specifiche tecniche di cui all'art. 8.1.11, o da elevatori che garantiscono lo sbarco ai livelli sfalsati, l'area viene considerata complanare ed è quindi possibile realizzare un unico nucleo.

Si precisa inoltre che ai fini del rispetto dei requisiti previsti per le camere da letto si applicano i seguenti criteri:

- le metrature delle camere da letto sono approssimate con arrotondamento matematico;
- qualora il calcolo del 20% dei posti letto in camere con superfici più ampie determini un numero decimale, tale valore è approssimato per difetto;
- qualora il calcolo del 20% delle camere da 1 o 2 posti letto determini un numero decimale, tale valore è approssimato per difetto.

## 3.1 NUCLEO DI TIPOLOGIA 1 (N1)

### 3.1.1 UTENZA

#### a) Destinatari

Il nucleo è destinato a ospitare persone con profilo di bisogno E. Se collocato in una residenza per anziani non autosufficienti, in questa tipologia di nucleo possono permanere persone che al momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno di tipo E e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, presentano un profilo di bisogno di tipo C, previa adozione di specifici programmi di assistenza individualizzati concordati tra l'Ente gestore della residenza e il Distretto sanitario territorialmente competente ed entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, tale valore è approssimato al numero intero successivo.

#### b) Capacità ricettiva

Il nucleo ha una capacità ricettiva massima di 30 posti letto. In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole residenze e alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse deroghe fino a un massimo di 35 posti letto.

### 3.1.2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

#### a) Spazi collettivi di nucleo

**Soggiorno e sala da pranzo:** la sala da pranzo deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità ai residenti. Al di fuori dagli orari dei pasti, il locale può essere utilizzato come luogo per le attività di socializzazione.

Gli spazi destinati al soggiorno possono essere individuati in un'unica stanza oppure distribuiti in più locali per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Devono essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.).

Gli spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo possono occupare un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili.

La superficie complessiva degli spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo deve garantire un rapporto di 2,25 mq per posto letto del nucleo. Per favorire la vita di relazione dei residenti, soggiorno e sala da pranzo possono essere in condivisione tra nuclei, anche di tipologia diversa, purché collocati sullo stesso piano e dimensionati nel rispetto delle metrature stabilite.

Se non sono rispettati i suddetti requisiti minimi, sia perché gli spazi non sono presenti nel nucleo, sia perché sono inferiori a quanto previsto, devono essere garantiti, a livello di struttura, spazi a uso collettivo destinati a soggiorno e sala da pranzo, secondo gli standard previsti per ciascuna tipologia di residenza.

#### b) Spazi individuali

**Camere da letto:** da 1 a 4 posti letto. Tutte le camere devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni e garantire una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 24 mq se per 4 posti letto, di 16,5 mq se per 3 posti letto, di 12 mq se per 2 posti letto e di 7,2 mq se per 1 posto letto. Ogni letto deve essere dotato di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di punto luce e di una presa di corrente. Tutte le camere devono essere dotate di comodini e armadi in numero uguale a quello

dei letti. Gli arredi devono essere organizzati in modo da permettere la mobilità dei residenti.

**Servizi igienici:** in numero di almeno 1 ogni 4 posti letto. Ogni servizio igienico deve essere dotato di lavabo, doccia, wc e dispositivo di chiamata. Nel computo dei servizi igienici degli spazi individuali possono essere conteggiati i servizi igienici collettivi, se collocati all'interno del nucleo. I servizi igienici a uso esclusivo di una o più camere sono conteggiati solo per il numero di posti letto delle camere servite. Nel caso in cui il numero dei posti letto ecceda, anche solo di 1 unità, un multiplo di 4, si approssima per eccesso come indicato nella seguente tabella:

N. posti letto	N. servizi igienici
1-4	1
5-8	2
9-12	3
13-16	4
17-20	5
21-24	6
25-28	7
29-32	8
33-35	9

**Mini alloggi:** possono essere presenti dei mini alloggi da 1 o 2 posti letto; l'unità minima di alloggio deve avere una superficie complessiva (compreso il servizio igienico) non inferiore a 24 mq se destinata ad accogliere una sola persona e non inferiore a 28 mq se destinata ad accogliere due persone. L'unità minima di alloggio deve prevedere una camera da letto o zona letto, uno spazio soggiorno-pranzo, una zona cucinino, un locale servizi igienici. Tutti gli alloggi devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni. L'attrezzatura di cucina deve permettere un uso sicuro e semplice delle apparecchiature e comprendere almeno un lavello a un bacino con scolapiatti, un piano cottura, un piano lavoro e un frigorifero. Il servizio igienico dell'unità di alloggio deve essere dotato di lavabo, wc, doccia e dispositivo di chiamata. La camera da letto o zona letto deve essere dotata di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di punto luce e di presa di corrente, nonché di comodini e armadi in numero uguale a quello dei letti. Gli arredi devono essere organizzati in modo da permettere la mobilità dei residenti.

I posti letto dei mini alloggi non devono essere conteggiati nell'offerta complessiva della residenza ai fini della determinazione delle metrature previste per gli spazi collettivi di struttura e/o di nucleo.

## 3.2 NUCLEO DI TIPOLOGIA 2 (N2)

### 3.2.1 UTENZA

#### a) Destinatari

Il nucleo è destinato a ospitare persone con profili di bisogno C ed E. In questa tipologia di nucleo possono permanere, persone che al momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno di tipo C e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, presentano un profilo di bisogno B o comportamentale, previa

adozione di specifici programmi di assistenza individualizzati concordati tra l'Ente gestore della residenza e il Distretto sanitario territorialmente competente ed entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, tale valore è approssimato al numero intero successivo.

b) Capacità ricettiva

Il nucleo ha una capacità ricettiva massima di 30 posti letto.

In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole residenze e alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse deroghe fino a un massimo di 35 posti letto.

### 3.2.2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

a) Spazi collettivi di nucleo

**Soggiorno e sala da pranzo:** la sala da pranzo deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità anche da parte di persone in sedia a rotelle. Al di fuori dagli orari dei pasti, il locale può essere utilizzato come luogo per le attività di socializzazione.

Gli spazi destinati al soggiorno possono essere individuati in un'unica stanza oppure distribuiti in più locali per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Gli spazi soggiorno devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità anche da parte di persone in sedia a rotelle ed essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.).

Gli spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo possono occupare un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili.

La superficie complessiva degli spazi destinati a sala da pranzo e soggiorno deve garantire un rapporto di 2,25 mq per posto letto del nucleo. Per favorire la vita di relazione dei residenti, soggiorno e sala da pranzo possono essere in condivisione tra nuclei, anche di tipologia diversa, purché collocati sullo stesso piano e dimensionati nel rispetto delle metrature stabilite.

Se non sono rispettati i suddetti requisiti minimi, sia perché gli spazi non sono presenti nel nucleo, sia perché sono inferiori a quanto previsto, devono essere garantiti a livello di struttura spazi a uso collettivo destinati a soggiorno e sala da pranzo, secondo gli standard previsti per ciascuna tipologia di residenza.

**Bagno assistito:** locale igienico, dotato di dispositivo di chiamata e adeguatamente attrezzato con una vasca accessibile dai 3 lati o doccia complanare accessibile dai 2 lati. Il locale deve avere dimensioni tali da permettere al personale di assistere i residenti nelle operazioni di igiene o, in caso di grave dipendenza, di eseguire direttamente tali operazioni in piena sicurezza. Il bagno assistito può essere in condivisione tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché questi siano collocati sullo stesso piano.

b) Spazi individuali

**Camere da letto:** da 1 a 4 posti letto. Tutte le camere devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni. Almeno il 20% dei posti letto di nucleo devono essere collocati in camere con una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 30 mq se per 4 posti letto, di 23 mq se per 3 posti letto, di 16 mq se per 2 posti letto, di 9 mq se per 1 posto letto. Il restante 80% dei posti letto deve comunque essere collocato in

camere con una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 26 mq se per 4 posti letto, di 20 mq se per 3 posti letto, di 14 mq se per 2 posti letto e di 8 mq se per 1 posto letto. Le camere devono essere organizzate in modo da permettere la mobilità, la rotazione e l'accostamento al letto di sedie a rotelle e altri ausili per la deambulazione, nonché garantire agli operatori l'accessibilità a 2 lati del letto. Gli arredi, la cui dotazione minima deve essere di un comodino e un armadio per posto letto, devono essere fruibili da persone disabili in sedia a rotelle. Ogni letto deve essere dotato di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di punto luce e di una presa di corrente, nonché raggiungibile da barella.

**Servizi igienici:** in numero di almeno 1 ogni 6 posti letto. Almeno il 50% dei servizi igienici deve essere attrezzato per la non autosufficienza, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la manovra delle sedie a rotelle, dotati di lavabo sospeso, wc, doccia complanare, maniglioni orizzontali e/o verticali e dispositivo di chiamata, nonché di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96. Il restante 50% dei servizi igienici deve avere almeno lavabo, doccia, wc e dispositivo di chiamata. Nel computo dei servizi igienici degli spazi individuali possono essere conteggiati i servizi igienici collettivi, se collocati all'interno del nucleo. Possono rientrare nel conteggio anche i bagni assistiti del nucleo purché provvisti di wc e lavabo, rispondenti alle caratteristiche specificate per i sanitari dei servizi igienici. I servizi igienici a uso esclusivo di una o più camere sono conteggiati solo per il numero di posti letto delle camere servite. Nel caso in cui il numero dei posti letto ecceda, anche solo di 1 unità, un multiplo di 6, si approssima per eccesso come indicato nella seguente tabella:

N. posti letto	N. servizi igienici totali	N. servizi igienici attrezzati per non autosufficienza
1-6	1	1
7-12	2	1
13-18	3	2
19-24	4	2
25-30	5	3
31-35	6	3

**Mini alloggi:** possono essere presenti dei mini alloggi da 1 o 2 posti letto; l'unità minima di alloggio deve avere una superficie complessiva non inferiore a 27 mq se destinata ad accogliere una sola persona e non inferiore a 31 mq se destinata ad accogliere due persone. L'unità minima di alloggio deve prevedere una camera da letto o zona letto, uno spazio soggiorno-pranzo, una zona cucinino e un locale servizi igienici. Tutti gli alloggi devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni. Devono essere organizzati in modo da permettere la mobilità e la fruibilità a utenti disabili. L'attrezzatura di cucina deve permettere un uso sicuro e semplice delle apparecchiature e comprendere almeno un lavello a un bacino con scolapiatti, un piano cottura, un piano lavoro e un frigorifero. Il 50% dei minialloggi deve avere un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la manovra delle sedie a rotelle, dotato di lavabo sospeso, wc, doccia complanare, maniglioni orizzontali e/o verticali, dispositivo di chiamata e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96. Il restante 50% dei mini alloggi deve avere un servizio igienico dotato almeno lavabo, doccia, wc e dispositivo di chiamata. La camera da letto o zona letto deve essere dotata di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di punto luce e di presa di corrente, nonché di

comodini e armadi in numero uguale a quello dei letti. Gli arredi devono essere fruibili da utenti disabili in sedia a rotelle.

I posti letto dei mini alloggi non devono essere conteggiati nell'offerta complessiva della residenza ai fini della determinazione delle metrature previste per gli spazi collettivi di struttura e/o di nucleo.

### **3.2.3 REQUISITI TECNOLOGICI**

**Pannello luminoso di segnalazione e quadro di controllo:** da collocarsi preferibilmente presso il presidio per il personale di nucleo o comunque in zona centrale e strategica ai fini di un tempestivo allarme. Se collocato in posizione centrale, può essere in condivisione tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano. Il pannello luminoso di segnalazione e il quadro di controllo possono essere sostituiti da altro sistema tecnologico più avanzato che permetta la segnalazione tempestiva al personale di una richiesta urgente da parte delle persone accolte.

## **3.3 NUCLEO DI TIPOLOGIA 3 (N3)**

### **3.3.1 UTENZA**

#### a) Destinatari

Il nucleo è destinato a ospitare persone con compromissione elevata della funzionalità. In particolare:

- i nuclei N3 collocati in residenze per anziani non autosufficienti di terzo livello possono accogliere persone anziane con profili di bisogno A complesso, A, B e comportamentale;
- i nuclei N3 collocati in residenze per anziani non autosufficienti di secondo livello possono accogliere persone anziane con profili di bisogno A, B e comportamentale. In questi nuclei è consentita la permanenza, entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati, di persone anziane che al momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno di tipo A, B o comportamentale e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, risultano avere bisogni corrispondenti al profilo di bisogno A complesso, previa adozione di specifici programmi di assistenza individualizzati concordati tra l'Ente gestore della residenza e il Distretto sanitario territorialmente competente. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, tale valore è approssimato al numero intero successivo;
- i nuclei N3 collocati in residenze per anziani non autosufficienti di primo livello possono accogliere persone anziane con profili di bisogno B e comportamentale. In questi nuclei è consentita la permanenza, entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati, di persone anziane che al momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno di tipo B o comportamentale e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, risultano avere bisogni corrispondenti al profilo di bisogno A, previa adozione di specifici programmi di assistenza individualizzati concordati tra l'Ente gestore della residenza e il Distretto sanitario territorialmente competente. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, tale valore è approssimato al numero intero successivo.

I nuclei N3 possono accogliere anche persone con profilo C ed E.

#### b) Capacità ricettiva

Il nucleo ha una capacità ricettiva compresa tra 10 e 30 posti letto.

In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole residenze e alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse deroghe da un minimo di 5 posti letto fino a un massimo di 35 posti letto.

### 3.3.2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

#### a) Servizi generali

**Locale per il deposito materiale sporco:** locale adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato (attraverso ventilazione naturale o forzata) e non riscaldato. All'interno possono essere collocati vuotatoio e lavapadelle termochimico. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, conservati in arredo chiuso. Può essere condiviso tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano. In presenza di scivoli dedicati, che raggiungono direttamente un locale apposito per la raccolta del materiale sporco, non è richiesta la presenza del deposito materiale sporco di nucleo.

In relazione alle particolari caratteristiche edilizie e organizzative della residenza possono essere concesse eventuali deroghe sulla presenza al piano del suddetto locale, fermo restando l'adozione di procedure per la gestione dei percorsi pulito-sporco concordati con l'Azienda sanitaria competente.

#### b) Servizi collettivi di nucleo

**Soggiorno e sala da pranzo:** la sala da pranzo deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte di persone in sedia a rotelle. Al di fuori dagli orari dei pasti, il locale può essere utilizzato come luogo per le attività di socializzazione.

Gli spazi destinati al soggiorno possono essere individuati in un'unica stanza oppure distribuiti in più locali per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità anche da parte di persone in sedia a rotelle ed essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.).

Gli spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo possono occupare un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili.

La superficie complessiva degli spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo deve garantire un rapporto di 2,25 mq per posto letto del nucleo. Per favorire la vita di relazione dei residenti, soggiorno e sala da pranzo possono essere in condivisione tra nuclei, anche di tipologia diversa, purché collocati sullo stesso piano e dimensionati nel rispetto delle metrature stabilite.

Se non sono rispettati i suddetti requisiti minimi, sia perché gli spazi non sono presenti nel nucleo, sia perché sono inferiori a quanto previsto, devono essere comunque garantiti a livello di struttura spazi a uso collettivo destinati a soggiorno e sala da pranzo, secondo gli standard previsti per ciascuna tipologia di residenza.

**Bagno assistito:** locale igienico, dotato di dispositivo di chiamata e adeguatamente attrezzato con una vasca accessibile dai 3 lati o doccia complanare accessibile dai 2 lati. Il locale deve avere dimensioni tali da permettere al personale di assistere i residenti nelle operazioni di igiene o, in caso di grave dipendenza, di eseguire direttamente tali operazioni in piena sicurezza. Il bagno assistito può essere in condivisione tra nuclei, anche di diversa tipologia, per un totale di posti letto non superiore a 60, purché i nuclei siano collocati sullo stesso piano.

c) Spazi individuali

**Camere da letto:** da 1 a 4 posti letto. Almeno il 20% delle camere deve essere composto da 1 o 2 posti letto. Tutte le camere devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni. Il 20% dei posti letto di nucleo deve essere collocato in camere con una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 36 mq se per 4 posti letto, 28 mq se per 3 posti letto, 20 mq se per 2 posti letto e 12 mq se per 1 posto letto. Il restante 80% dei posti letto deve comunque essere collocato in camere con una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 27 mq se per 4 posti letto, di 21 mq se per 3 posti letto, di 15 mq se per 2 posti letto e di 9 mq se per 1 posto letto. Le camere devono essere organizzate in modo da permettere la mobilità, la rotazione e l'accostamento al letto di sedie a rotelle e altri ausili per la deambulazione. Devono garantire agli operatori l'accessibilità ai 2 lati lunghi del letto per almeno l'80% dei posti letto del nucleo e in ogni caso almeno a 2 lati del letto. Gli arredi, la cui dotazione minima deve essere di un comodino e un armadio per posto letto, devono essere fruibili da persone disabili in sedia a rotelle. Ogni letto deve essere dotato di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di punto luce e di una presa di corrente, nonché raggiungibile da barella.

**Servizi igienici:** in numero di almeno 1 ogni 6 posti letto, tutti attrezzati per la non autosufficienza, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la manovra delle sedie a rotelle, dotati di lavabo sospeso, wc, doccia complanare, maniglioni orizzontali e/o verticali e dispositivo di chiamata, nonché di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96. Nel computo dei servizi igienici degli spazi individuali possono essere conteggiati i servizi igienici collettivi, se collocati all'interno del nucleo. Possono rientrare nel conteggio i bagni assistiti del nucleo purché provvisti di wc e lavabo, rispondenti alle caratteristiche specificate per i sanitari dei servizi igienici. I servizi igienici a uso esclusivo di una o più camere sono conteggiati solo per il numero di posti letto delle camere servite. Nel caso in cui il numero dei posti letto ecceda, anche solo di 1 unità, un multiplo di 6, si approssima per eccesso come indicato nella seguente tabella:

<b>N. posti letto</b>	<b>N. servizi igienici totali</b>
1-6	1
7-12	2
13-18	3
19-24	4
25-30	5
31-35	6

Nei nuclei di tipologia N3, collocati in Residenze per anziani di terzo livello con almeno 150 posti letto di tipologia N3, deve essere garantita la presenza di almeno 1 servizio igienico ogni 6 posti letto, attrezzato per la non autosufficienza, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la manovra delle sedie a rotelle, dotato di lavabo sospeso, wc, maniglioni orizzontali e/o verticali e dispositivo di chiamata, nonché di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96. Inoltre, deve essere garantita la presenza di almeno 1 doccia complanare ogni 12 posti letto del nucleo. Possono rientrare nel conteggio i servizi igienici collettivi e i bagni assistiti se collocati all'interno del nucleo. Se ad uso esclusivo di una o più camere, i servizi igienici e le docce complanari sono conteggiati solo per il numero di posti letto delle camere servite.

**Mini alloggi:** possono essere presenti dei mini alloggi da 1 o 2 posti letto; l'unità minima di alloggio deve avere una superficie complessiva non inferiore a 30 mq se destinata ad accogliere una sola persona e non inferiore a 34 mq se destinata ad accogliere due persone. L'unità minima di alloggio deve prevedere una camera da letto o zona letto, uno spazio soggiorno-pranzo, una zona cucinino e un locale servizi igienici. Tutti gli alloggi devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni. Devono essere organizzati in modo da permettere la mobilità e la fruibilità a utenti disabili. L'attrezzatura di cucina deve permettere un uso sicuro e semplice delle apparecchiature e comprendere almeno un lavello a un bacino con scolapiatti, un piano cottura, un piano lavoro e un frigorifero. Il servizio igienico dell'unità di alloggio deve essere attrezzato per la non autosufficienza di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la manovra delle sedie a rotelle e dotato di lavabo sospeso, wc, doccia complanare, maniglioni orizzontali e/o verticali e dispositivo di chiamata, nonché di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96. La camera da letto o zona letto deve essere dotata di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di punto luce e di presa di corrente, nonché di comodini e armadi in numero uguale a quello dei letti. Gli arredi devono essere fruibili da persone disabili in carrozzina o allettate.

I posti letto dei mini alloggi non devono essere conteggiati nell'offerta complessiva della residenza ai fini della determinazione delle metrature previste per gli spazi collettivi di struttura e/o di nucleo.

### **3.3.3 REQUISITI TECNOLOGICI**

**Pannello luminoso di segnalazione e quadro di controllo:** da collocarsi preferibilmente presso il presidio per il personale di nucleo o comunque in zona centrale e strategica ai fini di un tempestivo allarme. Se collocato in posizione centrale, può essere in condivisione tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano. Il pannello luminoso di segnalazione e il quadro di controllo possono essere sostituiti da altro sistema tecnologico più avanzato che permetta la segnalazione tempestiva al personale di una richiesta urgente da parte delle persone accolte.

### III. **RESIDENZE DESTINATE ALL'ACCOGLIMENTO DI PERSONALE RELIGIOSO ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE**

Residenze gestite da enti religiosi e destinate esclusivamente all'accoglimento di personale religioso.

#### **1 UTENZA E CARATTERISTICHE**

a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere esclusivamente personale religioso con profili di bisogno A, B, comportamentale e C.

b) Modularità

Non è obbligatoria la strutturazione in nuclei.

c) Accessi

Devono essere allo stesso livello dei passaggi pedonali o raccordati mediante rampe realizzate secondo la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

#### **2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI**

a) Servizi generali

**Servizi di cucina e annessi:**

- nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere dimensionata in relazione al numero di pasti da confezionare e suddivisa in aree di lavoro secondo la normativa vigente. La cucina e i locali annessi devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Allegato II del Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve essere presente un locale dedicato alla loro ricezione, alla conservazione e lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la conservazione al caldo e/o al freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Allegato II del Reg. CE 852/04 e s.m.i.).

**Servizi di lavanderia e guardaroba:**

- lavanderia: il servizio, interno o esterno, deve garantire la sanificazione e la disinfezione della biancheria con idonei protocolli, prodotti e attrezzature.

Se il servizio è interno, i locali lavanderia devono essere dimensionati e attrezzati in relazione alla tipologia e alla quantità di biancheria giornaliera.

Se il servizio è esterno, la ditta alla quale è stato affidato il servizio deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000. In questo caso, la residenza deve garantire un locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, conservati in arredo chiuso.

Se il servizio è in parte interno e in parte esterno, il locale lavanderia può fungere anche da locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi.

- guardaroba: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria di scorta. Può far parte del locale lavanderia, ma deve essere nettamente diviso e preservato dal contatto con la biancheria sporca. Ulteriori spazi di raccolta e distribuzione devono essere previsti ai vari piani di degenza della residenza.

#### b) Spazi collettivi

**Soggiorno e sala da pranzo:** la sala da pranzo deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle. Il locale sala da pranzo fuori dagli orari dei pasti può essere utilizzato come luogo per le attività di socializzazione.

Gli spazi destinati a soggiorno possono occupare un'unica stanza oppure essere distribuiti in più locali per offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle.

Il soggiorno può essere in condivisione con la sala da pranzo. In ogni caso la superficie complessiva non deve essere inferiore a 3 mq per posto letto.

**Servizi igienici collettivi:** servizi igienici collettivi a disposizione dei visitatori accessibili a persone con disabilità (ai sensi del DM 236/89 e DPR 503/96), dotati di wc, lavabo e dispositivo di chiamata.

Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti sono applicati a ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.

**Bagno assistito:** locale igienico, dotato di dispositivo di chiamata e adeguatamente attrezzato con una vasca accessibile dai 3 lati o doccia complanare accessibile dai 2 lati. Il locale deve avere dimensioni tali da permettere al personale di assistere i residenti nelle operazioni di igiene o, in caso di grave dipendenza, di eseguire direttamente tali operazioni in piena sicurezza. Deve essere garantita la presenza di almeno 1 bagno assistito ogni 40 posti letto. È sufficiente la presenza di un unico bagno assistito per tutta la residenza purché il 50% dei servizi igienici degli spazi individuali abbia dimensioni tali da essere utilizzato dal personale per le operazioni di igiene della persona, e consentire l'uso di una sedia doccia regolabile verticalmente e orizzontalmente.

#### c) Spazi individuali

**Camere da letto:** da 1 a 4 posti letto. Le camere devono essere organizzate in modo da permettere la mobilità, la rotazione e l'accostamento al letto di sedie a rotelle e altri ausili per la deambulazione, nonché garantire agli operatori l'accessibilità a due lati del letto. Gli arredi, la cui dotazione minima deve essere di un comodino e un armadio per posto letto, devono essere fruibili da persone disabili in sedia a rotelle. Ogni letto deve essere dotato di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di punto luce e di presa di corrente.

**Servizi igienici:** in numero di almeno 1 ogni 6 posti letto, di cui almeno il 50% attrezzati per la non autosufficienza e di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la manovra delle sedie a rotelle. Ai fini del rispetto di tale requisito possono essere conteggiati i servizi igienici collettivi di struttura nonché i bagni assistiti purché provvisti di wc e lavabo rispondenti alle caratteristiche specificate per i sanitari dei servizi igienici. I servizi igienici a uso esclusivo di una o più camere sono conteggiati solo per il numero di posti letto delle camere servite. Nel caso in cui il numero dei posti

letto ecceda, anche solo di 1 unità, un multiplo di 6, si approssima per eccesso come indicato nella seguente tabella:

<b>N. posti letto</b>	<b>N. servizi igienici totali</b>
1-6	1
7-12	2
13-18	3
19-24	4
25-30	5
31-36	6

d) Servizi sanitari

**Ambulatorio medico infermieristico:** locale adeguatamente attrezzato per le visite mediche o specialistiche, il deposito dei medicinali e delle cartelle personali. Può essere utilizzato anche come presidio per il personale e spazio per le attività riabilitative fisioterapiche individuali.

e) Spazi di collegamento e distributivi

**Ascensore:** le residenze ripartite su più piani o collocate a un piano diverso dal piano terra devono essere dotate di un impianto ascensore che colleghi tutti i piani fruiti dai residenti e che sia idoneo al trasporto di persone in sedia a rotelle con almeno un accompagnatore.

Se la residenza è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra loro, tali requisiti devono essere applicati a tutti gli edifici, ove sono presenti locali fruiti dai residenti.

### 3 REQUISITI TECNOLOGICI

a) Impianto di riscaldamento e di climatizzazione

All'interno della residenza devono essere garantite adeguate condizioni microclimatiche per gli ospiti e i lavoratori, secondo quanto previsto dalle norme e dalle linee guida in materia. L'impianto di climatizzazione, in ogni caso, deve essere presente almeno negli spazi dedicati a sala da pranzo e soggiorno.

b) Impianti per le telecomunicazioni

La residenza deve essere dotata di telefono utilizzabile dai residenti almeno per il ricevimento delle chiamate. Inoltre, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo minimo di cui all'articolo 24, l'ente gestore della residenza deve essere dotato di PC con accesso alla rete Internet e di casella di posta elettronica certificata.

### 4 REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE

a) Personale addetto all'assistenza di base alla persona

La residenza deve garantire almeno 85 minuti al giorno di assistenza di base per posto letto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1 del regolamento, eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.

b) Personale infermieristico

La residenza deve garantire la presenza di personale infermieristico nella misura di almeno 17 minuti al giorno di assistenza per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 infermiere ogni 15 posti letto). Le prestazioni infermieristiche possono essere erogate da personale religioso, qualora in possesso dei titoli previsti.

c) Personale riabilitativo:

La residenza deve garantire la presenza di personale riabilitativo nella misura di almeno 35 minuti alla settimana di assistenza per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 fisioterapista ogni 50 posti letto). Le prestazioni fisioterapiche possono essere erogate da personale religioso, qualora in possesso dei titoli previsti.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 3 e 5 dell'articolo 25 del regolamento:

- dalla quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire gli standard previsti sono esclusi gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai 3 mesi;
- gli standard di riferimento per il personale di assistenza di base, infermieristica e riabilitativa sono definiti a livello di nucleo. Tuttavia, al fine di assicurare flessibilità e autonomia nell'organizzazione e distribuzione del personale all'interno dei singoli nuclei, è sufficiente che le residenze garantiscano uno standard complessivo di struttura corrispondente alla somma dei singoli standard richiesti per ciascuna tipologia di nucleo.

## **ALLEGATO C**

(riferito all'articolo 24, comma 1, lett. a)

**Sostituzione dell'Allegato C al decreto del Presidente della Regione 144/2015**

## **ALLEGATO C**

(riferito all'articolo 9)

**“REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI DI NUOVA REALIZZAZIONE”**

## **Sommario**

<b>I.</b>	<b>REQUISITI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI .....</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>REQUISITI COMUNI DI STRUTTURA.....</b>	<b>4</b>
1.1	UTENZA E CARATTERISTICHE.....	4
1.2	REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI .....	4
1.3	REQUISITI TECNOLOGICI .....	5
1.4	REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI .....	5
<b>2</b>	<b>REQUISITI SPECIFICI DI STRUTTURA .....</b>	<b>6</b>
2.1	COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI .....	6
2.1.1	<i>Definizione.....</i>	6
2.1.2	<i>Utenza e caratteristiche .....</i>	7
2.1.3	<i>Requisiti strutturali ed edilizi.....</i>	7
2.1.4	<i>Requisiti di dotazione di personale.....</i>	8
2.2	RESIDENZA ASSISTENZIALE ALBERGHIERA .....	8
2.2.1	<i>Definizione.....</i>	8
2.2.2	<i>Utenza e caratteristiche .....</i>	9
2.2.3	<i>Requisiti strutturali ed edilizi.....</i>	9
2.2.4	<i>Requisiti di dotazione strumentale.....</i>	10
2.2.5	<i>Requisiti di dotazione di personale.....</i>	10
<b>II.</b>	<b>REQUISITI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.....</b>	<b>12</b>
<b>1</b>	<b>REQUISITI COMUNI DI STRUTTURA.....</b>	<b>12</b>
1.1	REQUISITI GENERALI.....	12
1.2	UTENZA E CARATTERISTICHE.....	12
1.3	REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI .....	13
1.4	REQUISITI TECNOLOGICI .....	16
1.5	REQUISITI DI DOTAZIONE STRUMENTALE .....	16
1.6	REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI .....	18
<b>2</b>	<b>REQUISITI SPECIFICI DI STRUTTURA .....</b>	<b>19</b>
2.1	RESIDENZE PER ANZIANI DI SECONDO LIVELLO .....	19
2.1.1	<i>Utenza e caratteristiche .....</i>	19
2.1.2	<i>Requisiti di dotazione di personale.....</i>	19
2.2	RESIDENZE PER ANZIANI DI TERZO LIVELLO .....	21
2.2.1	<i>Utenza e caratteristiche .....</i>	21
2.2.2	<i>Requisiti di dotazione di personale.....</i>	21
<b>3</b>	<b>REQUISITI DI NUCLEO .....</b>	<b>24</b>
3.1	NUCLEO DI TIPOLOGIA 1 DI NUOVA REALIZZAZIONE (N1NR) .....	24
3.1.1	<i>Utenza.....</i>	24
3.1.2	<i>Requisiti strutturali ed edilizi.....</i>	24
3.1.3	<i>Requisiti tecnologici.....</i>	25
3.2	NUCLEO DI TIPOLOGIA 3 DI NUOVA REALIZZAZIONE (N3NR) .....	25
3.2.1	<i>Utenza.....</i>	25
3.2.2	<i>Requisiti strutturali ed edilizi.....</i>	26
3.2.3	<i>Requisiti tecnologici .....</i>	28

<b>III. RESIDENZE DESTINATE ALL'ACCOGLIMENTO DI PERSONALE RELIGIOSO ANZIANO DIPENDENTE.....</b>	<b>29</b>
<b>1 Utenza e caratteristiche .....</b>	<b>29</b>
<b>2 Requisiti strutturali ed edilizi.....</b>	<b>29</b>
<b>3 Requisiti tecnologici .....</b>	<b>31</b>
<b>4 Requisiti di dotazione di personale .....</b>	<b>31</b>

## I. REQUISITI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

### 1 REQUISITI COMUNI DI STRUTTURA

In questa sezione sono indicati i requisiti che tutte le tipologie di residenze per anziani autosufficienti devono rispettare ai fini autorizzativi.

#### 1.1 UTENZA E CARATTERISTICHE

a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere esclusivamente persone con profilo di bisogno E.

b) Modularità

Non è obbligatoria la strutturazione in nuclei.

c) Localizzazione struttura

Deve essere preferibilmente localizzata in aree attigue alle aree residenziali, all'interno della rete dei trasporti pubblici e lontano da fonti dirette di rumore e inquinamento.

d) Accessi

Devono essere allo stesso livello dei passaggi pedonali o raccordati mediante rampe realizzate secondo la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

e) Spazi verdi

La residenza, ove possibile, è dotata di uno spazio esterno destinato a giardino adeguatamente attrezzato e privo di barriere.

#### 1.2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

a) Servizi generali

**Servizi di cucina e annessi:**

- nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere dimensionata in relazione al numero di pasti da confezionare e suddivisa in aree di lavoro secondo la normativa vigente. La cucina e i locali annessi devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Allegato II del Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve essere presente un locale dedicato alla loro ricezione, alla conservazione e lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la conservazione al caldo e/o al freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Allegato II del Reg. CE 852/04 e s.m.i.).

b) Servizi collettivi

**Sala da pranzo e soggiorno:** la sala da pranzo deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità ai residenti. Al di fuori dagli orari dei pasti, il locale può essere utilizzato come luogo per le attività di socializzazione.

Gli spazi destinati al soggiorno possono trovarsi in un'unica stanza oppure essere distribuiti in più locali, per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Il soggiorno deve essere arredato in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.).

Il soggiorno e la sala da pranzo possono occupare un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili.

La superficie complessiva degli spazi destinati a sala da pranzo e soggiorno deve garantire almeno un rapporto di 3 mq per posto letto. Nel conteggio delle metrature non sono computate le superfici relative agli spazi di collegamento e distributivi (corridoi).

Se la residenza è costituita da più edifici, i requisiti sono applicati a ogni singolo edificio fruito dai residenti che non sia direttamente collegato con l'edificio principale.

**Servizi igienici collettivi:** servizi igienici collettivi a disposizione dei visitatori accessibili a persone con disabilità (ai sensi del DM 236/89 e DPR 503/96), dotati di wc, lavabo e dispositivo di chiamata. Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti devono essere applicati a ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.

### 1.3 REQUISITI TECNOLOGICI

**Impianto di segnalazione:** ogni posto letto e tutti i servizi igienici utilizzati dai residenti devono essere dotati di particolari attrezzature idonee a segnalare, agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti, richieste di aiuto e di assistenza.

**Impianto di riscaldamento e di climatizzazione:** all'interno della residenza devono essere garantite adeguate condizioni microclimatiche per gli ospiti e i lavoratori, secondo quanto previsto dalle norme e dalle linee guida in materia. In particolare gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione devono essere realizzati con caratteristiche tali da consentire la regolazione della temperatura nei diversi ambienti.

**Impianti per le telecomunicazioni:** la residenza deve essere dotata di telefono utilizzabile dai residenti almeno per il ricevimento delle chiamate. Inoltre, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo minimo di cui all'articolo 24, l'ente gestore della residenza deve essere dotato di PC con accesso alla rete Internet e di casella di posta elettronica certificata.

### 1.4 REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

#### a) Carta dei diritti e dei servizi

La direzione della residenza predispone una Carta dei diritti e dei servizi, in cui sono descritti:

- finalità e principi fondamentali dell'erogazione dei servizi;
- modello organizzativo e sistema delle responsabilità;
- servizi offerti e relativi standard di qualità;
- modalità di tutela e partecipazione dei residenti e dei loro familiari.

#### b) Documentazione

È inoltre obbligatoria la tenuta, in forma cartacea e/o informatizzata, della seguente documentazione:

**Registro dei residenti:** contenente l'elenco costantemente aggiornato dei residenti, suddiviso per nucleo, ove la residenza sia organizzata in nuclei.

**Registro del personale addetto:** contenente l'elenco, costantemente aggiornato, del personale, con l'indicazione dei titoli e delle mansioni. Nel caso in cui il personale svolga, oltre alle funzioni previste all'articolo 22, comma 2 del regolamento, anche funzioni o attività diverse, nel registro è indicata la percentuale di tempo impiegata per lo svolgimento di ciascuna delle diverse funzioni/attività. L'indicazione della percentuale di tempo deve essere prevista, altresì, nel caso in cui il personale addetto all'assistenza di base svolga anche una o più delle attività previste all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1.

**Piano dei turni del personale.**

**Registro delle presenze del personale:** contenente gli orari e i turni di presenza effettiva degli operatori, ivi compresi i volontari eventualmente presenti, nell'arco delle 24 ore.

**Regolamento interno della residenza:** predisposto dal competente organo decisionale dell'Ente gestore, con la collaborazione della direzione della residenza, sotto forma di articolato con l'indicazione dei diritti e doveri dei residenti e della residenza. Deve essere affisso in copia, in modo ben visibile, all'ingresso della residenza medesima e contenere almeno le seguenti sezioni:

- organigramma del personale con indicazione dei livelli di responsabilità;
- prestazioni erogate;
- organizzazione della vita comunitaria;
- norme generali di comportamento dei residenti;
- procedure di ammissioni e dimissioni;
- norme relative al pagamento della retta e sua composizione;
- documentazione gestita dalla residenza;
- tabella dietetica validata dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente;
- ulteriori disposizioni.

**Contratti di appalto:** qualora la residenza ricorra a esternalizzazione di servizi, la documentazione inerente i relativi contratti deve essere conservata e resa disponibile ai fini di eventuali verifiche.

## 2 REQUISITI SPECIFICI DI STRUTTURA

In questa sezione sono indicati i requisiti specifici previsti per le diverse tipologie di residenze per anziani autosufficienti.

### 2.1 COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

#### 2.1.1 DEFINIZIONE

Residenza organizzata funzionalmente come comunità a carattere familiare, destinata alla convivenza di un numero limitato di persone che non possono o non intendono vivere autonomamente o presso i loro familiari. Tale servizio persegue l'obiettivo di promuovere una vita comunitaria parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di aiuto, con l'appoggio dei servizi territoriali, per il mantenimento dei livelli di autodeterminazione e di autonomia e per il reinserimento sociale.

## 2.1.2 UTENZA E CARATTERISTICHE

### a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere esclusivamente persone con profilo di bisogno E.

### b) Capacità ricettiva

Da un minimo di 5 a un massimo di 14 posti letto.

In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole residenze e alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse deroghe, fino a un massimo di 20 posti letto.

### c) Modularità

Non è obbligatoria la strutturazione in nuclei.

## 2.1.3 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

### a) Servizi generali

#### **Servizi di lavanderia e guardaroba:**

- lavanderia: spazio o locale dedicato al lavaggio e alla conservazione della biancheria piana e personale dei residenti. Lo stesso spazio/locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, conservati in arredo chiuso;
- guardaroba: spazio o locale dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria di scorta. Può fare parte dello spazio/locale lavanderia, ma deve essere nettamente diviso e preservato dal contatto con la biancheria sporca.

### b) Spazi individuali

**Camere da letto:** da 1 a 2 posti letto. Tutte le camere devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni, essere dotate di illuminazione notturna e garantire una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 16 mq per 2 posti letto e di 10 mq per 1 posto letto. Ogni letto deve essere dotato di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di un punto luce e di una presa di corrente. Tutte le camere devono essere dotate di comodini, sedie a braccioli o poltroncine e armadi in numero uguale a quello dei letti. Gli arredi devono essere lavabili e conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi e organizzati in modo da permettere la mobilità dei residenti.

**Servizi igienici:** in numero di almeno 1 ogni 4 posti letto. Ogni servizio igienico deve essere attrezzato per la non autosufficienza, dotato di lavabo sospeso, wc, doccia per wc, doccia complanare, maniglioni orizzontali e/o verticali, illuminazione notturna e dispositivo di chiamata, nonché di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96. Ai fini del rispetto di tale requisito, non sono conteggiati i servizi igienici collettivi di struttura. I servizi a uso esclusivo di una o più camere sono conteggiati solo per il numero di posti letto delle camere servite. Nel caso in cui il numero dei posti letto ecceda, anche solo di 1 unità, un multiplo di 4, si approssima per eccesso come indicato nella seguente tabella:

N. posti letto	N. servizi igienici
1-4	1
5-8	2
9-12	3
13-16	4
17-20	5

### c) Servizi ausiliari (accessori)

**Deposito materiali vari:** deve essere previsto almeno uno spazio o un locale, da destinare al deposito di materiali vari (attrezzature, materiale di consumo, ecc.).

d) Spazi di collegamento e distributivi

**Sistemi per il superamento dei dislivelli verticali:** la residenza deve garantire il superamento degli eventuali dislivelli verticali attraverso rampa inclinata, servo scala, piattaforma elevatrice o ascensore.

#### **2.1.4 REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE**

a) Responsabile di struttura

La residenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve garantire un centro di responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa, tecnica e finanziaria. Per l'accesso dall'esterno al ruolo di responsabile di struttura è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza almeno triennale nel coordinamento organizzativo e gestionale di servizi e strutture socioassistenziali e socio-sanitarie.

Tale funzione può essere garantita anche con incarichi a tempo parziale o in convenzione con altri enti.

Possono assumere il ruolo di responsabile di struttura gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono le funzioni di coordinatore responsabile di struttura con un'esperienza documentata di almeno due anni.

b) Personale addetto all'assistenza di base alla persona

Nella residenza non è prevista la presenza stabile di figure professionali addette all'assistenza di base alla persona. Il servizio garantisce in ogni caso la presenza programmata di operatori addetti all'assistenza di base in relazione ai bisogni dei residenti.

c) Personale infermieristico

L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'erogazione dei programmi di assistenza infermieristica in relazione ai bisogni dei residenti, con le medesime modalità con le quali provvede a garantire l'assistenza domiciliare.

d) Personale riabilitativo

L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'erogazione dei programmi di assistenza riabilitativa in relazione ai bisogni dei residenti, con le medesime modalità dell'assistenza domiciliare.

e) Volontari

L'utilizzo di volontari e obiettori di coscienza deve essere preceduto e accompagnato da attività formative e informative necessarie per un proficuo inserimento nella residenza e nell'ambito delle attività previste nei piani individuali di assistenza.

## **2.2 RESIDENZA ASSISTENZIALE ALBERGHIERA**

### **2.2.1 DEFINIZIONE**

Residenza destinata alla convivenza di un numero anche ampio di persone che non possono o non intendono vivere autonomamente o presso i loro familiari. Tale servizio è finalizzato al mantenimento dei livelli di autodeterminazione e di autonomia

e a favorire il reinserimento sociale fornendo prestazioni di tipo alberghiero e assistenziale, di animazione anche con l'appoggio dei servizi territoriali.

### 2.2.2 UTENZA E CARATTERISTICHE

#### a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere esclusivamente persone con profilo di bisogno E.

#### b) Capacità ricettiva

Fino a un massimo di 60 posti letto.

### 2.2.3 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

#### a) Servizi generali

**Ingresso:** organizzato e dimensionato in modo da costituire, con l'eventuale portineria, il punto centrale di riferimento e di informazione per i residenti e per gli eventuali visitatori.

**Uffici amministrativi:** se presenti, gli uffici per la direzione e l'amministrazione devono essere accessibili e ubicati preferibilmente al piano terra.

**Spogliatoio per il personale:** locale destinato a spogliatoio, conforme alla normativa vigente in tema di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro (punto 1.12 dell'allegato IV del D.lgs. 81/08 e DGR 2117/2013).

**Servizi igienici per il personale:** a uso esclusivo degli operatori, conformi alla normativa vigente in tema di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro (punto 1.13 dell'allegato IV del D.lgs. 81/08 e DGR 2117/2013). Se la residenza è costituita da più edifici, tale requisito deve essere applicato a ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.

#### **Servizi di lavanderia e guardaroba:**

- lavanderia: il servizio, interno o esterno, deve garantire la sanificazione con idonei protocolli, prodotti e attrezzature.

Se il servizio è interno, i locali lavanderia devono essere dimensionati e attrezzati in relazione alla tipologia e alla quantità di biancheria giornaliera.

Se il servizio è esterno, la ditta alla quale è stato affidato il servizio deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000. In questo caso, la residenza deve garantire un locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, conservati in arredo chiuso.

Se il servizio è in parte interno e in parte esterno, il locale lavanderia può fungere anche da locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi.

- guardaroba: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria di scorta. Può fare parte del locale lavanderia, ma deve essere nettamente diviso e preservato dal contatto con la biancheria sporca. Ulteriori spazi di raccolta e distribuzione devono essere previsti ai vari piani di degenza della residenza.

#### b) Spazi individuali

**Mini alloggi:** da 1 o 2 posti letto; l'unità minima di alloggio deve avere una superficie complessiva (compreso il servizio igienico) non inferiore a 25 mq se destinata ad accogliere una sola persona e 35 mq se destinata ad accogliere due persone. L'unità di alloggio deve prevedere una camera da letto, uno spazio soggiorno-pranzo, una zona

cucinino, un locale servizi igienici. Tutti gli alloggi devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni. L'attrezzatura di cucina deve permettere un uso sicuro e semplice delle apparecchiature e comprendere almeno un lavello a un bacino con scolapiatti, un piano cottura, un piano lavoro e un frigorifero. La camera da letto deve essere dotata di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di punto luce e di presa di corrente, nonché di comodini, sedie a braccioli o poltroncine e armadi in numero uguale a quello dei letti. Gli arredi devono essere lavabili e conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi ed essere organizzati in modo da permettere la mobilità dei residenti.

**Servizi igienici:** il servizio igienico dell'unità di alloggio deve essere attrezzato per la non autosufficienza, dotato di lavabo sospeso, wc, doccino per wc, doccia complanare, maniglioni orizzontali e/o verticali, illuminazione notturna e dispositivo di chiamata, nonché dotato di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96.

c) Servizi ausiliari (accessori)

**Locale deposito materiali vari:** deve essere previsto almeno un locale, a uso esclusivo, adeguatamente ampio da destinare al deposito di materiali vari (attrezzature, carrozzine, materiale di consumo, ecc.).

d) Spazi di collegamento e distributivi

**Corridoi e disimpegni:** privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti, nonché di illuminazione notturna.

**Scale interne:** dotate di corrimano su entrambi i lati.

**Ascensore:** le residenze ripartite su più piani o collocate a un piano diverso dal piano terra devono essere dotate di un impianto ascensore o altro idoneo impianto di sollevamento che colleghi tutti i piani fruiti dai residenti. Se la residenza è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, tali requisiti sono applicati a tutti gli edifici ove sono presenti locali fruiti dai residenti.

#### 2.2.4 REQUISITI DI DOTAZIONE STRUMENTALE

**Sedia doccia standard:** almeno 1 ogni 60 posti letto.

**Sedia comoda:** almeno 1 ogni 60 posti letto.

**Armadio/i farmaceutico/i:** deve permettere l'adeguata conservazione di tutte le categorie di farmaci ed essere dotato di cella frigorifera. Deve inoltre essere chiuso a chiave o situato in un locale non accessibile ai residenti e agli eventuali visitatori. Qualora l'armadio farmaceutico non sia dotato di cella frigorifera, la residenza deve comunque garantire la presenza di un frigorifero, destinato esclusivamente alla conservazione dei farmaci, anch'esso chiuso a chiave o situato in un locale non accessibile ai residenti e agli eventuali visitatori.

**Armadio-archivio:** per la conservazione sicura della documentazione personale delle persone dimesse. Deve essere chiuso a chiave.

#### 2.2.5 REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE

a) Responsabile di struttura

La residenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve garantire un centro di responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa, tecnica e finanziaria. Per l'accesso dall'esterno al ruolo di responsabile di struttura è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza almeno triennale nel

coordinamento organizzativo e gestionale di servizi e strutture socioassistenziali e sociosanitarie.

Tale funzione può essere garantita anche con incarichi a tempo parziale o in convenzione con altri enti.

Possono assumere il ruolo di responsabile di struttura gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono le funzioni di coordinatore responsabile di struttura con un'esperienza documentata di almeno due anni.

b) Personale amministrativo

La residenza deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate purché sia garantita all'interno della residenza medesima un'attività di informazione/segreteria.

c) Personale dedicato alle attività di animazione

La residenza deve garantire la presenza di operatori dedicati alle attività di animazione per almeno 29,4 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 60 posti letto).

d) Personale addetto all'assistenza di base alla persona

La residenza deve garantire la presenza di operatori addetti all'assistenza di base 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per almeno 17 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 15 posti letto).

Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1 del regolamento, eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.

e) Personale infermieristico

L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'erogazione dei programmi di assistenza infermieristica in relazione ai bisogni dei residenti, con le medesime modalità con le quali provvede a garantire l'assistenza domiciliare.

f) Personale riabilitativo

L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'erogazione dei programmi di assistenza riabilitativa in relazione ai bisogni dei residenti, con le medesime modalità dell'assistenza domiciliare.

g) Volontari

L'utilizzo di volontari e obiettori di coscienza deve essere preceduto e accompagnato da attività formative e informative necessarie per un proficuo inserimento nella residenza e nell'ambito delle attività previste nei piani individuali di assistenza.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'articolo 25 del regolamento:

- dalla quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire gli standard previsti sono esclusi gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai 3 mesi;
- le ore prestate dal titolare di residenze gestite da soggetti privati possono essere conteggiate entro il limite massimo di 1750 ore annue complessive ai fini della quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire lo standard previsto.

## II. REQUISITI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

### 1 REQUISITI COMUNI DI STRUTTURA

#### 1.1 REQUISITI GENERALI

In ragione del fatto che la demenza è una condizione patologica diffusamente rappresentata tra la popolazione geriatrica ospitata nelle residenze per anziani della regione, tutte le nuove residenze per anziani non autosufficienti, a prescindere dalla tipologia di nucleo strutturale e dal profilo di bisogno delle persone, devono possedere alcuni requisiti minimi, finalizzati a garantire un ambiente protesico per le persone affette da tale problematica. In particolare, gli spazi verdi, i balconi, le terrazze (ove presenti), i corridoi, le scale, i locali a uso comune o individuale devono essere fruibili in piena sicurezza anche dalle persone affette da demenza. Devono inoltre essere previsti per gli accessi (porte, ascensori, ecc.) a spazi esterni o a locali pericolosi, ulteriori idonei sistemi o misure di sicurezza atti a garantire la libertà dei residenti, dei visitatori e degli operatori e nel contempo la tutela delle persone con tendenza al vagabondaggio. I requisiti previsti a questo fine sono contraddistinti dal simbolo [D].

#### 1.2 UTENZA E CARATTERISTICHE

##### a) Modularità

È obbligatoria la strutturazione in nuclei. Il nucleo strutturale deve essere distribuito su un unico piano e per ogni piano possono essere previsti più nuclei.

Ciascun nucleo può avere una capacità ricettiva massima di 30 posti letto.

##### b) Localizzazione struttura

Deve essere preferibilmente localizzata in aree attigue alle aree residenziali, all'interno della rete dei trasporti pubblici e lontano da fonti dirette di rumore e inquinamento.

##### c) Accessi

Devono essere allo stesso livello dei passaggi pedonali o raccordati mediante rampe realizzate secondo la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

[D] Tutti gli accessi devono essere presidiati con adeguati sistemi di sicurezza a segnalazione insonorizzata, con avviso su cerca persone, per garantire nel contempo il libero accesso ai visitatori e la tutela dei residenti. Le porte (e le relative maniglie) che conducono a spazi esterni pericolosi o a locali dove si trovano oggetti o arredi pericolosi devono essere dipinte dello stesso colore della parete, in modo tale da rendere indistinguibile la porta dallo sfondo della parete; gli attaccapanni non devono essere posizionati nelle vicinanze della porta di accesso, perché potrebbero facilitarne il riconoscimento; gli zerbini antistanti la porta devono essere incassati nel pavimento e del medesimo colore per evitarne il riconoscimento e l'inciampamento.

##### d) Spazi verdi

La residenza deve essere dotata, nei limiti del possibile, di uno spazio esterno destinato a giardino adeguatamente attrezzato e privo di barriere.

[D] Gli spazi verdi devono essere attrezzati evitando fiori e piante velenose, urticanti o spinose.

e) Finestre e vetrate

[D] Vanno rese identificabili tramite l'applicazione di vetrofanie o tende e devono prevedere l'apertura a ribalta.

f) Balconi e terrazze

[D] Se tali spazi sono accessibili a persone affette da demenza è necessario che:

- le ringhiere abbiano un'altezza di 170 cm e risultino aggettanti verso l'interno nella parte alta per impedire lo scavalco;
- siano facilmente vigilabili e non esistano vie di fuga non controllate;
- siano studiate soluzioni di riduzione dell'impatto visivo.

Non è consentito l'utilizzo di balconi comuni a più stanze.

### 1.3 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

a) Servizi generali

**Ingresso:** organizzato e dimensionato in modo da costituire, con la portineria, il punto centrale di riferimento e di informazione per i residenti e gli eventuali visitatori. Le sue dimensioni devono essere tali da consentire un comodo accesso alle scale, agli ascensori, ai corridoi di accesso, ai nuclei e deve essere in collegamento con i servizi collettivi di struttura e con gli uffici amministrativi.

**Spogliatoi per il personale:** locale destinato a spogliatoio, conforme alla normativa vigente in tema di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro (punto 1.12 dell'allegato IV del D.lgs. 81/08 e DGR 2117/2013).

**Servizi igienici per il personale:** a uso esclusivo degli operatori, conformi alla normativa vigente in tema di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro (punto 1.13 dell'allegato IV del D.lgs. 81/08 e DGR 2117/2013). Se la residenza è costituita da più edifici, tale requisito deve essere applicato a ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.

**Servizi di cucina e annessi:**

- nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere dimensionata in relazione al numero di pasti da confezionare e suddivisa in aree di lavoro secondo la normativa vigente. La cucina e i locali annessi devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Allegato II del Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve essere presente un locale dedicato alla loro ricezione, alla conservazione e lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la conservazione al caldo e/o al freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Allegato II del Reg. CE 852/04 e s.m.i.).

[D] L'accessibilità ai locali destinati ai servizi di cucina e annessi deve essere interdetta alle persone affette da demenza mediante l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in

modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo; in alternativa le porte devono essere chiuse a chiave. È vietato l'uso di porte a vetri.

#### **Servizi di lavanderia e guardaroba:**

- lavanderia: il servizio, interno o esterno, deve garantire la sanificazione e la disinfezione della biancheria con idonei protocolli, prodotti e attrezzature.

Se il servizio è interno i locali lavanderia devono essere dimensionati e attrezzati in relazione alla tipologia e alla quantità di biancheria giornaliera.

Se il servizio è esterno, la ditta alla quale è stato affidato il servizio deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000. In questo caso, la residenza deve garantire un locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca, confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, conservati in arredo chiuso.

Se il servizio è in parte interno e in parte esterno, il locale lavanderia può fungere anche da locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi.

- guardaroba: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria di scorta. Può fare parte del locale lavanderia, ma deve essere nettamente diviso e preservato dal contatto con la biancheria sporca. Ulteriori spazi di raccolta e distribuzione devono essere previsti ai vari piani di degenza della residenza.

[D] L'accessibilità ai locali per i servizi di lavanderia e guardaroba deve essere interdetta alle persone affette da demenza mediante l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo; in alternativa le porte devono essere chiuse a chiave. È vietato l'uso di porte a vetri.

**Locale di culto:** locale adeguatamente attrezzato e dimensionato per la celebrazione delle funzioni religiose.

#### **Spazio bar o distributore bevande.**

##### b) Servizi collettivi

**Locale per attività occupazionali:** dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della residenza, a disposizione dei residenti per attività di tipo artigianale o artistico comportanti un impegno sia fisico che psichico.

**Locale per attività di socializzazione:** situato in posizione facilmente accessibile, consente ai residenti di migliorare la propria condizione favorendo la vita di relazione mediante libere aggregazioni. Tali spazi sono aperti anche a eventuali visitatori esterni.

**Locale per la cura dei residenti:** locale specificatamente dedicato ai servizi per la cura della persona quali barbiere, parrucchiera e pedicure.

**Servizi igienici degli spazi collettivi:** accessibili a persone con disabilità (ai sensi del DM 236/89 e DPR 503/96) posizionati in prossimità dei servizi collettivi di struttura, distinti per sesso, dotati di wc, lavabo, doccia per wc e dispositivo di chiamata. Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti sono applicati a ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.

##### c) Servizi sanitari

**Ambulatorio medico infermieristico:** locale a uso esclusivo situato in posizione centrale e accessibile, dotato di lavabo e lettino da visita.

[D] L'accessibilità all'ambulatorio deve essere interdetta alle persone affette da demenza mediante l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo; in alternativa le porte devono essere chiuse a chiave. È vietato l'uso di porte a vetri.

**Locale per attività riabilitative, fisioterapiche e motorie:** deve essere situato in posizione facilmente accessibile, adeguatamente attrezzato e dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della residenza. Il locale deve garantire una superficie non inferiore a 30 mq complessivi e permettere lo svolgimento di attività riabilitative sia collettive che individuali. In quest'ultimo caso, l'attività deve essere organizzata in modo tale da garantire la riservatezza dei residenti.

d) Servizi ausiliari (accessori)

**Camera mortuaria:** deve essere collocata e collegata funzionalmente alla residenza, essere attrezzata per la sosta dei feretri e avere un accesso esterno autonomo.

**Locale deposito materiali vari:** deve essere previsto almeno un locale, a uso esclusivo, adeguatamente ampio da destinarsi al deposito di materiali vari (attrezzature, sedie a rotelle, materiale di consumo, ecc.).

[D] L'accessibilità ai servizi ausiliari deve essere interdetta alle persone affette da demenza mediante l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo; in alternativa le porte devono essere chiuse a chiave. È vietato l'uso di porte a vetri.

e) Spazi di collegamento e distributivi

**Corridoi e disimpegni:** privi di barriere, muniti di corrimano lungo le pareti, dotati di illuminazione notturna e idonei al passaggio e alla movimentazione di sedie a rotelle e di lettighe. Devono essere realizzati con materiale antisdrucchiolo, non elettroconduttore e isolati termicamente.

**Scale interne:** separate dagli ambienti comunitari, di larghezza non inferiore a 120 cm, realizzate con materiali antisdrucchiolo e dotate di corrimano su entrambi i lati, nonché di illuminazione notturna.

[D] È opportuno che la zona scale non sia direttamente accessibile a persone affette da demenza. Deve essere pertanto prevista in un vano apposito, separata, con porta chiudibile e mascherata.

**Montalettighe:** tutti i piani in cui sono inseriti nuclei di tipologia N3nr, collocati a un piano diverso dal piano terra, devono essere serviti da un montalettighe.

Se la residenza è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, tali requisiti sono applicati a tutti gli edifici in cui sono inseriti nuclei di tipologia N3nr.

**Ascensore:** le residenze ripartite su più piani o collocate a un piano diverso dal piano terra devono avere, in aggiunta al montalettighe, un impianto ascensore che colleghi tutti i piani fruiti dai residenti. L'ascensore deve essere idoneo al trasporto di persone in sedia a rotelle con almeno un accompagnatore e deve essere distribuito all'interno della residenza ai fini di ottimizzare i tempi di percorrenza dei residenti.

Se la residenza è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, tali requisiti sono applicati a tutti gli edifici ove sono presenti locali fruiti dai residenti.

[D] Al fine di evitare che possano essere utilizzati da persone affette da demenza come via di fuga o che queste possano rimanere chiuse all'interno, ascensori e montastuocche devono essere collocati in modo che non afferiscano direttamente agli spazi collettivi e individuali frequentati dai residenti.

**Ausili per l'orientamento:** negli spazi di collegamento è necessario rendere facilmente identificabile, attraverso opportuni segnali in successione appropriata, il percorso utile per raggiungere l'area residenziale e gli spazi di uso collettivo.

[D] Le porte degli spazi comuni devono essere tutte dello stesso colore, diverso da quello utilizzato per le camere da letto, al fine di facilitare il riconoscimento degli spazi collettivi da quelli individuali.

#### 1.4 REQUISITI TECNOLOGICI

**Impianto di segnalazione:** ogni posto letto, i servizi igienici, i bagni assistiti e tutti gli altri locali frequentati dai residenti sono dotati di particolari attrezzature idonee a segnalare, agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti, richieste di aiuto e di assistenza.

[D] Non deve essere prevista l'installazione di impianti fonici per la diffusione tramite amplificatori di servizio o altro, mentre devono essere utilizzati cordless o cercapersone individuali per le comunicazioni interne di servizio.

**Impianto di riscaldamento e di climatizzazione:** all'interno della residenza devono essere garantite adeguate condizioni microclimatiche per gli ospiti e i lavoratori, secondo quanto previsto dalle norme e dalle linee guida in materia. In particolare gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione devono essere realizzati con caratteristiche tali da consentire la regolazione della temperatura nei diversi ambienti.

[D] Al fine di ridurre i fenomeni contusivi, deve essere prevista la protezione di termosifoni o termoconvettori con apposite griglie ad angoli smussi e il corrimano dei corridoi non deve essere interrotto in corrispondenza dei termosifoni.

**Impianto per le telecomunicazioni:** la residenza deve essere dotata di telefono utilizzabile dai residenti almeno per il ricevimento delle chiamate. Inoltre, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo minimo di cui all'articolo 24, l'ente gestore della residenza deve essere dotato di PC con accesso alla rete Internet e di casella di posta elettronica certificata.

**Impianto di illuminazione notturna:** in tutte le camere da letto, nei servizi igienici degli spazi individuali e collettivi, nonché negli spazi di collegamento utilizzati dai residenti deve essere presente un impianto di illuminazione notturna.

[D] L'impianto di illuminazione deve garantire un'illuminazione omogenea e indiretta.

#### Gruppo elettrogeno

#### 1.5 REQUISITI DI DOTAZIONE STRUMENTALE

**Arredi fissi e mobili:** devono essere lavabili, conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi e fruibili da persone con ridotte capacità motorie.

[D] Gli arredi devono avere le seguenti caratteristiche:

- facile riconoscimento e utilizzo degli elementi che la persona con demenza può e deve utilizzare (cassetti, ante, sportelli, ecc.);

- possibilità di mascheramento/chiusura di cassette o ante, se nel decorso della malattia è opportuno inibirne l'uso al malato;
- familiarità (assomigliare se possibile a elementi di arredo di una casa);
- non pericolosità (spigoli o bordi taglienti, piccoli elementi facili a staccarsi e che possono essere ingeriti, ecc.);
- solidità.

**Armadio/i farmaceutico/i:** collocato nel presidio per il personale o nell'ambulatorio medico infermieristico. Deve permettere l'adeguata conservazione di tutte le categorie di farmaci e essere dotato di cella frigorifera. Deve inoltre essere chiuso a chiave o situato in un locale non accessibile ai residenti e agli eventuali visitatori. Qualora l'armadio farmaceutico non sia dotato di cella frigorifera, la residenza deve comunque garantire la presenza di un frigorifero, destinato esclusivamente alla conservazione dei farmaci, anch'esso chiuso a chiave o situato in un locale non accessibile ai residenti e agli eventuali visitatori.

**Armadio-archivio:** per una conservazione sicura della documentazione personale delle persone dimesse. Deve essere chiuso a chiave.

**Schedario:** uno per nucleo, per una conservazione sicura delle cartelle di ogni residente, da collocarsi presso il presidio per il personale di nucleo. Se il presidio è in comune tra più nuclei, deve essere previsto uno schedario distinto per ciascun nucleo.

**Carrello di emergenza:** comprensivo di defibrillatore semiautomatico, kit per emergenza (deve essere garantita la presenza di almeno pallone AMBU, cannule di Guedel, tavola per massaggio cardiaco), aspiratore e bombola di ossigeno con erogatore. Se la residenza è costituita da più edifici, deve essere garantita la presenza di un carrello di emergenza per ogni edificio destinato alla degenza dei residenti. In ogni caso deve essere presente almeno un carrello in ogni situazione in cui ostacoli o rallentamenti possono rallentare il pronto intervento.

**Vuotatoio e lavapadelle:** devono essere garantiti almeno un vuotatoio e un lavapadelle termochimico per nucleo da collocarsi in un locale apposito oppure all'interno del locale per il deposito del materiale sporco. Se viene fatto uso di padelle monouso, è prevista solo la presenza del vuotatoio.

**Sedia doccia standard:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N1nr, dotata di 4 ruote piroettanti.

**Barella doccia o sedia doccia regolabile:** almeno 1 barella doccia o sedia doccia regolabile verticalmente e orizzontalmente (in entrambi i casi dotate di 4 ruote piroettanti) ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3nr.

**Sedia comoda:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3nr.

**Sollevatore:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N1nr.

**Sollevatore elettrico:** almeno 1 ogni 15 posti letto in nuclei di tipologia N3nr.

**Carrello per la somministrazione della terapia:** almeno 1 ogni 60 posti letto.

#### **Letti:**

- tutti i posti in nuclei di tipologia N1nr devono avere letti con schienale regolabile;
- tutti i posti in nuclei di tipologia N3nr devono avere letti di altezza immediatamente regolabile con dispositivo elettrico/oleopneumatico, a 3 snodi e 5 posizioni, dotati di spondine di protezione e di 4 ruote piroettanti.

#### **Materassi:**

- il 10% dei letti in nuclei di tipologia N2 devono essere dotati di materasso antidecubito;
- l'80% dei letti in nuclei di tipologia N3 devono essere dotati di materasso antidecubito.

**Deambulatore:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3nr.

**Carrozzina auto spinta:** almeno 1 ogni 30 posti letto in nuclei di tipologia N3nr.

**Aspiratore mobile:** almeno 1 ogni 15 posti letto in nuclei di tipologia N3.

**Attrezzatura riabilitativa:** deve essere presente un'attrezzatura riabilitativa idonea a garantire l'esercizio fisico e la riabilitazione dei residenti, ossia almeno parallele, scala, specchi, cyclette, tappeti e lettino di kinesiterapia.

**Sistema di sterilizzazione con imbustatrice** o in alternativa attrezzatura monouso.

## 1.6 REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

### a) Carta dei diritti e dei servizi

La direzione della residenza predispone una Carta dei diritti e dei servizi, in cui sono descritti:

- finalità e principi fondamentali dell'erogazione dei servizi;
- modello organizzativo e sistema delle responsabilità;
- servizi offerti e relativi standard di qualità;
- modalità di tutela e partecipazione dei residenti e dei loro familiari.

### b) Documentazione

È obbligatoria la tenuta, in forma cartacea e/o informatizzata, della seguente documentazione:

**Registro dei residenti:** contenente l'elenco costantemente aggiornato dei residenti, suddiviso per nucleo, ove la residenza sia organizzata in nuclei.

**Registro personale addetto:** contenente l'elenco del personale, costantemente aggiornato, con l'indicazione dei titoli e delle mansioni. Nel caso in cui il personale svolga, oltre alle funzioni previste all'articolo 22, comma 2 del regolamento, anche funzioni o attività diverse, nel registro deve essere indicata la percentuale di tempo impiegata per lo svolgimento di ciascuna delle diverse funzioni/attività. L'indicazione della percentuale di tempo deve essere prevista, altresì, nel caso in cui il personale addetto all'assistenza di base svolga anche una o più delle attività previste all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1 del regolamento.

### **Piano dei turni del personale.**

**Registro delle presenze del personale:** contenente gli orari e i turni di presenza effettiva degli operatori, ivi compresi i volontari eventualmente presenti, nell'arco delle 24 ore.

**Regolamento interno della residenza:** predisposto dal competente organo decisionale dell'Ente gestore con la collaborazione della direzione della residenza sotto forma di articolato con l'indicazione dei diritti e doveri dei residenti e della residenza. Deve essere affisso in copia, in modo ben visibile, all'ingresso della residenza medesima e contenere almeno le seguenti sezioni:

- organigramma del personale con indicazione dei livelli di responsabilità;
- prestazioni erogate;

- organizzazione della vita comunitaria;
- norme generali di comportamento delle persone residenti;
- procedure di ammissioni e dimissioni;
- norme relative al pagamento della retta e sua composizione;
- documentazione gestita dalla residenza;
- tabella dietetica validata dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente;
- ulteriori disposizioni.

**Contratti di appalto:** qualora la residenza ricorra a esternalizzazione di servizi, la documentazione inerente i relativi contratti deve essere conservata e resa disponibile ai fini di eventuali verifiche.

## 2 REQUISITI SPECIFICI DI STRUTTURA

### 2.1 RESIDENZE PER ANZIANI DI SECONDO LIVELLO

#### 2.1.1 UTENZA E CARATTERISTICHE

a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere prevalentemente persone con profili di bisogno A, B, comportamentale, ma possono anche accogliere persone con profili C e E.

b) Capacità ricettiva

Compresa tra 60 e 79 posti letto.

Possono essere concesse deroghe in considerazione delle specificità territoriali e della valutazione del fabbisogno di residenzialità, in merito alla capacità ricettiva minima fino a 40 posti letto e massima fino a 90 posti letto se è necessaria la realizzazione di nuclei di tipologia N1nr destinati all'accoglimento di persone anziane con profilo di bisogno E.

c) Modularità

E' obbligatoria la strutturazione in nuclei. La residenza deve avere un numero di posti letto compreso tra 40 e 79 collocati in nuclei con caratteristiche corrispondenti alla tipologia N3nr. Possono essere presenti anche nuclei di tipologia N1nr.

#### 2.1.2 REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE

a) Responsabile di struttura

La residenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve garantire un centro di responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa, tecnica e finanziaria. Per l'accesso dall'esterno al ruolo di coordinatore è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea di primo livello con esperienza di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sociosanitario;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza di direzione di almeno cinque anni nel settore socioassistenziale o sociosanitario.

Possono assumere il ruolo di responsabile di struttura gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono le funzioni di direttore responsabile di struttura con un'esperienza documentata di almeno cinque anni.

b) Responsabile del governo assistenziale

La residenza deve individuare un responsabile del governo assistenziale in possesso di qualifica di infermiere con esperienza almeno triennale, con mansioni direttive o di coordinamento.

c) Personale amministrativo

La residenza deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate purché sia garantita all'interno della residenza medesima un'attività di informazione/segreteria.

d) Personale dedicato alle attività di animazione

La residenza deve garantire la presenza di operatori dedicati alle attività di animazione, per almeno 29,4 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 60 posti letto).

e) Personale addetto all'assistenza di base alla persona

La residenza deve garantire la presenza di operatori addetti all'assistenza di base 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in relazione alla tipologia di nucleo, in particolare per:

- nucleo N3nr: almeno 100 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 2,5 posti letto);
- nucleo N1nr: almeno 21 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 12 posti letto).

Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1 del regolamento, eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.

f) Personale infermieristico

La residenza deve garantire la presenza di personale infermieristico per almeno 10-14 ore giornaliere, 7 giorni su 7, nella misura di:

- nucleo N3nr: almeno 17 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di 1 infermiere ogni 15 posti letto);
- nucleo N1nr: l'assistenza deve essere garantita al bisogno.

g) Personale riabilitativo

La residenza deve garantire la presenza di personale riabilitativo nella misura di:

- nucleo N3nr: almeno 35 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 fisioterapista ogni 50 posti letto);
- nucleo N1nr: l'assistenza deve essere garantita al bisogno.

h) Volontari

L'utilizzo di volontari e obiettori di coscienza deve essere preceduto e accompagnato da attività formative e informative necessarie per un proficuo inserimento nella residenza e nell'ambito delle attività previste nei piani individuali di assistenza.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del regolamento:

- dalla quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire gli standard previsti sono esclusi gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai 3 mesi;
- le ore prestate dal titolare di residenze gestite da soggetti privati possono essere conteggiate entro il limite massimo di 1750 ore annue complessive ai fini della

quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire lo standard previsto;

- gli standard di riferimento per il personale di assistenza di base, infermieristica e riabilitativa sono definiti a livello di nucleo. Tuttavia, al fine di assicurare flessibilità e autonomia nell'organizzazione e distribuzione del personale all'interno dei singoli nuclei, è sufficiente che le residenze garantiscano uno standard complessivo di struttura corrispondente alla somma dei singoli standard richiesti per ciascuna tipologia di nucleo.

## **2.2 RESIDENZE PER ANZIANI DI TERZO LIVELLO**

### **2.2.1 UTENZA E CARATTERISTICHE**

#### a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere prevalentemente persone con profili di bisogno A complesso, A, B, comportamentale, ma possono anche accogliere persone con profili C ed E.

#### b) Capacità ricettiva

Compresa tra 80 e 120 posti letto.

#### c) Modularità

E' obbligatoria la strutturazione in nuclei. La residenza deve avere almeno 80 posti letto collocati in nuclei con caratteristiche corrispondenti alla tipologia N3nr. Possono essere presenti anche nuclei di tipologia N1nr.

### **2.2.2 REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE**

#### a) Responsabile di struttura

La residenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve garantire un centro di responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa, tecnica e finanziaria. Per l'accesso dall'esterno al ruolo di coordinatore è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea di primo livello con esperienza di almeno due anni nel settore socioassistenziale o socio sanitario;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza di direzione di almeno cinque anni nel settore socioassistenziale o socio sanitario.

Possono assumere il ruolo di responsabile di struttura gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono le funzioni di direttore responsabile di struttura con un'esperienza documentata di almeno otto anni.

#### b) Responsabile del governo assistenziale

La residenza deve individuare un responsabile del governo assistenziale in possesso di qualifica di infermiere con esperienza almeno triennale, con mansioni direttive o di coordinamento.

#### c) Personale amministrativo

La residenza deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate purché sia garantita all'interno della residenza medesima un'attività di informazione/segreteria.

d) Personale dedicato alle attività di animazione

La residenza deve garantire la presenza di operatori dedicati alle attività di animazione, per almeno 29,4 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 60 posti letto).

e) Personale addetto all'assistenza di base alla persona

La residenza deve garantire la presenza di operatori addetti all'assistenza di base 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in relazione alla tipologia di nucleo, in particolare per:

- nucleo N3nr: almeno 100 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 2,5 posti letto);
- nucleo N1nr: almeno 21 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 operatore ogni 12 posti letto).

Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 1 del regolamento eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.

f) Personale infermieristico

La residenza deve garantire la presenza di personale infermieristico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nella misura di:

- nucleo N3nr: almeno 17 minuti al giorno per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 infermiere ogni 15 posti);
- nucleo N1nr: l'assistenza deve essere garantita al bisogno.

Nelle residenze con meno di 100 posti letto collocati in nuclei di tipologia N3nr, l'assistenza infermieristica notturna può essere garantita, in base all'organizzazione del lavoro e alla presenza di operatori qualificati (operatore sociosanitario e operatore sociosanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria) attraverso l'istituto della pronta disponibilità.

g) Personale riabilitativo

La residenza deve garantire la presenza di personale riabilitativo nella misura di:

- nucleo N3nr: almeno 35 minuti alla settimana per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 fisioterapista ogni 50 posti letto);
- nucleo N1nr: l'assistenza deve essere garantita al bisogno.

h) Volontari

L'utilizzo di volontari e obiettori di coscienza deve essere preceduto e accompagnato da attività formative e informative necessarie per un proficuo inserimento nella residenza e nell'ambito delle attività previste nei piani individuali di assistenza.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del regolamento:

- dalla quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire gli standard previsti sono esclusi gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai 3 mesi;
- le ore prestate dal titolare di residenze gestite da soggetti privati possono essere conteggiate entro il limite massimo di 1750 ore annue complessive ai fini della quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire lo standard previsto;
- gli standard di riferimento per il personale di assistenza di base, infermieristica e riabilitativa sono definiti a livello di nucleo. Tuttavia, al fine di assicurare flessibilità e autonomia nell'organizzazione e distribuzione del personale all'interno dei singoli nuclei, è sufficiente che le residenze garantiscano uno standard complessivo di

struttura corrispondente alla somma dei singoli standard richiesti per ciascuna tipologia di nucleo.

### 3 REQUISITI DI NUCLEO

#### 3.1 NUCLEO DI TIPOLOGIA 1 DI NUOVA REALIZZAZIONE (N1NR)

##### 3.1.1 UTENZA

###### a) Destinatari

Il nucleo è destinato a ospitare persone con profilo di bisogno E. Se collocato in una residenza per anziani non autosufficienti, in questa tipologia di nucleo possono permanere persone che al momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno di tipo E e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, presentano un profilo di bisogno di tipo C, previa adozione di specifici programmi di assistenza individualizzati concordati tra l'Ente gestore della residenza e il Distretto sanitario territorialmente competente ed entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, tale valore è approssimato al numero intero successivo.

###### b) Capacità ricettiva

Il nucleo ha una capacità ricettiva massima di 30 posti letto.

##### 3.1.2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

###### a) Servizi generali

**Presidio per il personale:** locale collocato in posizione centrale rispetto al nucleo con funzioni di deposito medicinali e cartelle dei residenti. Il presidio per il personale può essere unico nel caso di nuclei collocati su uno stesso piano, purché sia posizionato in un punto centrale e strategico rispetto a essi.

**Locale per il deposito materiale pulito:** locale adeguatamente attrezzato per la conservazione della biancheria pulita di scorta, presidi e materiale igienico per la cura dei residenti, conservati in arredo chiuso. Può essere condiviso tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano.

**Locale per il deposito materiale sporco:** locale adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato (attraverso ventilazione naturale o forzata) e non riscaldato. All'interno possono essere collocati vuotatoio e lavapadelle termochimico. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, conservati in arredo chiuso. Può essere condiviso tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano.

In presenza di scivoli dedicati, che raggiungono direttamente un locale apposito per la raccolta del materiale sporco, non è richiesta la presenza del deposito materiale sporco di nucleo.

[D] L'accessibilità ai locali dei servizi generali, di cui sopra, deve essere interdetta alle persone affette da demenza mediante l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo; in alternativa le porte devono essere chiuse a chiave. È vietato l'uso di porte a vetri.

###### b) Spazi collettivi

**Sala da pranzo:** deve essere posta in posizione centrale rispetto al nucleo e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle. Deve essere garantita una superficie minima di 1 mq per posto letto. Il

locale sala da pranzo, al di fuori dagli orari dei pasti, può essere utilizzato come sala TV. Per favorire la vita di relazione dei residenti, la sala da pranzo può essere in condivisione tra nuclei, purché collocati sullo stesso piano.

**Soggiorno:** gli spazi destinati al soggiorno possono essere individuati in un'unica stanza oppure distribuiti in più locali per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Deve essere garantita una superficie minima complessiva di 2 mq per posto letto del nucleo. Gli spazi soggiorno devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità anche da parte di persone in sedia a rotelle e devono essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.).

Gli spazi destinati a soggiorno e a sala da pranzo possono occupare un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili e rispettare le metrature previste. Nel conteggio non sono computate le superfici relative agli spazi distributivi e di collegamento (corridoi).

#### c) Spazi individuali

**Mini alloggi:** da 1 o 2 posti letto; l'unità minima di alloggio deve avere una superficie complessiva (compreso il servizio igienico) non inferiore a 25 mq se destinata ad accogliere una sola persona e non inferiore a 35 mq se destinata ad accogliere due persone. L'unità minima di alloggio deve prevedere una camera da letto, uno spazio soggiorno-pranzo, una zona cucinino, un locale servizi igienici. Tutti gli alloggi devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni. L'attrezzatura di cucina deve permettere un uso sicuro e semplice delle apparecchiature e comprendere almeno un lavello a un bacino con scolapiatti, un piano cottura, un piano lavoro e un frigorifero. La camera da letto deve essere dotata di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di punto luce e di presa di corrente, nonché di comodini, sedie a braccioli o poltroncine e armadi in numero uguale a quello dei letti. Devono inoltre avere arredi lavabili conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi e devono essere organizzati in modo da permettere la mobilità dei residenti.

**Servizi igienici:** il servizio igienico dell'unità di alloggio deve essere attrezzato per la non autosufficienza, dotato di lavabo sospeso, wc, doccino per wc, doccia complanare, maniglioni orizzontali e/o verticali, illuminazione notturna e dispositivo di chiamata, nonché dotato di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96.

### 3.1.3 REQUISITI TECNOLOGICI

**Pannello luminoso di segnalazione e quadro di controllo:** da collocarsi presso il presidio per il personale di nucleo o comunque in zona centrale e strategica ai fini di un tempestivo allarme. Se collocato in posizione centrale, può essere in condivisione tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano. Il pannello luminoso di segnalazione e il quadro di controllo possono essere sostituiti da altro sistema tecnologico più avanzato che permetta la segnalazione tempestiva al personale di una richiesta urgente da parte delle persone accolte.

## 3.2 NUCLEO DI TIPOLOGIA 3 DI NUOVA REALIZZAZIONE (N3NR)

### 3.2.1 UTENZA

#### a) Destinatari

Il nucleo è destinato a ospitare persone con compromissione elevata della funzionalità. In particolare:

- i nuclei N3nr collocati in residenze per anziani non autosufficienti di terzo livello possono accogliere persone anziane con profili di bisogno A complesso, A, B e comportamentale;
- i nuclei N3nr collocati in residenze per anziani non autosufficienti di secondo livello possono accogliere persone anziane con profili di bisogno A, B e comportamentale. In questi nuclei è consentita la permanenza, entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati, di persone anziane che al momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno di tipo A, B o comportamentale e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, risultano avere bisogni corrispondenti al profilo di bisogno A complesso, previa adozione di specifici programmi di assistenza individualizzati concordati tra l'Ente gestore della residenza e il Distretto sanitario territorialmente competente. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, tale valore è approssimato al numero intero successivo.

I nuclei N3nr possono accogliere anche persone con profili C ed E.

b) Capacità ricettiva

Il nucleo ha una capacità ricettiva compresa tra i 15 e i 30 posti letto.

### 3.2.2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

a) Servizi generali

**Presidio per il personale:** locale collocato in posizione centrale rispetto al nucleo con funzioni di deposito medicinali e cartelle dei residenti. Il presidio per il personale può essere unico nel caso di nuclei collocati su uno stesso piano, purché sia posizionato in un punto centrale e strategico rispetto a essi.

**Locale per il deposito materiale pulito:** locale adeguatamente attrezzato per la conservazione della biancheria pulita di scorta, presidi e materiale igienico per la cura del residente, conservati in arredo chiuso. Può essere condiviso tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano.

**Locale per il deposito materiale sporco:** locale adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato (attraverso ventilazione naturale o forzata) e non riscaldato. All'interno possono essere collocati vuotatoio e lavapadelle termochimico. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, conservati in arredo chiuso. Può essere condiviso tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano.

In presenza di scivoli dedicati, che raggiungono direttamente un locale apposito per la raccolta del materiale sporco, non è richiesta la presenza del deposito materiale sporco di nucleo.

[D] L'accessibilità ai locali di cui sopra deve essere interdetta ai residenti con demenza tramite l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo; in alternativa le porte devono essere chiuse a chiave. È vietato l'uso di porte a vetri.

b) Spazi collettivi

**Sala da pranzo:** deve essere posta in posizione centrale rispetto al nucleo e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle. Deve essere garantita una superficie minima di 1,5 mq per posto letto. Il locale sala da pranzo, al di fuori dagli orari dei pasti, può essere utilizzato come sala

TV. Per favorire la vita di relazione dei residenti, la sala da pranzo può essere in condivisione tra nuclei, purché collocati sullo stesso piano.

**Soggiorno:** gli spazi destinati al soggiorno possono essere individuati in un'unica stanza oppure distribuiti in più locali per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Deve essere garantita una superficie minima complessiva di 2 mq per posto letto del nucleo. Gli spazi soggiorno devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità anche da parte di persone in sedia a rotelle e devono essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.).

Gli spazi destinati a soggiorno e a sala da pranzo possono occupare un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili e rispettare le metrature previste. Nel conteggio non sono computate le superfici relative agli spazi distributivi e di collegamento (corridoi).

**Bagno assistito:** deve essere garantita la presenza di un locale igienico adeguatamente dimensionato per permettere al personale di assistere i residenti nelle operazioni di igiene o, in caso di grave dipendenza, di eseguire direttamente tali operazioni in piena sicurezza. Il locale, riscaldato in modo autonomo (ad esempio pompa di calore o termoconvettore), deve essere dotato di vasca ad altezza variabile (sono preferibili vasche dotate di sportello apribile) o doccia complanare accessibili su 3 lati, di lavabo, scarico a pavimento per consentire il refluo immediato dell'acqua e dispositivo di chiamata. L'accesso al bagno assistito deve essere filtrato da apposito antibagno per le operazioni preliminari e susseguenti l'igiene.

[D] L'accessibilità al bagno assistito deve essere interdetta ai residenti affetti da demenza tramite l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo; in alternativa le porte devono essere chiuse a chiave. È vietato l'uso di porte a vetri.

#### c) Spazi individuali

**Camere da letto:** da 1 e 2 posti letto, con una superficie minima utile (escluso il servizio igienico) di 12 mq per le camere da 1 posto letto e di 20 mq per quelle a 2 posti letto. Tutte le camere devono avere un accesso diretto al corridoio o agli spazi comuni ed essere dotate di illuminazione notturna. Le camere devono essere organizzate in modo da permettere la mobilità, la rotazione e l'accostamento al letto di sedie a rotelle e altri ausili per la deambulazione, nonché garantire agli operatori l'accessibilità ai 2 lati lunghi del letto. Gli arredi, la cui dotazione minima deve essere di un comodino, una sedia a braccioli o poltroncina e un armadio per posto letto, devono essere lavabili e conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi ed essere fruibili da persone disabili in sedia a rotelle. Ogni letto deve essere dotato di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di punto luce e di presa di corrente, nonché raggiungibile da barella.

**Servizi igienici:** attrezzati per la non autosufficienza, collegati alle camere da letto in numero di almeno 1 ogni 2 camere singole e 1 ogni camera doppia. Ai fini del rispetto di tale requisito non sono conteggiati i servizi igienici degli spazi collettivi di nucleo. Inoltre, nel caso in cui i servizi sono a uso esclusivo di una camera, tali servizi e i posti letto della relativa camera non sono conteggiati per definire il numero minimo di servizi igienici.

I servizi igienici degli spazi individuali devono essere di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la manovra delle sedie a rotelle. La dimensione dei servizi igienici degli

spazi individuali deve inoltre essere tale da consentire l'utilizzo di strumentazione alternativa (sedia doccia regolabile verticalmente e orizzontalmente) atta a consentire una cura igienica completa.

Ogni servizio igienico deve essere dotato di lavabo sospeso, wc, doccino per wc, doccia complanare, maniglioni orizzontali e/o verticali, illuminazione notturna e dispositivo di chiamata, nonché di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e dal DPR 503/96.

### **3.2.3 REQUISITI TECNOLOGICI**

**Pannello luminoso di segnalazione e quadro di controllo:** da collocarsi presso il presidio per il personale di nucleo o comunque in zona centrale e strategica ai fini di un tempestivo allarme. Se collocato in posizione centrale, può essere in condiviso tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano. Il pannello luminoso di segnalazione e il quadro di controllo possono essere sostituiti da altro sistema tecnologico più avanzato che permetta la segnalazione tempestiva al personale di una richiesta urgente da parte delle persone accolte.

### III. RESIDENZE DESTINATE ALL'ACCOGLIMENTO DI PERSONALE RELIGIOSO ANZIANO DIPENDENTE

Residenze gestite da enti religiosi e destinate esclusivamente all'accoglimento di personale religioso.

#### 1 UTENZA E CARATTERISTICHE

##### a) Destinatari

Sono destinate ad accogliere esclusivamente personale religioso con profilo di bisogno A, B, comportamentale e C.

##### b) Modularità

Non è obbligatoria la strutturazione in nuclei.

##### c) Accessi

Devono essere allo stesso livello dei passaggi pedonali o raccordati mediante rampe realizzate secondo la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

#### 2 REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

##### a) Servizi generali

###### **Servizi di cucina e annessi:**

- nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere dimensionata in relazione al numero di pasti da confezionare e suddivisa in aree di lavoro secondo la normativa vigente. La cucina e i locali annessi devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Allegato II del Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve essere presente un locale dedicato alla loro ricezione, alla conservazione e lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la conservazione al caldo e/o al freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Allegato II del Reg. CE 852/04 e s.m.i.).

###### **Servizi di lavanderia e guardaroba:**

- lavanderia: il servizio, interno o esterno, deve garantire la sanificazione e la disinfezione della biancheria con idonei protocolli, prodotti e attrezzature.

Se il servizio è interno i locali lavanderia devono essere dimensionati e attrezzati in relazione alla tipologia e alla quantità di biancheria giornaliera.

Se il servizio è esterno, la ditta alla quale è stato affidato il servizio deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000. In questo caso, la residenza deve garantire un locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca, confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, conservati in arredo chiuso.

Se il servizio è in parte interno e in parte esterno, il locale lavanderia può fungere anche da locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi.

- guardaroba: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria di scorta. Può fare parte del locale lavanderia, ma deve essere nettamente diviso e preservato dal contatto con la biancheria sporca. Ulteriori spazi di raccolta e distribuzione devono essere previsti ai vari piani di degenza della residenza.

#### b) Servizi collettivi

**Soggiorno e sala da pranzo:** la sala da pranzo deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle. Il locale sala da pranzo fuori dagli orari dei pasti può essere utilizzato come luogo per le attività di socializzazione.

Gli spazi destinati a soggiorno possono occupare un'unica stanza oppure essere distribuiti in più locali per offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle.

Il soggiorno può essere in condivisione con la sala da pranzo. Il soggiorno può essere in condivisione con la sala da pranzo. In ogni caso la superficie complessiva non deve essere inferiore a 3 mq per posto letto.

**Servizi igienici collettivi:** servizi igienici collettivi a disposizione dei visitatori accessibili a persone con disabilità (ai sensi del DM 236/89 e DPR 503/96), dotati di wc, lavabo e dispositivo di chiamata.

Se la residenza è costituita da più edifici, tali requisiti sono applicati a ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.

**Bagno assistito:** locale igienico, dotato di dispositivo di chiamata e adeguatamente attrezzato con una vasca o doccia complanare con sedia doccia regolabile in altezza. La vasca o la doccia devono essere accessibili dai 3 lati. Deve avere dimensioni tali da permettere al personale di assistere i residenti nelle operazioni di igiene o, in caso di grave dipendenza, di eseguire direttamente tali operazioni in piena sicurezza. Deve essere garantita la presenza di almeno 1 bagno assistito ogni 40 posti letto. È sufficiente la presenza di un unico bagno assistito per tutta la residenza purché il 50% dei servizi igienici degli spazi individuali abbia dimensioni tali da essere utilizzato dal personale per le operazioni di igiene della persona, e consentire l'uso di una sedia doccia regolabile verticalmente e orizzontalmente.

#### c) Spazi individuali

**Camere da letto:** da 1 a 4 posti letto. Le camere devono essere organizzate in modo da permettere la mobilità, la rotazione e l'accostamento al letto di sedie a rotelle e altri ausili per la deambulazione, nonché garantire agli operatori l'accessibilità a 2 lati del letto. Gli arredi, la cui dotazione minima deve essere di un comodino e un armadio per posto letto, devono essere lavabili e conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi ed essere fruibili da persone disabili in sedia a rotelle. Ogni letto deve essere dotato di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile, di punto luce e di presa di corrente.

**Servizi igienici:** in numero di almeno 1 ogni 6 posti letto, di cui almeno il 50% attrezzati per la non autosufficienza e di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la manovra delle sedie a rotelle. Ai fini del rispetto di tale requisito non sono conteggiati i servizi igienici collettivi di struttura, possono rientrare nel conteggio i bagni assistiti purché provvisti di wc e lavabo, rispondenti alle caratteristiche specificate per i sanitari

dei servizi igienici. I servizi a uso esclusivo di una o più camere sono conteggiati solo per il numero di posti letto delle camere e servite. Nel caso in cui il numero dei posti letto ecceda, anche solo di 1 unità, un multiplo di 6, si approssima per eccesso come indicato nella seguente tabella:

<b>N. posti letto</b>	<b>N. servizi igienici totali</b>
1-6	1
7-12	2
13-18	3
19-24	4
25-30	5
31-36	6

d) Servizi sanitari

**Ambulatorio medico infermieristico:** locale adeguatamente attrezzato per le visite mediche o specialistiche, il deposito dei medicinali e delle cartelle personali. Può essere utilizzato anche come presidio per il personale e spazio per le attività riabilitative fisioterapiche individuali.

e) Spazi di collegamento e distributivi

**Ascensore:** le residenze ripartite su più piani o collocate a un piano diverso dal piano terra devono essere dotate di un impianto ascensore che colleghi tutti i piani fruiti dai residenti e che sia idoneo al trasporto di persone in sedia a rotelle con almeno un accompagnatore.

Se la residenza è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra loro, i requisiti di cui sopra sono applicati a tutti gli edifici, ove sono presenti locali fruiti dai residenti.

### 3 **REQUISITI TECNOLOGICI**

a) Impianto di riscaldamento e di climatizzazione

All'interno della residenza devono essere garantite adeguate condizioni microclimatiche per gli ospiti e i lavoratori, secondo quanto previsto dalle norme e dalle linee guida in materia. L'impianto di climatizzazione, in ogni caso, deve essere presente almeno negli spazi dedicati a sala da pranzo e soggiorno.

b) Impianti per le telecomunicazioni

La residenza deve essere dotata di telefono utilizzabile dai residenti almeno per il ricevimento delle chiamate. Inoltre, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo minimo di cui all'articolo 24, l'ente gestore della residenza deve essere dotato di PC con accesso alla rete Internet e di casella di posta elettronica certificata.

### 4 **REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE**

c) Personale addetto all'assistenza di base alla persona

La residenza deve garantire almeno 85 minuti al giorno di assistenza di base per posto letto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 20, comma 1 del regolamento, eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.

d) Personale infermieristico

La residenza deve garantire la presenza di personale infermieristico nella misura di almeno 17 minuti al giorno di assistenza per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 infermiere ogni 15 posti letto). Le prestazioni infermieristiche possono essere erogate da personale religioso, qualora in possesso dei titoli previsti.

e) Personale riabilitativo

La residenza deve garantire la presenza di personale riabilitativo nella misura di almeno 35 minuti alla settimana di assistenza per posto letto (ossia uno standard tendenziale di almeno 1 fisioterapista ogni 50 posti letto). Le prestazioni fisioterapiche possono essere erogate da personale religioso, qualora in possesso dei titoli previsti.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 3 e 5 dell'articolo 25 del regolamento:

- dalla quantificazione della dotazione organica necessaria per garantire gli standard previsti sono esclusi gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai 3 mesi;
- gli standard di riferimento per il personale di assistenza di base, infermieristica e riabilitativa sono definiti a livello di nucleo. Tuttavia, al fine di assicurare flessibilità e autonomia nell'organizzazione e distribuzione del personale all'interno dei singoli nuclei, è sufficiente che le residenze garantiscano uno standard complessivo di struttura corrispondente alla somma dei singoli standard richiesti per ciascuna tipologia di nucleo.

## ALLEGATO D

(riferito all'articolo 24, comma 1, lett. a)

Sostituzione dell'Allegato E al decreto del Presidente della Regione 144/2015

## ALLEGATO E

(riferito all'articolo 49)

### “LIVELLI DI NUOVA CLASSIFICAZIONE GARANTITI ALLE RESIDENZE FUNZIONANTI”

Alle residenze che rispettano le condizioni di cui all'articolo 49 del regolamento, viene garantito il rilascio di un nuovo atto autorizzativo per il livello di nuova classificazione indicato nella seguente tabella.

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO POSSEDUTA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	REQUISITI POSSEDUTI	LIVELLO DI NUOVA CLASSIFICAZIONE GARANTITO (art. 49)	
<b>Comunità alloggio</b>	<b>Minimi</b> DPGR 083/90	minimo	Comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti
	<b>Pieni</b> DPGR 083/90	massimo	
<b>Case albergo con meno di 15 posti letto autorizzati</b>	<b>Minimi</b> DPGR 083/90	minimo	Comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti
	<b>Pieni</b> DPGR 083/90	massimo	
<b>Case albergo con più di 14 posti letto autorizzati</b>	<b>Minimi</b> DPGR 083/90	minimo	Residenza assistenziale alberghiera
	<b>Pieni</b> DPGR 083/90	massimo	
<b>Residenze polifunzionali con meno di 15 posti letto autorizzati</b>	<b>Minimi</b> DPGR 420/97	minimo	Comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti
	<b>Pieni</b> DPGR 420/97	massimo	Residenza per anziani non autosufficienti di livello base con 1 nucleo N2 conferito d'ufficio
<b>Residenze polifunzionali dai 15 ai 19 posti letto autorizzati</b>	<b>Minimi</b> DPGR 420/97	minimo	Residenza assistenziale alberghiera
	<b>Pieni</b> DPGR 420/97	massimo	Residenza per anziani non autosufficienti di livello base con 1 nucleo N2 conferito d'ufficio
<b>Residenze polifunzionali con più di 19 posti letto autorizzati</b>	<b>Minimi</b> DPGR 420/97	minimo	Residenza assistenziale alberghiera
	<b>Pieni</b> DPGR 420/97	massimo	Residenza per anziani non autosufficienti di livello base con 1 nucleo N2 conferito d'ufficio
	<b>Minimi</b> DPGR 420/97 <b>Pieni</b> DGR 1612/2001	massimo	Residenza per anziani non autosufficienti di livello base con 1 nucleo N2 conferito d'ufficio
	<b>Pieni</b> DPGR 420/97 <b>Pieni</b> DGR 1612/2001	massimo	Residenza per anziani non autosufficienti di livello I con 1 nucleo N3 conferito d'ufficio
<b>Residenze polifunzionali con Modulo fascia A</b>	<b>Minimi</b> DPGR 420/97 <b>Pieni</b> DGR 1612/2001	minimo	Residenza per anziani non autosufficienti di livello base con 1 nucleo N2 conferito d'ufficio
	<b>Pieni</b> DPGR 420/97 <b>Pieni</b> DGR 1612/2001	massimo	Residenze per anziani non autosufficienti di livello I con 1 nucleo N3 conferito d'ufficio
<b>UtENZE diversificate con meno di 20 posti letto autorizzati per non autosufficienti</b>	<b>Minimi</b> DPGR 083/90	minimo	Residenze per anziani non autosufficienti di livello base con 1 nucleo N2 conferito d'ufficio
	<b>Pieni</b> DPGR 083/90	massimo	Residenze per anziani non autosufficienti di livello base con 1 nucleo N2 conferito d'ufficio
<b>UtENZE diversificate</b>	<b>Minimi</b> DPGR 083/90	minimo	Residenze per anziani non autosufficienti di livello base con 1 nucleo N2 conferito d'ufficio

<b>con posti letto autorizzati per non autosufficienti da 20 a 39</b>	<b>Pieni</b> DPGR 083/90	massimo	Residenze per anziani non autosufficienti di livello I con 1 nucleo N3 conferito d'ufficio
<b>Utenze diversificate con più di 39 posti letto autorizzati per non autosufficienti</b>	<b>Minimi</b> DPGR 083/90	minimo	Residenze per anziani non autosufficienti di livello I con 1 nucleo N3 conferito d'ufficio
	<b>Pieni</b> DPGR 083/90	massimo	Residenze per anziani non autosufficienti di livello II con 1 nucleo N3 conferito d'ufficio
<b>Residenze protette</b>	<b>Minimi</b> DPGR 083/90	minimo	Residenze per anziani non autosufficienti di livello I con 1 nucleo N3 conferito d'ufficio
	<b>Pieni</b> DPGR 083/90	massimo	Residenze per anziani non autosufficienti di livello II con 1 nucleo N3 conferito d'ufficio

Il nucleo da conferire d'ufficio viene individuato dalla Direzione centrale competente sulla base dei criteri di seguito indicati.

<b>REQUISITO</b>	<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Camere	Rispetto delle metrature previste dall'allegato B	50
	Almeno il 80% delle camere del nucleo rispetta le metrature previste dall'allegato B	25
	Almeno il 50% delle camere del nucleo rispetta le metrature previste dall'allegato B	5
	Meno del 50% delle camere del nucleo rispetta le metrature previste dall'allegato B	0
Bagno assistito	Presente almeno 1 bagno assistito con le caratteristiche previste dall'allegato B	50
	Assenza di bagno assistito	0
Servizi igienici degli spazi individuali	Rispetto di tutti i requisiti previsti dall'allegato B	50
	Rispetto del requisito numerico previsto dall'allegato B, ma non conformità rispetto alle caratteristiche previste per la non autosufficienza	25
	Il requisito numerico previsto dall'allegato B non è rispettato	0
Spazi collettivi di nucleo	Rispetto della metratura prevista	50
	Rispetto del 80% della metratura prevista	25
	Rispetto del 50% della metratura prevista	5
	Rispetto di meno del 50% della metratura prevista	0

Il conferimento d'ufficio viene attribuito al nucleo che ottiene il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, ha priorità il nucleo con il maggior numero di posti letto.

I restanti nuclei sono autorizzati come nuclei N2, se in possesso dei requisiti dell'allegato B; in caso contrario sono autorizzati d'ufficio come nuclei N1.

## **ALLEGATO E**

(riferito all'articolo 24, comma 1, lett. a)

**Sostituzione dell'Allegato F al decreto del Presidente della Regione 144/2015**

## **ALLEGATO F**

(riferito all'articolo 30)

**"MODELLI FAC-SIMILI"**

**“DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE  
DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI / DI RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI”**

Al Comune / ai Comuni associati di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
(*indicare nome e cognome*)

nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_ ) il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ ( \_\_ )

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

in qualità di titolare/legale rappresentante di \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_ )

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del seguente intervento: (*barrare una casella*)

- nuova realizzazione.
- ampliamento.
- trasferimento di sede.

**A TAL FINE DICHIARA**

- che il servizio / la residenza è ubicato/a nel Comune di <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_;  
in via / piazza <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_;

- che la tipologia di servizio/residenza per il/la quale chiede l'autorizzazione è:

- Servizio semiresidenziale per anziani autosufficienti, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_\_\_ posti <sup>(2)</sup>.
- Comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti, con capacità ricettiva di n° \_\_\_\_\_ posti letto <sup>(2)</sup>.
- Residenza assistenziale alberghiera, con capacità ricettiva di n° \_\_\_\_\_ posti letto <sup>(2)</sup>.

- di essere già in possesso di un'autorizzazione all'esercizio per un servizio/residenza di tipologia \_\_\_\_\_ con capacità ricettiva di posti letto \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ <sup>(3)</sup>.

### DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di false dichiarazioni.

### A TAL FINE ALLEGA

- la documentazione prevista ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia");
- copia dell'autorizzazione all'esercizio per i servizi/residenze già funzionanti e oggetto di trasferimento di sede o di interventi di ampliamento;
- documento di identità valido del soggetto firmatario della richiesta;
- ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma (per esteso e leggibile)

\_\_\_\_\_

---

<sup>(1)</sup> In caso di trasferimento di sede, indicare l'indirizzo nel quale il servizio / residenza sarà collocato a seguito del trasferimento.

<sup>(2)</sup> indicare la capacità ricettiva a conclusione degli interventi richiesti.

<sup>(3)</sup> da compilare solo per le richieste di autorizzazione alla realizzazione di interventi di ampliamento o trasferimento di sede.

**“DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO  
DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI / DI RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI”**

Al Comune / ai Comuni associati di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
(*indicare nome e cognome*)

nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_ ) il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ ( \_\_ )

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

in qualità di titolare/legale rappresentante di \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_ )

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’ attività di: (*barrare una casella*)

- Servizio semiresidenziale per anziani autosufficienti, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_ posti.
- Comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_ posti letto.
- Residenza assistenziale alberghiera, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_ posti letto.

**A TAL FINE DICHIARA**

- che la denominazione del servizio / della residenza è \_\_\_\_\_;

- che il servizio / la residenza è ubicato/a nel Comune di \_\_\_\_\_;

in via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_.

**DICHIARA INOLTRE**

- di non essere già in possesso di una autorizzazione all’esercizio per la medesima attività;
- di essere già in possesso di una autorizzazione all’esercizio rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di false dichiarazioni.

## A TAL FINE ALLEGA

- documento di identità valido del soggetto firmatario della richiesta;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità degli interventi realizzati al progetto presentato al Comune;
- copia del Certificato prevenzione incendi (CPI) per le residenze con capacità ricettiva superiore a 100 posti letto complessivi ovvero, nelle more del rilascio dello stesso, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
  - o la presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco di un progetto per la realizzazione degli interventi finalizzati all'ottenimento del CPI;
  - o il completamento degli interventi di adeguamento in conformità al progetto presentato e approvato;
  - o l'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 151/2011;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 151/2011 ovvero il completamento degli interventi di adeguamento necessari per le residenze con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 100 posti letto complessivi;
- copia dell'atto costitutivo, se il richiedente è persona giuridica;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa) da parte del titolare/legale rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal soggetto richiedente indicante il numero, le qualifiche, il titolo di studio e il monte ore settimanale del personale previsto per il servizio/residenza a regime;
- copia della Carta dei diritti e dei servizi con le caratteristiche previste dall'Allegato B, C o D al *"Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani"*;
- copia dell'autorizzazione all'esercizio per i servizi/residenze già funzionanti e oggetto di trasferimento di sede o di interventi di ampliamento;
- ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma (per esteso e leggibile)

\_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO  
DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI / DI RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI**

Il Comune / i Comuni associati di \_\_\_\_\_

**VISTA**

la domanda di autorizzazione all'esercizio datata \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ e protocollata al n° \_\_\_\_\_

presentata dal Sig. \_\_\_\_\_  
(indicare nome e cognome)

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_)

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

in qualità di titolare/legale rappresentante di \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_)

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

**ACCERTATA**

la conformità della documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione all'esercizio.

**PRESO ATTO**

dell'esito positivo della verifica tecnica di controllo effettuata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, nota di protocollo n° \_\_\_\_\_.

**AUTORIZZA ALL'ESERCIZIO**

il servizio / la residenza denominato/a \_\_\_\_\_

ubicato/a nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_)

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

di tipologia:

- Servizio semiresidenziale per anziani autosufficienti, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_ posti.
- Comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_ posti letto.
- Residenza assistenziale alberghiera, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_ posti letto.

## INDICA

ai sensi dell'articolo 32 del "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani" i seguenti

### OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- comunicare, almeno trenta giorni prima, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune competenti per territorio, i periodi di chiusura, le sospensioni o le interruzioni di attività specificandone la motivazione;
- inviare al Comune competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti minimi richiesti per la tipologia di servizio/residenza autorizzato;
- comunicare, prima dell'avvio, al Comune competente per territorio, gli interventi strutturali che non comportano la redistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosità o tipologia dei posti autorizzati, nonché i rinnovi degli impianti, per i quali non è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio;
- comunicare, entro trenta giorni, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune competenti per territorio la variazione della denominazione del servizio/residenza;
- comunicare, almeno centoventi giorni prima, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune competenti per territorio, la cessazione dell'attività svolta;
- assolvere alle disposizioni relative ai debiti informativi previste dall'articolo 24.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Il Comune

\_\_\_\_\_

**“DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI  
SEMIRESIDENZIALI / RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”**

Al Comune / ai Comuni associati di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
(*indicare nome e cognome*)

nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_ ) il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ ( \_\_ )

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

in qualità di titolare/legale rappresentante di \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_ )

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del seguente intervento: (*barrare una casella*)

- nuova realizzazione.
- ampliamento.
- trasformazione.
- trasferimento di sede.

**A TAL FINE DICHIARA**

- che il servizio/la residenza è ubicato/a nel Comune di <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ ;

in via / piazza <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ ;

- che la tipologia di servizio/residenza per il/la quale si chiede l'autorizzazione è:

(*indicare il numero di nuclei e la capacità ricettiva / numero di posti letto a conclusione degli interventi previsti*)

- Servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_ posti<sup>(2)</sup>.
- Residenza destinata all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_ posti letto<sup>(2)</sup>.
- Residenza per anziani non autosufficienti di livello Base, con la seguente composizione in nuclei:
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 1 (N1), con n° \_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>;
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 2 (N2), con n° \_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>.

- Residenza per anziani non autosufficienti di Primo livello, con la seguente composizione in nuclei:
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 1 (N1), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>;
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 2 (N2), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>;
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 3 (N3), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>.
  
  - Residenza per anziani non autosufficienti di Secondo livello, con la seguente composizione in nuclei:
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 1 (N1), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>;
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 1 di nuova realizzazione (N1nr), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>;
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 2 (N2), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>;
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 3 (N3), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>;
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>.
  
  - Residenza per anziani non autosufficienti di Terzo livello, con la seguente composizione in nuclei:
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 1 (N1), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>;
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 1 di nuova realizzazione (N1nr), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>;
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 2 (N2), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>;
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 3 (N3), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>;
    - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi<sup>(2)</sup>.
- di essere già in possesso di un'autorizzazione all'esercizio per un servizio/residenza di tipologia \_\_\_\_\_ con capacità ricettiva di posti letto \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup>.

### **DICHIARA INOLTRE**

di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di false dichiarazioni.

### **A TAL FINE ALLEGA**

- la documentazione prevista ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia");
- relazione sulle modalità gestionali del servizio/residenza per il quale si richiede l'autorizzazione con indicazione del numero delle persone che si prevede di accogliere;
- copia dell'autorizzazione all'esercizio per i servizi/residenze già funzionanti e oggetto di trasferimento di sede o di interventi di ampliamento;
- documento di identità valido del soggetto firmatario della richiesta;
- ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma (per esteso e leggibile)

<sup>(1)</sup> In caso di trasferimento di sede, indicare l'indirizzo nel quale il servizio / residenza sarà collocato a seguito del trasferimento.

<sup>(2)</sup> indicare la capacità ricettiva a conclusione degli interventi richiesti.

<sup>(3)</sup> da compilare solo per le richieste di autorizzazione alla realizzazione di interventi di ampliamento o trasferimento di sede.

**“DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO  
DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI / RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”**

All’Azienda per l’assistenza sanitaria \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

*(indicare nome e cognome)*

nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_ ) il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ ( \_\_ )

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

in qualità di titolare/legale rappresentante di \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_ )

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di: *(barrare una casella)*

- Servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_ posti.
- Residenza destinata all’accoglimento di personale religioso anziano dipendente, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_ posti letto.
- Residenza per anziani non autosufficienti di livello Base, con la seguente composizione in nuclei:
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 1 (N1), con n° \_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 2 (N2), con n° \_\_\_ posti letto complessivi.
- Residenza per anziani non autosufficienti di Primo livello, con la seguente composizione in nuclei:
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 1 (N1), con n° \_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 2 (N2), con n° \_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 3 (N3), con n° \_\_\_ posti letto complessivi.
- Residenza per anziani non autosufficienti di Secondo livello, con la seguente composizione in nuclei:
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 1 (N1), con n° \_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 1 di nuova realizzazione (N1nr), con n° \_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 2 (N2), con n° \_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 3 (N3), con n° \_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr), con n° \_\_\_ posti letto complessivi.

- Residenza per anziani non autosufficienti di Terzo livello, con la seguente composizione in nuclei:
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 1 (N1), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 1 di nuova realizzazione (N1nr), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 2 (N2), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 3 (N3), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi.

#### **A TAL FINE DICHIARA**

- che la denominazione del servizio/della residenza è \_\_\_\_\_;
- che il servizio/la residenza è ubicato/a nel Comune di \_\_\_\_\_  
in via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_.

#### **DICHIARA INOLTRE**

- di non essere già in possesso di una autorizzazione all'esercizio;
- di essere già in possesso di una autorizzazione all'esercizio rilasciata da \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di false dichiarazioni.

#### **A TAL FINE ALLEGA**

- documento di identità valido del soggetto firmatario della richiesta;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità degli interventi realizzati al progetto presentato al Comune;
- copia del Certificato prevenzione incendi (CPI) per le residenze con capacità ricettiva superiore a 100 posti letto complessivi ovvero, nelle more del rilascio dello stesso, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
  - o la presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco di un progetto per la realizzazione degli interventi finalizzati all'ottenimento del CPI;
  - o il completamento degli interventi di adeguamento in conformità al progetto presentato e approvato;
  - o l'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 151/2011;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 151/2011 ovvero il completamento degli interventi di adeguamento necessari per le residenze con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 100 posti letto complessivi;
- certificato di agibilità dei locali;
- copia dell'atto costitutivo, se il richiedente è persona giuridica;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa) da parte del titolare/legale rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal soggetto richiedente indicante il numero, le qualifiche, il titolo di studio e il monte ore settimanale del personale previsto per il servizio/residenza a regime;

- copia della Carta dei diritti e dei servizi con le caratteristiche previste dall'Allegato B, C o D al *"Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani"*;
- copia dell'autorizzazione all'esercizio per i servizi/residenze già funzionanti e oggetto di trasferimento di sede o di interventi di ampliamento;
- ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma (per esteso e leggibile)

\_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI / RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**

L'Azienda per l'assistenza sanitaria \_\_\_\_\_

**VISTA**

la domanda di autorizzazione all'esercizio datata \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ e protocollata al n° \_\_\_\_\_

presentata dal Sig. \_\_\_\_\_  
(indicare nome e cognome)

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_)

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

in qualità di titolare/legale rappresentante di \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_)

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

**ACCERTATA**

la conformità della documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione all'esercizio.

**PRESO ATTO**

dell'esito positivo della verifica tecnica di controllo effettuata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, nota di protocollo n° \_\_\_\_\_.

**AUTORIZZA ALL'ESERCIZIO**

il servizio / la residenza denominato/a \_\_\_\_\_

ubicato/a nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_)

via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

di tipologia:

- Servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_ posti.
- Residenza destinata all'accoglimento di personale religioso anziano dipendente, con una capacità ricettiva di n° \_\_\_ posti letto.
- Residenza per anziani non autosufficienti di livello Base, con la seguente composizione in nuclei:
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 1 (N1), con n° \_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_ nuclei di tipologia 2 (N2), con n° \_\_\_ posti letto complessivi.

- Residenza per anziani non autosufficienti di Primo livello, con la seguente composizione in nuclei:
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 1 (N1), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 2 (N2), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 3 (N3), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi.
  
- Residenza per anziani non autosufficienti di Secondo livello, con la seguente composizione in nuclei:
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 1 (N1), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 1 di nuova realizzazione (N1nr), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 2 (N2), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 3 (N3), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi.
  
- Residenza per anziani non autosufficienti di Terzo livello, con la seguente composizione in nuclei:
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 1 (N1), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 1 di nuova realizzazione (N1nr), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 2 (N2), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 3 (N3), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi;
  - n° \_\_\_\_ nuclei di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr), con n° \_\_\_\_ posti letto complessivi.

#### **INDICA**

ai sensi dell'articolo 38 del "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani" i seguenti

#### **OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

- comunicare, almeno trenta giorni prima, alla Direzione centrale competente, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune competenti per territorio, i periodi di chiusura, le sospensioni o interruzioni di attività determinate da qualsiasi causa, specificandone la motivazione;
- inviare alla Direzione centrale competente e all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti minimi richiesti per la tipologia di servizio/residenza autorizzato;
- comunicare, prima dell'avvio, alla Direzione centrale competente e all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, gli interventi strutturali che non comportano la redistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosità o tipologia dei posti autorizzati, nonché i rinnovi degli impianti, per i quali non è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio;
- comunicare, entro trenta giorni, alla Direzione centrale competente, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune competenti per territorio, la variazione della denominazione del servizio/residenza;
- comunicare, almeno centoventi giorni prima, alla Direzione centrale competente, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune competenti per territorio la cessazione dell'attività svolta;
- assolvere alle disposizioni relative ai debiti informativi previste dall'articolo 24.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Il Direttore generale

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO F

(riferito all'articolo 24, comma 1, lett. b)

Introduzione dell'Allegato F bis al decreto del Presidente della Regione 144/2015

## ALLEGATO F BIS

(riferito all'articolo 57)

“LIVELLI DI NUOVA CLASSIFICAZIONE RILASCIABILI IN DEROGA TEMPORANEA”

Alle residenze di cui all'articolo 57, comma 6 del regolamento, l'Azienda sanitaria rilascia un'autorizzazione in **deroga temporanea** per il livello di nuova classificazione indicato nella seguente tabella .

<b>Autorizzazione al funzionamento posseduta prima del rilascio del nuovo atto autorizzativo</b>	<b>Tempo di realizzazione degli interventi indicati nel piano di adeguamento</b>	<b>Livello di nuova classificazione rilasciabile</b>
Residenza protetta	<b>Entro 3 anni</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	Livello di classificazione richiesto dal titolare della residenza nella domanda di nuova autorizzazione
Residenza ad utenza diversificata fino a 39 posti letto autorizzati per non autosufficienti	<b>Entro 1 anno</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	Livello di classificazione richiesto dal titolare della residenza nella domanda di nuova autorizzazione
	<b>Entro 3 anni</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	<b>Residenza per anziani di 1° livello</b> con le seguenti tipologie di posti letto: - numero di posti letto di tipologia N3 corrispondente al numero autorizzato per non autosufficienti ai sensi del DPGR 083/90 - numero di posti letto di tipologia N1 corrispondente al numero autorizzato per autosufficienti ai sensi del DPGR 083/90
Residenza ad utenza diversificata da 40 a 79 posti letto autorizzati per non autosufficienti	<b>Entro 1 anno</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	Livello di classificazione richiesto dal titolare della residenza nella domanda di nuova autorizzazione
	<b>Entro 3 anni</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	<b>Residenza per anziani di 2° livello</b> con le seguenti tipologie di posti letto: - numero di posti letto di tipologia N3 corrispondente al numero autorizzato per non autosufficienti ai sensi del DPGR 083/90 - numero di posti letto di tipologia N1 corrispondente al numero autorizzato per autosufficienti ai sensi del DPGR 083/90

Residenza ad utenza diversificata da 80 posti letto autorizzati per non autosufficienti	<b>Entro 1 anno</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	Livello di classificazione richiesto dal titolare della residenza nella domanda di nuova autorizzazione
	<b>Entro 3 anni</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	<b>Residenza per anziani di 3° livello</b> con le seguenti tipologie di posti letto: - numero di posti letto di tipologia N3 corrispondente al numero autorizzato per non autosufficienti ai sensi del DPGR 083/90 - numero di posti letto di tipologia N1 corrispondente al numero autorizzato per autosufficienti ai sensi del DPGR 083/90
Residenza polifunzionale con modulo di fascia A	<b>Entro 1 anno</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	Livello di classificazione richiesto dal titolare della residenza nella domanda di nuova autorizzazione
	<b>Entro 3 anni</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	Livello di classificazione garantito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento
Residenza polifunzionale	<b>Entro 1 anno</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	Livello di classificazione richiesto dal titolare della residenza nella domanda di nuova autorizzazione
	<b>Entro 3 anni</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	Livello di classificazione garantito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento
Casa albergo	<b>Entro 3 anni</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	Livello di classificazione garantito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento
Comunità alloggio	<b>Entro 3 anni</b> dal rilascio del nuovo atto autorizzativo	Livello di classificazione garantito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento

VISTO: IL PRESIDENTE